



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

TESI DI LAUREA IN DIRITTO ECCLESIASTICO

**Chiesa e mafia con particolare riguardo ai
problemi della libertà religiosa**

Relatore

Chiar.mo Prof. Michele Madonna

Laureanda

Clarissa Senna

Matricola 446697

Anno Accademico 2023/2024

*“Se Falcone, Borsellino, don Puglisi sono morti è perché
lo Stato, la Chiesa, tutti noi non siamo stati
ciò che dovevamo essere”*

Giancarlo Caselli

INDICE

PREMESSA.....	4
Capitolo I CHIESA E MAFIA: PROFILI GENERALI.....	7
1. La religiosità dei mafiosi	7
1.1 Introduzione	7
1.2 Il cattolicesimo siciliano	8
1.3 Il modello devoto di religiosità.....	10
1.4 La Chiesa meridionale contro l'avvento della modernità.....	11
1.5 Il movimento cattolico	13
1.6 Il Dio dei mafiosi	14
2. I rapporti fra Chiesa e mafia	17
2.1 Introduzione	17
2.2 Il tempo del silenzio.....	20
2.3 Il tempo della parola	29
2.4 La situazione attuale	36
Capitolo II LA LIBERTÀ RELIGIOSA: PROFILI GENERALI.....	42
1. Introduzione	42
2. Le fonti normative nazionali.....	46
3. Le fonti normative sovranazionali	57
Capitolo III CHIESA E MAFIA: I PROBLEMI ATTINENTI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA E DI CULTO	64

1. Le processioni e gli atti di culto.....	64
2. Le esequie	93
CONCLUSIONI	103
BIBLIOGRAFIA	111
SITOGRAFIA.....	114
ELENCO DELLE PRINCIPALI SENTENZE	116
RINGRAZIAMENTI.....	117

PREMESSA

In un Paese come quello in cui viviamo, spesso semplicisticamente e tristemente qualificato con il binomio “Italia- mafia”, nessuno può sentirsi legittimato ad ignorare il fenomeno della criminalità organizzata e la pluralità di interrogativi che esso pone e che sono rimasti talvolta senza risposta.

Sottrarsi alla conoscenza dei meccanismi con cui la mafia è riuscita ad operare pressoché indisturbata nel corso dei secoli alimenta la sua forza e ne consolida le prassi: è un diritto e finanche un dovere dei cittadini prendere contatto con questa realtà permeata di violenza, clientelismo e impiego strumentale di quello che la società ha da offrire per conseguire scopi criminali.

“Se Falcone, Borsellino, don Puglisi sono morti è perché lo Stato, la Chiesa, tutti noi non siamo stati ciò che dovevamo essere”¹: con l’obiettivo di superare quell’indifferenza che, secondo le parole di Giancarlo Caselli, ci ha resi complici delle tragiche stragi di mafia, la presente ricerca propone un approfondimento del controverso tema dei rapporti fra Chiesa cattolica e mafia.

Si prende in esame anzitutto una serie di episodi in cui le mafie hanno “piegato” ai propri interessi riti, simboli e immagini della religione cattolica. Si tratta naturalmente di una religiosità “deviata” che condivide con la religione professata dai veri fedeli la sola forma, ma non certo la sostanza.

Nel capitolo primo si approfondirà il delicato e complesso rapporto intercorso fra Chiesa e mafia nei secoli. L’utilizzo strumentale della religione cattolica si realizzò sotto lo sguardo degli uomini di Chiesa che per lungo tempo negarono l’operato e finanche l’esistenza stessa delle mafie. Dalle esperienze isolate di don Pino Puglisi e di don Peppe Diana, solo in anni recenti si è assistito ad una unitaria presa di coscienza del fenomeno mafioso da parte del Chiesa complessivamente intesa. La condanna del modo di vivere antievangelico dei boss mafiosi è culminata nella scomunica di Papa Francesco pronunciata nella Piana di Sibari nel 2014.

¹ La riflessione dell’ex magistrato e saggista Giancarlo Caselli introduce il capitolo “Possibili spiegazioni” del libro *I preti e i mafiosi. Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica* di Isaia Sales, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2016, p. 121.

Nel secondo capitolo si analizzerà la normativa italiana e sovranazionale posta a tutela della libertà religiosa. In particolare, verrà approfondito il trattamento giuridico che il nostro Paese riservò nel corso della storia ai soggetti appartenenti alle confessioni diverse da quella cattolica. In seguito, verranno esaminati sinteticamente gli articoli che la Costituzione italiana dedica al tema della libertà di religione: gli articoli 7 e 8 che si occupano di indicare le fonti che provvedono alla regolazione dei rapporti, rispettivamente, con la Chiesa cattolica e con le confessioni acattoliche; l'articolo 19 dedicato alla garanzia della libertà religiosa individuale, sviluppata in una triplice dimensione: come libertà di professione religiosa, libertà di culto e libertà di propaganda.

Tale trattazione risulterà necessaria per poter comprendere le violazioni della libertà di religione che si realizzano quando il sentimento del fedele popolo di Dio viene turbato da fenomeni che esulano dalla dottrina cattolica. Nello specifico verrà affrontato il tema delle deviazioni di percorso delle processioni religiose, al fine di rendere omaggio ai boss della zona che, autori di feroci crimini, vedono spesso statue di santi fatte “piegare” al loro cospetto in segno di riconoscimento e legittimazione.

Se nell'intimità del quotidiano il costante rapporto con il proprio Dio è servito al mafioso per sentirsi legittimato a compiere le proprie aberranti attività criminali, nei rapporti esterni con la società la religione ha costituito un linguaggio comune che ha permesso all'onorata società di vivere in un clima di rispetto e ossequio da parte di un popolo fragile e “inginocchiato”.

Nel terzo capitolo si esamineranno in particolare una serie di casi, più o meno risalenti nel tempo, in cui i mafiosi si sono contraddistinti per la loro ingente attività di finanziamento delle feste patronali, amando la veste di benefattori che la comunità per questo motivo riconosceva loro. Il momento delle processioni dei santi patroni è stato utilizzato dai clan mafiosi come una sorta di “gran teatro”, in cui ribadire la propria forza nel governo delle dinamiche economiche e sociali ed in cui conseguire adesione e riverenza. Una pratica che in anni recenti è stata da più parti condannata: le autorità ecclesiastiche si sono adoperate per recuperare il significato spirituale delle celebrazioni religiose, arrivando a condannare e soprattutto a prevenire episodi di connivenza con la mafia in occasione delle feste dei santi patroni.

Anche in ambito statale, le questure, le prefetture e le forze di polizia si sono impegnate per impedire la vergognosa pratica delle “processioni- ossequio”. Nel 2022 è stata pubblicata la sentenza n. 2242 della terza sezione penale della Cassazione che,

riconoscendo nella pratica delle deviazioni e delle soste del corteo e delle sacre effigi gli estremi del reato di *turbatio sacrorum* ex articolo 405 c.p., costituisce il riferimento giurisprudenziale da invocare ogniqualvolta si intendano denunciare pratiche religiose distolte dal loro originario valore spirituale.

Anche la celebrazione pubblica delle esequie ha spesso rappresentato il contesto in cui ribadire l'insistenza sul territorio di un certo clan mafioso nonostante la dipartita dell'affiliato: il clan avrebbe continuato ad operare sulle orme del capomafia il cui operato veniva celebrato con grandiosità in occasione del rito funebre.

Capitolo I CHIESA E MAFIA: PROFILI GENERALI

SOMMARIO: 1. La religiosità dei mafiosi. – 1.1 Introduzione. – 1.2 Il cattolicesimo siciliano. – 1.3 Il modello devoto di religiosità. – 1.4 La Chiesa meridionale contro l'avvento della modernità. – 1.5 Il movimento cattolico. – 1.6 Il Dio dei mafiosi – 2. I rapporti fra Chiesa e mafia. – 2.1 Introduzione. – 2.2 Il tempo del silenzio. – 2.3 Il tempo della parola. – 2.4 La situazione attuale.

1. La religiosità dei mafiosi

1.1 Introduzione

Nel 1965, lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, con la collaborazione del giovane fotografo Ferdinando Scianna, dedicò un suo libro alle feste religiose in Sicilia². Nel testo il rapporto intercorrente fra il popolo siciliano e la religiosità viene descritto come un rapporto “assolutamente *irreligioso*, che affonda le proprie radici in un profondo *materialismo*”. Per Sciascia, “la Sicilia non può dirsi cristiana: al massimo lo *appare*, in quelle esplosioni propriamente pagane, tollerate dalla Chiesa”.

Le feste patronali, massima espressione del materialismo e dell'opulenza, rappresentano appieno quello che per l'autore è un accordo intercorrente fra gli uomini e il loro patrono: quest'ultimo si impegna a guarire i primi dalle malattie, a migliorarne lo status e le condizioni di vita in cambio di elargizioni, di spese e addirittura di atti ignobili.

Sciascia fu il primo fra gli scrittori a mettere al centro della propria produzione letteraria le mafie, facendo dei rapporti intercorrenti fra religiosi ed esponenti della malavita la propria ossessione. “Sacro e male si attraggono molto più di quanto si respingano, e a volte coincidono”, si legge nelle righe de “I preti e i mafiosi” di Isaia Sales³ allorché vi si descrive la narrativa di Sciascia.

² Leonardo Sciascia, *Feste religiose in Sicilia*, Leonardo da Vinci Editrice, Bari 1965.

³ Isaia Sales, *I preti e i mafiosi. Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2010, p. 255.

Per provare a comprendere perché le principali organizzazioni criminali sono nate e si sono sviluppate proprio nel cattolicissimo Meridione italiano, non già in contrapposizione alla religione cattolica, occorre indagare gli aspetti sociali- politici-economici dell'Italia meridionale.

1.2 Il cattolicesimo siciliano

Il *cattolicesimo siciliano*, con la sua evoluzione storica, verrà preso di seguito come riferimento per esemplificare il modo in cui la Chiesa ha dato qualcosa di sé al popolo e ha al contempo ricevuto dal popolo medesimo, fino a permettere alla mafia di prendere piede in Sicilia senza alcuna esemplare reazione evangelica.

L'interconnessione, o meglio, una quasi perfetta coincidenza fra società civile e società religiosa si raggiunse in Sicilia intorno al XVI secolo, quando il dominio spagnolo riuscì ad eliminare ogni diversità religiosa instaurando non solo una religione di Stato, ma addirittura una Chiesa nazionale. Il forte radicamento della religione nel territorio portò addirittura "ad esprimere sul piano linguistico l'identificazione cristiano- persona umana, cristiano- cittadino": così si esprime Francesco Michele Stabile⁴ nel suo articolo "cattolicesimo siciliano e mafia"⁵.

Tale radicamento può essere descritto sul piano storico come *cattolicesimo municipale* per sottolineare come, sotto la monocrazia politica e religiosa spagnola, il cristianesimo supportò la socializzazione del potere politico e come soprattutto l'organizzazione religiosa rimase fortemente stretta nell'abbraccio della dimensione localistica del municipio.

Ciò non permise al popolo di credersi e sentirsi parte di una comunità globale quale dovrebbe essere la Chiesa ma, al contrario, la coscienza era quella di appartenere ad un microcosmo territoriale che era al contempo civile ed ecclesiale.

⁴ Francesco Michele Stabile è storico e uomo di Chiesa, fra i primi ad essersi impegnato nella lotta alla mafia.

⁵ Tale intervento di F.M. Stabile fu pubblicato per la prima volta sulla rivista *Synaxis* XIV/1, Catania 1996.

L'anello debole del cattolicesimo siciliano era rappresentato dalla sua forte subordinazione e dipendenza dal potere politico. Neppure i canoni propugnati dal Concilio di Trento (1545-1563), tesi alla riorganizzazione della curia e al rafforzamento della figura del vescovo, valsero a sospingere l'evangelizzazione in Sicilia. Infatti, mirando a rafforzare il potere e gli interessi politici all'interno della vita ecclesiale, la monarchia non aderì a gran parte dei predetti canoni, tant'è che nel corso del XVI secolo conventi e chiese rionali svolgevano la propria opera in una gelosa autonomia anche di fronte al vescovo.

In un siffatto contesto, dove i fondi di proprietà della Chiesa erano concentrati nelle mani di monaci e degli ordini religiosi, ai sacerdoti non restava che appoggiarsi economicamente sempre di più alla società in cui vivevano incrementando molto spesso vincoli di dipendenza con i *notabili* del posto.

Il clero, offuscato da intrecci familiari, politici ed economici, non era in grado di giudicare il piccolo mondo municipale alla luce delle istanze evangeliche. A distanza di più di due secoli, nel 1895, rifletté su questo argomento il vescovo di Noto, monsignor Giovanni Blandini, illustrando ai congressisti come “per nostra disavventura gli ozi prolungati di una pace che durò da secoli e ci assuefece a guardare nei reggitori della cosa pubblica gli esclusivi guardiani dell'avito patrimonio politico- religioso, ci rese ohimè troppo snervati ed imbelli...”⁶.

Monarchia e nobiltà compresero l'importanza di *strumentalizzare la vita religiosa* per ottenere consenso e legittimazione nella società. Lungo il medesimo cammino cercò di operare pure la borghesia emergente, in seguito all'unificazione dell'Italia avvenuta nel 1861. E non deve stupire se lo stesso *modus operandi* fu seguito dalla mafia: essa avvertì, sin dalle sue origini, la necessità di mantenere vivi i rapporti con la ritualità del cattolicesimo per trarne legittimazione dinanzi al popolo.

⁶ Discorso tenuto da mons. Giovanni Blandini, vescovo di Noto, in occasione del Primo Congresso regionale Siculo del luglio 1895, estratto, tip. Pontifica, Palermo 1895, 5.

1.3 Il modello devoto di religiosità

In questa strategia, la mafia venne agevolata dal *modello devoto* in cui dominano la forma anziché la sostanza, il rito e le feste anziché l'essenza. Dal XVII secolo in poi, il modello devoto di religiosità si consolidò sino a rimanere immutato per più di tre secoli. Il sud Italia non dovette affrontare guerre per motivi religiosi: lontano dai territori confinanti con il protestantesimo, il meridione non si confronterà con altra religione ed è per questo motivo che non si creò un forte senso di appartenenza alla collettività di credo. La mediazione della fede non passava attraverso la comunità di fede bensì attraverso la *mediazione dei santi* e l'affezione ai santi patroni e alle istituzioni rionali.

La devozione che si fa spettacolo, l'osservanza della gerarchia e la priorità del controllo della vita cristiana- in luogo dell'accrescimento di una forte spiritualità- sono tratti che connotano la riforma cattolica in tutto il mondo occidentale. Ma è al sud che questo tratto viene portato alla sua massima esasperazione: basti pensare che, tra il 1540 e il 1750, il numero di processi di beatificazione e il numero di santi segnano un record dell'Italia meridionale nel mondo cattolico d'Occidente.

Il Concilio tridentino aveva enfatizzato la *centralità del Santo nella vita della Chiesa* in risposta a Lutero e a Calvino che, nell'assiduo utilizzo delle immaginette sacre, avevano rinvenuto una minaccia al credo monoteista e alla fedele adorazione di Dio.

Nell'immaginario del Concilio, i santi diventano il punto di riferimento "celeste" per gli uomini; essi sottopongono a Gesù Cristo le richieste di aiuto e misericordia delle creature umane, affinché egli possa intercedere nei confronti di Dio. Questa rappresentazione gerarchica del mondo ultraterreno era basata sul *modello delle gerarchie feudali*: Dio- *re*, inarrivabile se non per il tramite di Gesù- *principe*, al quale si rivolgevano i santi- *nobili* per avanzare le proprie richieste.

Santo e nobile si identificano: le alte classi sociali investono sulla santità e trasformano quest'ultima in una ambizione per il proprio ceto d'appartenenza. Inoltre, se si indaga sulla provenienza dei santi, si scopre che essi sono perlopiù benestanti, possidenti e i destinatari dei miracoli sono in larga maggioranza mercanti, latifondisti e liberi professionisti.

Lo storico napoletano Giuseppe Galasso osservò come, nello specifico, fosse la totale identificazione di sacro e santo a contraddistinguere la religiosità meridionale: “Il culto del sacro è culto della personalità di un Santo. Un rapporto con la sfera del sacro che prescindendo dal rapporto con qualche Santo non rientra nell’esperienza- e forse, si potrebbe ancora dire: nella disposizione mentale e morale- del fedele meridionale”⁷.

La religione non può che passare, dunque, dal *rapporto personale con un santo* che il fedele del Mezzogiorno si rappresenta come uomo o donna reale, dotato di una propria fisicità.

A differenza dell’umano però, il santo può tutto ed è per questo che il primo affida alla potenza e alle enormi possibilità del secondo le proprie sorti ma non senza dare qualcosa in cambio: ad esempio la festa religiosa, perfetta estrinsecazione del bisogno di materialità, è un dono dell’uomo che obbligherebbe il santo a provvedere.

La Chiesa, gratificando il sistema clientelare a prescindere dai supporti morali di chi lo praticava, non ha combattuto il sistema mafioso che del clientelismo è la versione morbosa e violenta.

La personalizzazione della santità necessita anche di un supporto fisico che simbolizzi il volto e la fisicità del santo di modo che, pensando a quest’ultimo, sia immediatamente percepibile il rapporto di vicinanza e familiarità. Il miglior punto di contatto fra uomo e santo si rinviene nelle immaginette sacre, nelle statue e nei busti sacri che vengono portati in processione.

1.4 La Chiesa meridionale contro l’avvento della modernità

Il pressoché completo combaciare della Chiesa e della santità con le classi dominanti è un fattore di primaria rilevanza nel forgiare i caratteri della religiosità meridionale. Il clero talvolta si schierava in difesa delle classi di appartenenza, talaltra assumeva il ruolo di mediatore tra le popolazioni ed il potere politico; utilizzando le parole di padre Nino Fasullo: “la Chiesa non è stata sopra la società guidata dal Vangelo, ma dentro la società guidata dal suo essere mondano”⁸.

⁷ Giuseppe Galasso, *L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia*, Guida, Napoli 2009.

⁸ Padre Nino Fasullo, *Perché la Chiesa ha taciuto*, Micromega, 5/1993.

Tale schieramento a tutela degli interessi locali caratterizzò anche le rivoluzioni dell'Ottocento. La Chiesa meridionale fu a capo dei *movimenti di rivolta violenta* alla modernità e agli obiettivi di superamento del feudalesimo e dei regimi arretrati.

Nelle battaglie sociali in nome del progresso, la Chiesa del sud Italia si è sempre schierata a favore della conservazione del vecchio ordine costituito alleandosi, se del caso, con i Borbone, con i feudatari e addirittura con gli stessi mafiosi, pur di conservare il tradizionalismo. Proprio questo atteggiamento della Chiesa meridionale fu una delle cause della mancata presa di distanza dall'operato dei mafiosi che erano e sono i tradizionalisti per eccellenza, difensori violenti ed armati degli interessi delle classi dominanti e dei valori dell'ordine, della famiglia e della fede in cui la Chiesa si riconosceva.

Nel Sud della penisola non vi furono ostacoli a considerare *conciliabili violenza, prevaricazione e religione*. La Chiesa legittimò e giustificò l'uso della ferocia e dei soprusi per il mantenimento dell'ordine antico: il suo silenzio e la sua condiscendenza verso le ragioni di altri ordinamenti come lo sono le mafie ne hanno legittimato funzioni ed operato.

Con l'Unità di Italia, i processi di laicizzazione dello Stato unitario misero in risalto la potente frattura fra credo religioso e prassi sacramentale; tuttavia, in Sicilia la situazione non fu incrinata dalla modernizzazione. L'osmosi fra il mondo di Chiesa e le *èlites* locali era l'esperienza che ammoniva la borghesia in progressiva ascesa: se quest'ultima voleva acquisire ed espandere la propria legittimazione all'interno della comunità e, di conseguenza, avere la possibilità di controllare la società stessa, allora doveva mantenere vivi i rapporti con la ritualità collettiva. La religione fu dunque in questo periodo storico ancora una volta *piegata alle esigenze dei nuovi ceti* che riuscirono a liberarsi dalle strutture feudali.

Persisteva nella gerarchia la tradizione clericomoderata che rafforzava il clero municipale ed i suoi rapporti con il contesto sociale d'appartenenza. Gli sforzi dei vescovi, animati dalla volontà di superare il cattolicesimo municipale per aprire la strada ad una nuova cristianità con interessi più universali e missionari, non furono sufficienti a realizzare un distacco dalla tradizione religiosa. Non si riuscì a fare a meno di una *religione rituale e personale* perché, per il suo tramite, passava il *supporto civile* del cattolicesimo tradizionale.

Continuando ad attribuire rilievo primario agli interessi particolaristici e familistici, il clero veniva spesso legittimato dai notabili di fronte al nuovo governo liberale e, dal canto suo, la gerarchia riconosceva il ruolo del notabilato. In questa gerarchia era dato rinvenire forme di intesa più o meno segreta con la mafia.

1.5 Il movimento cattolico

I processi di secolarizzazione dello Stato unitario si accentuarono e la Chiesa siciliana venne inserita nel sistema liberale: il clero, professando un apparente odio nei confronti del liberalismo e di uno stato definito acattolico, si fece nella sostanza parte integrante del blocco di potere formato da aristocrazia e borghesia. Con l'eversione dei beni ecclesiastici, molti preti siciliani divennero proprietari di terreni che una volta appartenevano ai corpi religiosi e ricorsero all'impiego di braccianti oppressi.

Le popolazioni della campagna siciliana non si sentivano più rappresentate dai religiosi e trovarono nuovi "profeti" nei socialisti. In questo quadro, non solo i vescovi, ma anche una parte degli ecclesiastici a diretto contatto con il popolo, i preti, si convinse della necessità di inserirsi nella *questione sociale* per poter realizzare una svolta pastorale nel senso di una più intensa evangelizzazione.

Già in occasione del movimento dei Fasci siciliani dei lavoratori (1891- 1894) ⁹, nell'indifferenza generale della Chiesa, alcuni preti compresero che non si poteva più rimanere immobili dinanzi agli interessi sociali delle classi più fragili. Pur condannando la deriva socialista, si sollevarono da più parti denunce contro gli abusi perpetrati ai danni delle classi lavoratrici.

La mobilitazione sociale cattolica guidata dal clero a cui rimase la direzione delle opere sociali conquistò la riforma dei patti agrari e la fondazione di una importante rete di casse rurali.

⁹ I Fasci siciliani furono un movimento di massa che, formatosi in maniera spontanea, fu animato da una volontà di riscatto delle classi meno agiate.

Inizialmente formato dal popolo lavoratore delle città, esso abbracciò ben presto le pretese dei braccianti agricoli che protestavano sia contro la distribuzione delle terre, e dunque delle ricchezze, come risultante dall'esperienza feudale, sia contro lo Stato che appoggiava apertamente la classe benestante senza assicurare quei benefici sociali che erano stati sperati dai ceti più umili.

Il movimento chiedeva delle *riforme* soprattutto in campo fiscale e una più progredita normativa nell'ambito agrario che consentisse una revisione dei patti agrari e una redistribuzione delle terre.

Accanto al clero municipale connotato, come detto a più riprese, da stretti legami familistici e opportunistici con i nuclei di potere, si andò quindi sviluppando un *clero sociale* che, portatore di una profonda coscienza ecclesiale, si rendeva conto di dover slegare la maggior parte dei sacerdoti dalle influenze e dagli interessi particolaristici del loco al fine di realizzare una piena trasformazione religiosa della società.

Con il Patto Gentiloni del 1913, però, si segnò, ancora una volta, la vittoria del *clerico-moderatismo*: sul modello del clero municipale, alla sua base c'era la costante ricerca di un riconoscimento collettivo dell'istituzione ecclesiastica, nel forte convincimento che solo mediante accordi di vertice era possibile ottenere vantaggi per la Chiesa; la paziente e intima formazione delle coscienze richiedeva tempo e ciò era inconciliabile con i regimi autoritari e militaristi che stavano bussando alla porta.

I valori della famiglia, dell'ordine e della fede riacquisiscono la loro antica potenza, rinverdendo i vecchi interessi particolaristici e familistici.

1.6 Il Dio dei mafiosi

I mafiosi sono eccellenti portatori degli appena menzionati valori della tradizione: fede, famiglia ed ordine; questi ultimi, mutuati dalla realtà circostante, vengono però adoperati parassitariamente dagli uomini d'onore per creare *una propria interpretazione del mondo*.

In particolare, per il mafioso, la religione ha rappresentato spesso l'unico insegnamento ricevuto e fatto proprio perciò non deve sorprendere se gli viene spontaneo trarre dal mondo della Chiesa le metafore per identificarsi.

Nel rito di affiliazione è possibile rinvenire un uso spasmodico di linguaggi e simboli presi in prestito dalla religione cattolica, ma di essi si percepisce l'uso distorto rispetto al loro significato originario.

La cerimonia che segnava l'ingresso dell'uomo nella sua "nuova famiglia" veniva chiamata *battesimo*, ma condivideva con il battesimo cattolico e benedetto dal prete nulla di più che il termine. In questa occasione l'adepto era continuamente chiamato a rapportarsi a qualcosa di religioso: un'immagine sacra, un "comandamento", lontani ascendenti religiosi.

In Sicilia l'ingresso nella "nuova vita" prevede che l'iniziato venga presentato agli altri membri della "famiglia" da un uomo d'onore, il cosiddetto *padrino*. Il dito dell'aspirante viene punto ed il suo sangue fatto colare su *un'immagine sacra* mentre costui recita una formula: "Come carta ti brucio, come santa ti adoro, come brucia questa carta deve bruciare la mia carne se un giorno tradirò cosa nostra".

A tal proposito, il giudice Giovanni Falcone affermò che "entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi ad una religione. Non si cessa mai di essere preti. Né mafiosi".

La cerimonia costruisce una sorta di nuova identità per chi viene ammesso all'organizzazione: egli entra a far parte di un ordinamento in cui affetti e interessi si intrecciano e vengono prima di ogni altra cosa, ivi inclusa la famiglia in cui è nato.

All'interno di questo ordinamento vigono delle regole incentrate sui valori morali: nel 2007 nel covo del boss Salvatore Lo Piccolo venne ritrovato un decalogo di doveri e divieti che somigliano ai *dieci comandamenti*. Fra gli altri "si ha il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a Cosa nostra. Anche se c'è la moglie che sta per partorire", "quando si è chiamati a sapere qualcosa si dovrà dire la verità", "non ci si può appropriare di soldi che sono di altri e di altre famiglie" e, per ultimo, "niente affiliazione per chi ha un parente stretto nelle varie forze dell'ordine, oppure chi ha tradimenti sentimentali in famiglia, o chi ha un comportamento pessimo e che non tiene ai valori morali". Sembrano istruzioni d'uso che non si direbbero appartenere ad un'associazione che miete vittime, pratica l'estorsione ed il sequestro di persone.

Parimenti non sembrano essere state abitati da spietati killer i covi in cui essi hanno trascorso il periodo della propria latitanza: una volta varcato l'ingresso di questi luoghi, talvolta assai angusti, le forze dell'ordine hanno trovato Bibbie, Vangeli, quadri religiosi, rosari, collane con crocette e veri e propri altari presso cui i boss ricevevano la comunione e venivano confessati da preti.

L'evocazione della religione era dunque quotidiana per l'uomo d'onore. Nei biglietti dattiloscritti di Bernardo Provenzano, che gli permettevano di tenere collegamenti con il mondo esterno durante la latitanza, erano frequentissimi i richiami alla "Divina Provvidenza" e le sue direttive criminali erano ispirate alle Sacre Scritture.

In una lettera indirizzata ad un prete, Tommaso Buscetta, divenuto poi collaboratore di giustizia, si definiva un cattolico credente la cui vita fu sempre connotata dal *timore di Dio*.

Per anni al vertice della “cupola”, il boss Michele Greco, conosciuto come “il Papa”, scrisse in carcere un memoriale in cui affermò: “Quanto scrivo è Vangelo... Da quando mi sposai, un solo ideale: Dio e la famiglia... La vera giustizia sta nella Bibbia...”¹⁰.

La religione funge anche da modello organizzativo: colui che coordina le diverse famiglie mafiose a capo della “cupola”¹¹ è detto “Papa”; con il termine “parrini”, ossia preti, vengono indicati gli affiliati alla mafia; il riferimento alla religione si rinviene anche nel nome di alcune organizzazioni mafiose come la Sacra corona unita pugliese e la Santa che nacque in seno alla ‘ndrangheta calabrese, a metà degli anni Settanta, con il compito di conferire con imprenditori e uomini di potere che non facevano parte dell’organizzazione criminale.

Mentre nei rapporti con la società la religione serviva ai clan mafiosi per diffondere il proprio potere senza incontrare ostacoli e, anzi, riscontrando benevolenza e riconoscimento da parte del popolo, la religione che quotidianamente si rinviene nell’intimo dei mafiosi è legata *all’opportunità di vedere Dio e i santi schierati dalla propria parte*: il cognato di Totò Riina, Leoluca Bagarella, era un uomo assai religioso che prima di assassinare la sua vittima esclamava quasi a sua discolpa: “Dio sa che sono loro che vogliono farsi uccidere e che io non ho colpa”¹².

Gigino Lavardera, anche una volta divenuto killer della mafia continuò a confessarsi ed era solito recarsi in Chiesa la sera prima di un omicidio per uscirne qualche minuto dopo rassicurato. Il collaboratore di giustizia Francesco Paolo Anzelmo confidò ai magistrati: “Magari le sembrerà assurdo, ma io dopo un omicidio me ne ieva in chiesa a dumannari pirduno ‘o Signuri... quindi era una cosa che a me mi dava la forza di continuare”¹³.

Padre Nino Fasullo commentò “al diritto di uccidere soggiace, surrettizia, una teologia fondata sull’assunzione dal punto di vista di Dio, che il mafioso ritiene essere quello da lui immaginato. Il risultato della teologia che conferisce al mafioso il diritto di

¹⁰ F. Viviano, *Michele Greco. Il memoriale*. Aliberti, Reggio Emilia 2008, p. 108.

¹¹ Cupola o commissione interprovinciale o commissione regionale sono espressioni adoperate nel linguaggio mafioso per indicare l’organo di direzione e coordinamento di Cosa nostra. La cupola riunisce i capi dislocati nelle diverse province siciliane.

¹² A. Caruso, *Perché non possiamo non dirci mafiosi*, Longanesi, Milano 2002, p. 137.

¹³ A. Dino, *La mafia devota*, Laterza, Roma- Bari 2008, p. 115.

uccidere non è tanto di abbassare Dio al livello del mafioso, ma di sollevare il mafioso al piano di Dio”¹⁴.

Il Dio prospettato dagli uomini di mafia è sì onnipotente, ma non misericordioso, è un Cristo vendicativo, più che “Padre” è un “padrino” accessibile ai suoi uomini di fiducia che, come lui, sono forti solo della loro dedizione e del loro amore.

Dio è costruito dal mafioso a sua immagine e somiglianza in un articolato gioco di proiezioni a misura dei propri peccati: dunque Cristo sarà capace di riconoscere l’umanità innata dei mafiosi e di distinguere fra il comune delitto compiuto per meri interessi e il delitto di mafia dettato invece da superiori necessità.

Il Dio dei mafiosi sarà in grado di comprendere la necessità di uccidere per giustizia perché se si vuole il bene di molti bisogna passare per il male di alcuni. Ed è questo il pensiero ricorrente dei serial killer affiliati al gruppo mafioso: se la mafia è nata per l’amministrazione della giustizia allora quest’ultima si realizza passando dal male per conquistare il bene comune.

2. I rapporti fra Chiesa e mafia

2.1 Introduzione

I rapporti fra Chiesa e mafia sono assai risalenti nel tempo. Già nel 1838 Pietro Ulloa, procuratore del Re a Trapani, registrò in un documento ufficiale come “non vi è impiegato in Sicilia che non sia stato prostrato al cenno di un prepotente e che non abbia pensato a tirar profitto al suo ufficio. Vi ha in molti paesi delle fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senza altro legame che in quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete”¹⁵.

Nel 1876, quanto anticipato da Ulloa trovò conferma nella celebre relazione “Inchiesta in Sicilia” di Leopoldo Franchetti, filantropo e studioso meridionalista, e Sydney Sonnino, allora politico e giornalista. Si trattava di un documento in cui venivano indagate ed analizzate le condizioni socio- economiche dell’isola dopo l’Unità d’Italia; il

¹⁴ A. Dino, in M. Mareso; L. Pepino (a cura di), *Nuovo dizionario di mafia e antimafia*, Ega, Torino 2008, p. 467.

¹⁵ Giuseppe Carlo Marino, *Storia della mafia*, Newton Compton editori, Roma 1998, cit., p. 18.

materiale raccolto mise in evidenza come i mafiosi erano “facinorosi della classe media” cui appartenevano, inevitabilmente, anche i preti.

Tra 1874 e 1876 la polizia pose la sua attenzione su un elevato numero di associazioni cattoliche per i loro rapporti con la mafia ¹⁶.

E con il passare degli anni, nonostante la maggior consapevolezza del fenomeno mafioso, si rinvennero ancora paradossali legami fra uomini di Chiesa ed esponenti di spicco della mafia siciliana. Già nel 1964 la polizia si interessò a frate Giacinto, ucciso nel 1980 nella sua cella del Monastero Santa Maria del Gesù a Palermo. Proprio quella cella avrebbe ospitato il latitante Luciano Liggio, facendo di frate Giacinto il suo protettore. Liggio, grazie ad una “soffiata”, evitò di essere catturato, ma la cella del frate venne perquisita e in quell’occasione furono trovati una rivoltella e circa quattro milioni di lire.

Oltre a Liggio, il religioso annoverava fra le sue frequentazioni anche la famiglia palermitana dei Bontate di cui era divenuto confessore. Dalle indagini emerse che Fratello Giacinto riceveva solamente gente che gli chiedeva favori e si prodigava a fare raccomandazioni. Ma mai nessuno dei suoi confratelli ebbe da ridire sulle sue particolari frequentazioni che ne decisero l’omicidio. Il movente di quest’ultimo venne individuato quando, l’anno successivo, l’intera famiglia Bontate venne sterminata in occasione della seconda guerra di mafia: l’uccisione del frate fu, dunque, un segnale mandato al clan palermitano di cui Giacinto era padre spirituale.

Era il 1997 quando padre Frittitta venne arrestato ¹⁷. Egli aveva celebrato la messa, due volte a settimana, presso il covo di Pietro Aglieri, uno dei più spietati componenti della fazione corleonese; aveva confessato e comunicato l’Aglieri durante la sua latitanza e, per stessa ammissione del padre, lo aveva dissuaso dalla collaborazione con i magistrati, perché “pentirsi ed accusare gli altri non è da cristiani”. Dietro queste parole di Frittitta si celavano gli intenti dei luogotenenti del boss mafioso che temevano per il proprio arresto se solo quest’ultimo si fosse pentito.

¹⁶ Diego Gambetta, *La mafia siciliana*, Einaudi tascabili, 1994, cit., p. 56.

¹⁷ Padre Mario Frittitta viene arrestato il 4 novembre 1997 a Palermo con l’accusa di favoreggiamento nei confronti del boss Pietro Aglieri ritenuto coinvolto nelle stragi in cui rimasero uccisi i giudici Falcone e Borsellino. Frittitta venne condannato e poi assolto perché ha commesso i fatti nell’esercizio di un diritto, quello del segreto professionale disciplinato dall’art. 200 c.p.p.

Dopo la scarcerazione del carmelitano Frittitta, il padre provinciale dell'Ordine Agostino Cappelletti rilasciò un'intervista da cui traspariva l'ostilità per i pentiti di legge, per gli organi giudiziari e per i fratelli che la pensavano diversamente, i cosiddetti preti "politicizzati". Cappelletti lasciò inoltre intendere che i religiosi si sentivano perseguitati dall'ordinamento civile per il loro tentativo di avvicinare i mafiosi a Dio.

Sfugge, però, completamente al padre provinciale che ad essere criticata non era la presenza della Chiesa anche nei luoghi più abietti della società, bensì la modalità di questa presenza e la frequentazione di soggetti ricercati dalla giustizia senza scagliare contro di essi una condanna chiara e totale per le loro azioni.

Come si è visto nella vicenda di fra Giacinto, il ricovero nei conventi dei latitanti è una tradizione risalente nei decenni.

Le mura dell'Eremo della Madonna del Rosario di Tagliavia, in Sicilia, hanno visto intrecciarsi la vita di frati e mafiosi. Nel 1940, in questo convento, due frati furono uccisi da un eremita del santuario, frate Giovanni che, resosi latitante, venne ospitato da diversi campieri mafiosi.

Nel corso delle indagini sul caso di fra Giovanni, è emerso chiaramente che i malavitosi del Corleonese avevano a che fare con il convento di Tagliavia, per esercitare il proprio controllo su un vasto territorio strategico per i loro affari criminali. D'altra parte, era chiaro che la mafia, fortemente radicata nella zona, aveva fornito protezione all'omicida durante la sua latitanza.

Già nel 1937 il boss mafioso Melchiorre Allegra qualificò, dinanzi alle forze dell'ordine, il superiore dell'eremo frate Tantillo come "uomo d'onore": così gli era stato presentato anni prima il guardiano dell'eremo che, durante il processo, si scoprì aver incitato fra Giovanni all'omicidio dei due confratelli.

Emblematico è poi il caso del santuario di Polsi in Calabria, divenuto la sede della riunione del crimine della 'ndrangheta. Ogni anno, la prima domenica del mese di settembre, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della montagna cui è dedicato il santuario, la 'ndrangheta prende le decisioni più importanti che riguardano gli assetti organizzativi proprio ai piedi della statua della Madonna.

Della cerimonia si hanno notizie risalenti già al 1894. Enzo Ciconte afferma che: "Per antica tradizione, una concessione risalente al tempo dei Borbone, si consentiva l'accesso al santuario anche agli uomini armati, anche se sprovvisti di un regolare porto

d'armi. Capitava così che ogni anno, al termine della festa per la Madonna di Polsi si rinvenissero tra i boschi uno o più cadaveri. Erano persone condannate dal tribunale della 'ndrangheta, che teneva lì proprio in quell'occasione il raduno annuale dei capi- bastone ed emetteva le sue sentenze inappellabili”¹⁸.

Nel 2009 fu eletto capo-crimine¹⁹ Domenico Oppedisano in occasione di una riunione registrata dai carabinieri. Ancor prima, nel 1999, il questore di Reggio Calabria rilevò come a Polsi si davano appuntamento i boss della 'ndrangheta. La Chiesa locale non aveva visto di buon grado le intromissioni della polizia nelle “cose di fede”; inoltre, in quasi un secolo di immutata tradizione, non si è mai levata l'iniziativa degli ecclesiastici per prendere le distanze dall'utilizzo fuorviato del santuario.

2.2 *Il tempo del silenzio*

Occorre indagare quali sono stati i motivi del secolare silenzio che la Chiesa ha riservato al tema delle mafie.

Innanzitutto, bisogna considerare che, fino alla seconda metà del secolo scorso, era tutt'altro che infrequente trovare esponenti del basso clero imparentati con i responsabili dei crimini di mafia. La base sociale da cui venivano reclutati i preti era la stessa a cui apparteneva il mafioso: ne derivò che, il fatto di provenire dalla medesima famiglia e di vivere spesso sotto lo stesso tetto, ha portato i preti a non percepire alcun fastidio o imbarazzo per l'operato dei propri parenti.

Vivevano con Calogero Vizzini i due fratelli preti che erano inevitabilmente a conoscenza dei misfatti del boss di Villalba. Mai ebbero da obiettare e anzi si adoperarono per procurare delle prove per scagionare il fratello quando venne arrestato: si trattava perlopiù di testimonianze di alti prelati sulle sue “virtù cristiane”.

In occasione dei funerali di don Calò, il fratello dettò le parole di un manifesto funebre da cui emergeva con prepotenza come Chiesa e mafia potevano convivere anche all'interno della stessa abitazione: “Nemico di tutte le ingiustizie, umile con gli umili, grande con i grandi, dimostrò con le parole e con le opere che la mafia sua non fu

¹⁸ Enzo Ciconte, *'Ndrangheta dall'Unità ad oggi*, Laterza editori, 1992, cit., pp. 253-254.

¹⁹ Capo- crimine è un ruolo di vertice nella 'ndrangheta. Colui che lo ricopre organizza le azioni criminose e ha il compito di decidere in merito alla risoluzione delle guerre di sangue fra le diverse 'ndrine.

delinquenza, ma rispetto della legge, difesa di ogni diritto, grandezza d'animo. Fu amore²⁰.

Pietro Aglieri, figlioccio di Provenzano, è stato il più colto dei boss: egli studiò al seminario arcivescovile di Palermo e al liceo diocesano di Monreale. Aveva un cugino prete, padre Ignazio Aglieri che, in occasione di un'intervista rilasciata a "Famiglia Cristiana", definì il cugino come un uomo probabilmente rovinato dalle cattive amicizie, ma precisò che non poteva credere che lui, troppo spirituale e legato a Dio, avesse commesso stragi spietate.

L'Italia uscì sconfitta dalla seconda guerra mondiale e l'intero Paese andava ricostruito. In occasione della Conferenza di Jalta del 1945, si decise la divisione del mondo in zone di influenza: vi era la zona di influenza sovietica, rappresentata sostanzialmente dai Paesi dell'Est del continente, e la zona di influenza anglo-americana. Proprio sotto quest'ultima viene formalmente collocata l'Italia, nonostante la sua posizione strategica dal punto di vista territoriale e politico: per quanto concerne il primo aspetto, la penisola italiana si trovava assai vicina ai confini del blocco sovietico; sotto il secondo profilo occorre segnalare che in Italia esisteva un forte partito comunista, con segretario Palmiro Togliatti.

Egli, nell'aprile del 1944, mise in atto un'iniziativa il cui impulso proveniva dall'URSS, Paese in cui Togliatti si era stabilito dal 1934. Tornato in Italia, egli compì la cosiddetta svolta di Salerno: i comunisti andarono al governo, insieme a tutte le altre forze antifasciste per la creazione di un esecutivo di unità nazionale che, partecipato da tutte le forze politiche appartenenti al comitato di liberazione nazionale²¹, avrebbe temporaneamente accantonato la questione istituzionale. Così facendo egli fece del PCI un partito estremamente forte, autorevole e con grandi legami di massa.

Nella costante ricerca di riconoscimento sociale e pubblico della Chiesa, il nemico più pericoloso è incarnato dall'ideologia socialista e comunista che escludeva l'esistenza

²⁰ Giuseppe Carlo Marino, *I padrini*, Newton Compton editori, 2008, cit., p. 246.

²¹ Il comitato di liberazione nazionale, fondato il 9 settembre 1943, ha coordinato la resistenza in Italia avendo come obiettivo quello di opporsi all'occupazione tedesca e nazifascista in Italia. Esso era composto dai rappresentanti di partiti di diversa estrazione politica ed ideologica: Partito Comunista Italiano, Democrazia Cristiana, Partito d'Azione, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e Partito Democratico del Lavoro.

stessa della religione. Impegnati a dimostrare tutte le incoerenze ed ambiguità del nemico ideologico nei confronti del fatto religioso, i vescovi non prestarono altrettanta attenzione alla mentalità mafiosa che, apparentemente, non intaccava il potere della Chiesa nei cui confronti anzi mostrava assoluto rispetto.

Nell'immediato periodo postbellico crebbe la preoccupazione dei vescovi per la tenuta dei valori religiosi che si ritenevano minacciati dal laicismo e socialcomunismo.

Nel 1943 nacque il partito politico della Democrazia Cristiana che ha occupato un ruolo di primaria importanza nel cattolicesimo italiano, oltre che nella storia della società italiana complessivamente intesa. Si deve a monsignor Montini²² un forte impegno per far confluire tutte le esperienze più significative del cattolicesimo italiano in questa formazione, contrastando la loro dispersione in altre proposte politiche, dai cristiano-sociali ai cattolici comunisti. È immediatamente percepibile, dunque, quanto la DC abbia ricavato da questo rapporto con la Chiesa, a cominciare da un diffuso consenso elettorale.

Il partito democratico-cristiano ambiva ad un progetto politico di assorbimento delle forze anticomuniste della società, ivi incluse quelle mafiose che potevano giocare un ruolo decisivo nell'arginare possibili esperienze rivoluzionarie della sinistra comunista.

Data la consistenza del fenomeno, è difficile credere che i vescovi non conoscessero la volontà di inserire rappresentanze mafiose all'interno del partito. Non vi furono segnali o gesti di disaccordo, perché la priorità era quella di creare una grande barriera contro l'avanzamento del comunismo. Senza che i protagonisti cattolici mostrassero riluttanze o resistenze della fede cristiana, il giudizio di accettazione o rifiuto delle forze mafiose ruotava attorno ad una mera valutazione di opportunità politica.

Emblematica in tal senso è l'affermazione di don Stilo. Quest'uomo di Chiesa godette sempre del sostegno della DC; nei suoi confronti non vennero mai presi provvedimenti, neppure dopo le condanne in diversi processi che lo vedevano affaccendato in rapporti con le 'ndrine della zona di Africo, in Calabria.

Ebbene, in occasione di una riunione con i preti della diocesi don Stilo, appena sentì pronunciare il termine mafia affermò con toni accesi che: *“La mafia non esiste,*

²² Nel periodo storico che si va trattando, monsignor Battista Montini era sostituto della Segreteria di Stato e lavorava a diretto contatto con il segretario di Stato Eugenio Pacelli, divenuto nel 1939 Papa con il nome di Pio XII.

l'hanno inventata i comunisti per confondere la povera gente"²³; il vescovo li presente non obiettò alcunché.

Nel frattempo, le lotte contadine del secondo dopoguerra furono per la prima volta organizzate e dirette dai sindacati socialisti e comunisti, da uomini della DC, da repubblicani che erano interessati a cambiare la realtà delle campagne del Meridione. In quest'occasione, il movimento di contadini avanzò le proprie pretese non contro lo Stato bensì con l'aiuto e l'autorevolezza di uomini dello Stato.

I proprietari terrieri, di fronte alla minaccia delle masse organizzate, si allarmarono e non esitarono ad appellarsi alla mafia, che divenne il braccio armato di un'offensiva anticomunista per colpire coloro che erano schierati in prima fila in quelle lotte nelle campagne.

Nel maggio del 1947, all'indomani della vittoria delle sinistre alle elezioni regionali siciliane, presso Portella della Ginestra²⁴, si recarono in occasione della Festa del lavoro moltissimi lavoratori e sindacalisti.

Quell'anno, un'occasione di festa si trasformò nella prima strage dell'Italia repubblicana: la banda di Salvatore Giuliano²⁵ colpì a morte decine di persone e ne ferì altrettante. L'eccidio rappresentò il culmine di un'offensiva agraria e mafiosa che aveva come obiettivo quello di colpire il movimento contadino che reclamava il cambiamento degli assetti economici e sociali esistenti nelle campagne siciliane.

²³ Attilio Bolzoni, *Parole d'onore*, Rizzoli, 2008, cit., p. 108.

²⁴ Portella della Ginestra è una località montana situata nel comune di Piana degli Albanesi, nella città metropolitana di Palermo. I lavoratori erano soliti riunirsi il primo maggio, per celebrare la Festa del lavoro, ai piedi di un masso da cui teneva i suoi comizi, in epoca fascista, il sindacalista socialista Nicola Barbato. Egli fu uno dei massimi protagonisti del socialismo siciliano della seconda metà dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Fra i fondatori e dirigenti del movimento dei Fasci Siciliani dei Lavoratori, del Barbato è stato conservato a Portella della Ginestra il cosiddetto "sasso di Barbato"; da questo masso egli teneva i suoi discorsi che inneggiavano al miglioramento delle misere condizioni sociali ed economiche dei lavoratori e delle loro famiglie.

²⁵ Salvatore Giuliano era una sorta di bandito sociale: compiva i propri crimini mosso dalla propria estrazione sociale; si rese voce di categorie svantaggiate e deboli della società e per questo motivo divenne una sorta di idolo per molti giovani che a lui si ispirarono.

Giuliano ebbe la capacità di muoversi lungo una linea molto spericolata che lo portò ad essere il braccio armato della proprietà terriera che in quegli anni era chiamata a fronteggiare la prima vera mobilitazione dei contadini guidati dai sindacalisti.

In anni più recenti Tommaso Buscetta, il primo mafioso ad abbattere il muro dell'omertà, racconterà che Salvatore Giuliano gli venne presentato come "uomo d'onore" durante una riunione con il boss di Ciaculli Michele Greco. Anche un altro uomo di mafia, divenuto poi collaboratore di giustizia, Gaspare Mutolo, nel 1992 dichiarerà di aver saputo che della banda di Giuliano solo quest'ultimo era "uomo d'onore"; il bandito ed i suoi compagni operavano sotto lo stretto controllo di alcuni capi- mafia della zona.

Il messaggio dell'attacco era chiaro: provocare la reazione armata del PCI che avrebbe suscitato lo sdegno delle masse che dal 1944, come visto, avevano aderito al partito. Lo scioglimento del partito comunista, sulla falsariga di quanto avvenuto in Grecia, non venne raggiunto: il PCI rispose sul piano politico e non già su quello armato.

A proposito della strage del maggio 1947, il cardinale Ernesto Ruffini scrive che era "inevitabile la resistenza e la ribellione di fronte alle prepotenze, alle calunnie, ai sistemi sleali e alle teorie antiitaliane e anticristiane dei comunisti"²⁶.

Da una lettera scritta al Papa, emerge che nelle parole del Ruffini non c'è alcuna voce religiosa rispetto ai molteplici attacchi ai danni dei comunisti; si preoccupava, invece, di sottolineare quanto fosse necessario mantenere l'ordine e far rispettare la legge: "Come vescovo, non posso certamente approvare le violenze da qualunque parte provengano; ma è un fatto che la reazione all'estremismo di sinistra va prendendo proporzioni impressionanti. [...]"²⁷.

In vista delle elezioni del 1948, la campagna elettorale si caratterizzò come uno "scontro di civiltà" quella occidentale e quella orientale; si era chiamati a votare per la scelta del campo ideologico e del modello di società e di sviluppo economico che l'intero Paese avrebbe dovuto seguire.

I toni utilizzati dagli schieramenti erano aspri, netti, provocatori e privi di alcuna sfumatura.

La DC, in quell'occasione, contò sull'appoggio delle autorità ecclesiastiche che misero in piedi un programma propagandistico organizzato; lo stesso Papa Pio XII, nel suo messaggio del Natale 1947, affermò che la questione delle elezioni si risolveva "nell'essere con Cristo o contro".

Anche la mafia, consapevole dell'ormai imminente tramonto del movimento separatista siciliano²⁸, fece confluire i propri cospicui voti verso la DC di cui erano esponenti importanti uomini di Sicilia come il ministro dell'Interno Mario Scelba.

²⁶ Umberto Santino, *Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile*, Editori Riuniti, 2000, cit., p. 180.

²⁷ Lettera al Papa, 29.6.1947, cit. da F.M. Stabile, *La Chiesa nella società siciliana*, Sciascia Editore, Caltanissetta- Roma 1992, cit., p. 265.

²⁸ Il movimento separatista siciliano, anche detto indipendentismo siciliano, fu un movimento politico operativo in Sicilia fra il 1942 e il 1951 che mirava alla realizzazione di uno Stato siciliano separato dallo Stato italiano.

L'intento di Cosa nostra, in particolare, era quello di far posizionare uomini vicini alla propria organizzazione all'interno dei quadri dirigenti del potere politico e di acquisire una sorta di credito da esigere in futuro, secondo la logica del "do ut des": i mafiosi avrebbero dato il proprio sostegno al partito democristiano, ma quest'ultimo avrebbe dovuto garantire loro, in seguito alla vittoria elettorale, l'intervento negli appalti pubblici per la realizzazione delle nuove infrastrutture degli anni Cinquanta.

Il nemico ideologico occupava tutta l'attenzione dei proprietari terrieri, della DC e della Chiesa che, in questa comune lotta, non valutò attentamente i seri pericoli per sé stessa e per la società siciliana. Il sostegno anticomunista della mafia era utile alla Chiesa e fecero comodo i voti provenienti dai mafiosi che vennero bene accolti dai dirigenti della DC in occasione delle elezioni politiche del 1948, le prime della giovane Repubblica italiana.

La Democrazia Cristiana si aggiudicò la maggioranza assoluta: si trattò di un *unicum* nella storia repubblicana dell'Italia. Alcide de Gasperi ed il suo partito divennero il punto di riferimento per l'elettorato anticomunista. Il temibile pericolo di sinistra era stato messo a tacere e la mafia non avrebbe più dovuto tornare utile alla DC che, tuttavia, come la storia ha dimostrato, non ne prese mai definitivamente le distanze.

Nel contesto della chiamata alle urne, quando ci fu in gioco la "partita per la civiltà", la Chiesa, pur consapevole dell'esistenza delle mafie, mantenne il silenzio su di esse. Il vescovo di Caltanissetta, monsignor Jacono, sostenne il conosciutissimo capomafia di Mussomeli, Genco Russo, per farlo entrare nella Democrazia Cristiana.

La vicenda è ben raccontata dallo storico Marino nella sua opera "I padrini"²⁹. Allorché Genco Russo venne presentato come aspirante democristiano ai cattolici riuniti sotto gli occhi del vescovo Jacono, le perplessità riservate alla questione dal politico Giuseppe Alessi, anch'egli presente, vennero troncate sul nascere dalle parole del cavalier Benintendi che rivolgendosi ad Alessi affermò: "Lei sa che i comunisti usano tali violenze contro i nostri, da non consentire loro nemmeno le libere manifestazioni, i cortei. Ebbene, abbiamo bisogno della protezione di persone forti per fermare le violenze dei comunisti...". Con il benestare del suo vescovo, il criminale mafioso Giuseppe Genco Russo divenne così nel 1944 il primo padrino della DC.

²⁹ Giuseppe Carlo Marino, *I padrini*, Newton Compton editori, 2008, cit., pp. 256- 257.

Ancora nel 1963 esponenti di spicco della Chiesa locale affermarono che la mafia non era mai esistita. Questo è l'anno in cui a Ciaculli, il 30 giugno, un'autobomba era stata fatta esplodere uccidendo cinque carabinieri e due militari. La località del palermitano era all'epoca sotto il controllo della temibile famiglia dei Greco che si trovava a combattere una guerra di mafia contro i La Barbera; di questa lotta, l'esplosione dell'automobile è una delle manifestazioni più cruente.

Il silenzio dei rappresentanti delle forze sociali e di quelle ecclesiastiche serbato di fronte alla minaccia mafiosa venne rotto dalla solitaria denuncia della Chiesa valdese.

Il pastore valdese di Palermo, Panascia, fece tappezzare le strade della città con un manifesto in cui, oltre ad essere condannata la strage, veniva auspicata l'intensificazione delle misure per reprimere gli atti di criminalità che frequentemente insanguinavano le strade di Palermo e dintorni.

Il documento voleva costituire una prima bozza per sollecitare l'impegno delle comunità cristiane, a cominciare dalla Chiesa cattolica che, però, non era pronta ad accogliere il messaggio di quella valdese.

A fronte del silenzio mantenuto sulla strage dall'arcivescovo di Palermo, Ernesto Ruffini, una lettera gli venne recapitata dal sostituto segretario di Stato vaticano, Angelo dell'Acqua. La missiva fu ispirata dal neo- eletto Papa Paolo VI e in essa, partendo dal manifesto dei valdesi, si segnalò al cardinale Ruffini l'opportunità di promuovere anche dalla parte ecclesiastica un'azione di istruzione e di riforma morale, per scindere la mentalità mafiosa da quella religiosa. Il segnale di novità è rappresentato dal fatto che la Segreteria di Stato vaticana ripudia direttamente la consapevole omissione della Chiesa di Palermo.

Nella sua risposta al Segretario di Stato vaticano, nell'agosto 1963, Ruffini affermò: "Mi sorprende alquanto che si possa supporre che la mentalità della cosiddetta mafia sia associata a quella religiosa. È una supposizione calunniosa messa in giro, specialmente fuori dall'isola di Sicilia, dai socialcomunisti, i quali accusano la democrazia cristiana di essere appoggiata dalla mafia"³⁰.

L'arcivescovo si mise dunque sulla difensiva, ribadendo che la sua Chiesa era a posto con la propria coscienza, non aveva nulla per cui rimproverarsi.

³⁰ La risposta del cardinale Ruffini si trova richiamata da Francesco Michele Stabile in *Segno*, 1989, 2, pp. 85 e ss.

Nella Pasqua dell'anno successivo, Ruffini scrisse una nota pastorale rivolta ai fedeli, al clero e ai siciliani tutti in cui affermava sì l'esistenza di una mafia ma ridotta e sminuita a mera "delinquenza comune alimentata da giovinastri disoccupati"; la preoccupazione che lo animava era quella di difendere il volto della Sicilia da ogni ricostruzione che la relegava a centro di ogni male.

Il magistero di Ruffini si è protratto per un ventennio nell'aspro periodo della Guerra Fredda; questo è un dato da tenere in considerazione, per provare a comprendere la controversa figura del cardinale. Egli fu protagonista delle intransigenti prese di posizione contro il nemico da distruggere e probabilmente il suo forte convincimento anticomunista ne ha condizionato la vista, impedendo una attenta lettura della realtà della Sicilia pesantemente influenzata dalle ingerenze mafiose.

La necessità di realizzare alleanze anticomuniste, servendosi anche di gruppi meno aperti alla modernità, come sono le mafie, riaccese in Sicilia quelle estrinsecazioni più lampanti della religiosità municipale: la ricerca di legittimazione pubblica, gli interessi particolaristici e familistici, il metodo clientelare.

È il 1960 quando a Mazzarino, comune dell'entroterra siciliano, i carabinieri arrestano quattro frati dell'ordine dei Cappuccini accusati del tentativo di omicidio ai danni di un vigile urbano che stava indagando proprio sulle azioni criminose dei religiosi di Mazzarino. L'inchiesta rivelò che, sin dal 1956, i frati indagati si erano resi autori di innumerevoli estorsioni e ricatti. Il processo si concluse con la condanna per due dei frati, padre Agrippino e padre Venanzio.

In questo caso mediatico e giudiziario, in cui religiosi finirono in cella, il dato più lampante fu che l'autorità ecclesiastica si schierò nettamente al fianco dei religiosi, non prendendo le distanze dal loro operato e finendo così per essere coinvolta nelle responsabilità dei frati.

L'atteggiamento dei vescovi in occasione dei fatti di Mazzarino lasciò perplessi. Essi erano perlopiù preoccupati dei riflessi che la vicenda avrebbe avuto sulla comunità dei fedeli e sulle elezioni amministrative che si sarebbero svolte nell'autunno. Non colsero l'occasione per mandare un esplicito segnale di condanna verso la passività di gran parte del clero di fronte al potere mafioso e un messaggio di assoluta incompatibilità fra vangelo e lupara. Nell'aula del tribunale, il superiore del convento, padre Carmelo, aveva affermato che: "Chi tace campa, chi parla muore".

L'arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini, in occasione della scarcerazione dei frati prima della condanna definitiva, scrisse a Giovanni XXIII che i padri di Mazzarino erano stati vittime di una campagna denigratoria dei comunisti contro la Chiesa.

È il 1974 quando don Agostino Coppola celebra il matrimonio del latitante Riina con Ninetta Bagarella. Il parroco di Carini è nipote del narcotrafficante italoamericano Frank Coppola e venne presentato ad Antonino Calderone, divenuto poi collaboratore di giustizia, come “uomo d'onore” della famiglia di Partinico.

Nel maggio del 1974, don Agostino venne arrestato e nella sua abitazione gli inquirenti trovarono cinque milioni di lire provenienti dal riscatto pagato per la liberazione di Emilio Baroni, industriale sequestrato a Lodi nel marzo dello stesso anno.

Il parroco era in stretti rapporti con Luciano Liggio e proprio con il potente boss di Cosa nostra venne processato nel 1976 per aver concorso nel sequestro del giovane conte Luigi Rossi di Montelera. La famiglia di quest'ultimo aveva ricevuto da Palermo una lettera dai rapitori che indicavano in don Agostino Coppola colui al quale versare il riscatto che sarebbe poi stato consegnato all'Anonima.

L'inchiesta a suo carico fece emergere che in quegli anni il parroco fu mediatore in tutta una serie di altri sequestri di persona a scopo di estorsione che l'Anonima sequestrò di Liggio, legata ai Corleonesi, perpetrò ai danni di imprenditori lombardi.

Dopo essere stato condannato a quattordici anni di reclusione per il sequestro Montelera, l'anno successivo, nel 1977, ricevette una seconda condanna per estorsione ai danni di un allevatore.

Nel maggio dello stesso anno il parroco, sospeso dal Vaticano solo all'inizio degli anni Ottanta, fu imputato nel processo che riguardava il sequestro dell'ingegnere Luciano Cassina, figlio di un appaltatore di lavori pubblici molto conosciuto nel palermitano. In questo caso venne assolto per insufficienza di prove anche grazie all'intervento del vescovo di Monreale, Mingo, il quale affermò in una propria lettera destinata alla Corte di aver richiesto lui stesso l'intervento del prete in qualità di mediatore. Così, il vescovo mostrò di essere a conoscenza dei rapporti che don Coppola aveva con i criminali di quel tempo³¹.

³¹ Giuseppe Savagnone, *La chiesa di fronte alla mafia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, p. 91.

2.3 Il tempo della parola

Nella generale perpetuazione di forme più o meno velate di intesa fra esponenti dell'alto e basso clero locale e uomini di mafia, ci fu un momento in cui iniziarono a farsi sentire voci timide ed isolate che si levarono dal silenzio.

Tuttavia, "il silenzio come eccezione e non come regola" non è stata una ambizione immediatamente condivisa. La denuncia del male insito nell'organizzazione mafiosa non è stata affatto semplice, lineare e netta: nella Chiesa continuavano a convivere posizioni radicalmente opposte.

Fra l'altro, il grande corpo della Chiesa ufficiale perseverò nella secolare timidezza e sottovalutazione del fenomeno mafioso, restando spesso inattivo di fronte alle esigenze di preti che, invece, ritenevano già maturi i tempi per rompere il muro del silenzio.

Occorreranno anni prima di vedere la Chiesa nella sua interezza schierarsi all'unisono a favore della verità.

L'inizio dell'evoluzione della pastorale antimafia viene dai più fatto risalire al 1944 quando la Conferenza Episcopale Siciliana, in una lettera collettiva, scomunicò tutti coloro che si rendevano autori di rapine e di omicidi ingiusti e volontari.

Tale condanna fu incentrata dunque su singoli atti di violenza posti in essere anche, ma non solo, dai mafiosi. La parola "mafia" non fu esplicitata e in questo consistette il limite del messaggio dell'episcopato siciliano: rimaneva "incensurata" la realtà di tenuta sociale della mafia che era vista come neutra.

Nel 1952 i vescovi siciliani, con il decreto n. 171 del Sinodo regionale siciliano, confermano la scomunica per coloro che si fossero macchiati di rapina ed omicidio volontario, fossero mandanti, esecutori o cooperatori; la scomunica sarebbe stata comminata dall'ordinario del luogo del reato.

Nel 1970, dopo la morte del cardinale Ruffini e dopo una breve reggenza dell'arcivescovo Francesco Carpino, Papa Paolo VI invia a Palermo Salvatore Pappalardo. Egli è stato il testimone più significativo della svolta della curia palermitana nei confronti del fenomeno mafioso.

Gli anni del suo magistero furono anche gli anni più cruenti che la Sicilia si trovò a vivere: la seconda guerra di mafia lasciò innumerevoli vittime sulle strade ma iniziarono a cadere sotto i colpi della mafia anche molti uomini di Stato.

Fra questi, il 3 settembre 1982, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie e all'autista Domenico Russo. Il giorno successivo, al cospetto delle salme e dei loro parenti, alla presenza del Presidente della Repubblica Pertini, dall'altare si levò una dirompente denuncia dell'arcivescovo Pappalardo: “Dobbiamo prendere sempre più coscienza, ognuno per la parte e per le responsabilità che lo riguardano, di quanto presenti, forti, e tracotanti siano le forze del male che operano nella nostra società per tutelare e difendere i loschi interessi di potenti fazioni variamente denominate terrorismo, camorra, mafia, che possono ormai permettersi di affrontare apertamente lo Stato, offendere ed umiliare le sue istituzioni, colpire i suoi uomini migliori”.

Prosegue poi con un ammonimento per le istituzioni: “Mentre così lente ed incerte appaiono le mosse e le decisioni di chi deve provvedere alla sicurezza e al bene di tutti, siano privati cittadini che funzionari che autorità dello Stato medesimo, quanto mai decise, tempestive e scattanti sono le azioni di chi ha mente, volontà e braccio pronti per colpire. Sovviene e si può applicare una nota frase della letteratura latina «Dum Romae consulitur ... Saguntum expugnatur»: mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto ma Palermo. Povera Palermo!”³².

La figura di Pappalardo, per il tramite di questa potente omelia, resta indissolubilmente legata al tormentato movimento dell'antimafia e al processo di rinnovamento della Chiesa siciliana e italiana in genere. Ma l'etichetta di “cardinale antimafia”, con cui venne definito dai media, stava stretta all'arcivescovo tanto che più tardi ne prenderà le distanze.

Secondo il saggista Saverio Lodato, dopo le parole di Pappalardo si era creato il contesto storico ideale per occuparsi una volta per tutte della mafia. Ma la Chiesa siciliana si limitò a ribadire quanto aveva già affermato in passato: la scomunica per gli omicidi, sancita nel 1944, venne estesa ai mafiosi e al loro rendersi autori di specifici atti

³² Salvatore Pappalardo, *Da questa nostra isola. Discorsi e omelie*, Mondadori, Milano 1986, pp. 50-52.

riprovevoli; la scomunica continuava, invece, a non colpire l'adesione all'organizzazione, la collusione e la condivisione dei fini criminali. Lo stesso Papa Wojtyła, dopo essersi recato in Sicilia, non disse una parola in merito alla mafia.

La mafia rispose alle parole di quel vescovo che era entrato in rotta di collisione con l'organizzazione criminosa: i detenuti dell'Ucciardone, il carcere palermitano in cui Pappalardo si recò per celebrare la messa alla vigilia della Pasqua, lasciarono quest'ultimo solo nella cappella. Un gesto che il cardinale non si aspettava e che lo indusse a tenere per il futuro un atteggiamento più cauto e prudente: la sua cultura teologica e dottrinale gli fece temere che la sua "dimensione civile" avrebbe potuto superare quella religiosa.

Non ebbe fino in fondo il coraggio di condurre una lotta alle mafie che avrebbe lasciato indietro i peccatori e che lo avrebbe fatto apparire "poco misericordioso". Questo suo sentimento fu alla base dei sempre meno frequenti episodi di deliberato contrasto alla mafia.

Nel decennio 1982- 1992, ci furono significativi segnali e spiragli di cambiamento che posero le basi per una rinnovazione sul piano politico, sociale e religioso. Ma l'occasione per realizzare una svolta decisiva non fu colta: bisognerà attendere ancora molto per sentire la voce della Chiesa di Roma pronunciare la parola "mafia".

Alcuni vescovi e parroci compresero, in quegli anni, l'impellente necessità di liberare il popolo dall'ombra della mafia; per farlo era necessario consolidare la teoria in opere concrete e tangibili che istruissero la società al vero messaggio del Vangelo. L'impegno pastorale ed educativo fu percepito dai sacerdoti come condizione essenziale per indebolire e, potenzialmente, annientare la mafia.

Tuttavia, la parola e la testimonianza della Chiesa di Roma sono continuate a mancare in momenti decisivi per la storia d'Italia.

Nel settembre del 1990, il cardinale Pappalardo chiamò padre Pino Puglisi per affidargli la parrocchia di San Gaetano nel quartiere di Brancaccio.

Proprio la periferia sud-est di Palermo era stata l'epicentro della seconda guerra mafia degli anni Ottanta: le sue vie, impregnate di sangue, erano permeate dall'egemonia dei fratelli Graviano che, braccio destro di Totò Riina, furono implicati nelle più gravi stragi mafiose. Ogni attività illegale poteva essere svolta a Brancaccio senza rischi perché

il degrado della comunità, controllata dalle mani degli uomini d'onore, era tanto tangibile quanto ignorato.

I sotterranei dei palazzi residenziali di via Hazon facevano da scenario allo stoccaggio di armi stipate dai mafiosi, di stupefacenti da parte dei narcotrafficienti e all'organizzazione di giri di prostituzione minorile ai danni delle giovani ragazze del quartiere. Nessuno voleva stare in quella zona di Palermo: la miseria e la violenza scoraggiava chiunque a intraprendere un cammino di reggenza della parrocchia di San Gaetano.

Ma quelle strade piene di degrado, analfabetismo e povertà erano state la casa di Pino Puglisi. Nel 1990 a Brancaccio, dove era nato cinquantatré anni prima, don Puglisi venne nominato parroco: accettò la sfida proposta dal cardinale Pappalardo, consapevole che nella sua zona il Vangelo avrebbe dovuto abbracciare le esigenze degli abitanti.

Padre Puglisi comprese l'improrogabile necessità di mettere in moto attività sociali: aprì il centro "Padre Nostro" per far fronte alle esigenze dei più bisognosi e per mettere a disposizione della comunità locali in cui anche i laici avrebbero potuto incontrarsi, apprendere e giocare.

Proprio mentre la vita a Brancaccio si svolgeva per lo più per strada, Puglisi consegnò agli abitanti luoghi sicuri in cui creare sane relazioni nel rispetto della legge. Ma lui quelle strade non le abbandonerà mai: affiderà la gestione pratica della quotidianità del centro a suore e a volontari e continuerà a perdersi nei vicoli, dove la vita andava recuperata.

Il sacerdote di Brancaccio dedicava una profonda attenzione alla gioventù, perché era convinto che, per incidere sulla società degradata e per mettere in moto un cambiamento, tutto doveva partire dall'educazione dei bambini. Nelle sue zone questi ultimi non andavano a scuola e vivevano di espedienti; spesso erano le stesse famiglie a lasciarli per strada dove si sarebbero dedicati ai furti e al traffico di sigarette. Su di loro erano fissi gli occhi della mafia che li istruivano alla violenza: i giovani di quel presente sarebbero stati i mafiosi di un futuro prossimo, per questo andavano recuperati moralmente.

Bisognava partire da zero con i bambini, bisognava costruire la loro base umana e ispirare le loro coscienze al mondo dei valori. Puglisi voleva dar modo loro di scoprire che c'era una alternativa alla violenza e all'arruolamento nella mafia.

Durante il suo cammino Puglisi ebbe l'avventura di imbattersi nel Comitato Intercondominiale di Brancaccio, un gruppo di residenti che come lui compresero l'assoluta necessità di portare nel quartiere quei servizi primari che non si trovavano nel territorio.

Insieme a don Puglisi, questi cittadini si batterono per l'apertura della prima ed unica scuola media che avrebbe dovuto trovare collocazione proprio negli scantinati scandalo di via Hazon: in quei luoghi in cui prosperava la mafia e l'illegalità, sarebbe ripartita la vita di centinaia di ragazzini sottratti al reclutamento mafioso.

La svolta sarebbe stata così tangibile che gli uomini di Cosa nostra iniziarono a dare chiari segni di insofferenza.

Non era un periodo facile per la mafia che, all'indomani della sentenza sul maxiprocesso nel gennaio 1992, reagì alle condanne dei boss con lo stragismo.

Il 23 maggio del 1992 un attentato terroristicomafioso colpì a morte il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Pensò di essere tornato indietro don Puglisi quando sentì i bambini di Brancaccio urlare a festa per le strade "viva la mafia".

Egli non si arrese neppure di fronte a questa sconfitta: con la sua determinazione e fermezza decise di aumentare la pressione sul quartiere per suscitare una reazione forte della "sua gente" agli accadimenti sanguinosi di cui la mafia si stava rendendo autrice.

Il parroco si rivolse direttamente ai mafiosi durante le omelie e, per commemorare la strage di Capaci, organizzò una prima marcia antimafia nel quartiere della intoccabile famiglia Graviano. Proprio ai fratelli Graviano Leoluca Bagarella chiese come avevano potuto permettere che il prete diventasse un "personaggio" a casa loro.

La mafia iniziò ad averlo nel proprio mirino e cercò di intimidirlo con una serie di segnali ma lui proseguì imperterrito nella sua attività di evangelizzazione e di educazione a costo di perdere la propria vita.

Padre Puglisi sapeva quale sarebbe stata la sua sorte: non scappò neppure di fronte alla morte quando disse al suo assassino: "Me l'aspettavo". Morì nel settembre del 1993 per mano della mafia; il suo killer, Salvatore Grigoli, rivelerà alla magistratura di non aver dimenticato il sorriso che la sua vittima gli riservò poco prima di essere ammazzato.

A Palermo, la morte di colui che aveva dato una possibilità di svolta agli abitanti e ai più piccoli provocò molto dolore. Ma quello che oggi può stupire è che nelle prediche della domenica successiva all'uccisione di padre Puglisi nelle Chiese siciliane non si fece alcun riferimento al fatto straordinario dell'uccisione del religioso; si avvertì una sorta di

imbarazzo del clero siciliano di fronte all'episodio, imbarazzo che venne segnalato nella lettera che alcuni sacerdoti inviarono al Papa.

La morte di padre Pino Puglisi avvenne qualche mese dopo lo straordinario intervento di Papa Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi di Agrigento. Al termine della celebrazione eucaristica di domenica 9 maggio 1993, il Papa pronuncia parole mai dette da un pontefice sul tema della criminalità mafiosa: "Dio ha detto una volta «non uccidere». Nessun uomo, nessuna associazione umana, nessuna mafia può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio... Nel nome di Cristo, crocifisso e risorto, di Cristo che è via, verità e vita, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi, un giorno arriverà il giudizio di Dio".

Il Papa non parlò in quell'occasione di scomunica ma invitò i mafiosi a convertirsi, considerandoli dunque, implicitamente, degli estranei alla religione cattolica. Si levò così dall'imbarazzo di rivolgere il proprio discorso a degli assassini che professavano la sua stessa fede.

Dal punto di vista morale il suo appello fu forte ed inequivocabile, ma, ancora una volta, non si ebbe dall'alto della gerarchia un cambio di atteggiamento chiaro ed effettivo: alle parole del Pontefice non seguirono immediate riforme giuridiche e nemmeno maturò repentinamente la sensibilità della comunità ecclesiale al tema.

La vera svolta nella pastorale antimafia si realizzò con il documento prodotto dalla Conferenza Episcopale Siciliana al termine del terzo convegno delle Chiese di Sicilia, nel 1994. Si può affermare che quella del convegno fu l'occasione per inaugurare una fase di autocritica all'interno della Chiesa: nella relazione iniziale l'allora vescovo di Agrigento, monsignor Carmelo Ferraro, avviò la riflessione esplicitando come la cultura mafiosa ebbe la forza di aggredire alcuni valori cristiani e di deformarli per veicolare l'antropologia di Cosa nostra.

Proseguì affermando che molte domande stavano aspettando una risposta: fra di esse "quale significato bisogna dare al silenzio e all'indifferenza?"³³. Dinanzi a questi

³³ La relazione di Ferraro si trova nel vol. I degli atti del convegno (a cura della CESi), pp. 128 e seguenti.

interrogativi, concludeva il vescovo, occorreva con urgenza dare una risposta puntuale a seguito di una riflessione seria.

Al convegno del 1994 presenziò anche l'allora procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli. Anche il magistrato pose l'accento sulla necessità di individuare le ragioni che portarono a sottovalutare la realtà mafiosa per poter realizzare un'inversione di tendenza: "Una presenza significativa richiede coraggio. Il coraggio dell'autocritica. Il coraggio di rinnovare, di permeare di audacia la propria testimonianza"³⁴.

L'arcivescovo di Palermo Pappalardo sintetizzò al termine dei lavori quello che era stato il pensiero connotante il convegno: "Tra le invocazioni di perdono che abbiamo elevato al Signore in questi giorni c'è stata anche quella per tutte le volte in cui la nostra pastorale, meno sollecitata nei confronti di mali così grandi, è servita solo per noi stessi, mortificando la nostra missione di annuncio".

In quei tempi la Chiesa nella sua interezza prese coscienza del fatto che l'infaticabile opera di evangelizzazione portata avanti da padre Pino Puglisi era il modello tangibile della rinnovazione che andava intrapresa senza più incertezza alcuna. A gennaio del 1994 monsignor Cirrincione, a capo della diocesi di Piazza Armerina, disse in un incontro che fino ad allora si era sottovalutata la valenza assai negativa del favoritismo, del clientelismo e della raccomandazione; questi atteggiamenti facilitavano lo sviluppo della mafia. A partire dall'ammissione di quelle che erano state le colpe della Chiesa, Cirrincione indicava nella catechesi dei bambini il punto di inizio del cambiamento. Era stata inaugurata una fase di "mea culpa" alla quale aderirono molti cardinali.

Da tutte queste premesse nacque la nota pastorale della CESi "Nuova evangelizzazione e pastorale" in cui si riunivano i vari spunti provenienti dal Papa e dal convegno. In essa i vescovi scrissero: "È nostro dovere ribadire la denuncia dell'incompatibilità della mafia con il Vangelo. La mafia appartiene, senza possibilità di eccezione, al regno del peccato, e fa dei suoi operatori altrettanti operai del Maligno. Tutti coloro che aderiscono alla mafia o pongono atti di connivenza con essa debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, di essere fuori dalla comunione della sua Chiesa"³⁵.

³⁴ La relazione di Caselli si trova nel vol. I degli atti del convegno (a cura della CESi), pp. 237 e seguenti.

³⁵ *Nuova evangelizzazione e pastorale*, CESi, 1994.

L'insanabile contraddizione fra mafia e Vangelo era riferita, come già accaduto, alle atrocità degli assassini, ma l'elemento di novità era rappresentato dal riconoscere l'incompatibilità con la parola di Cristo della *mafia quale fenomeno*, per le sue motivazioni e per le sue finalità.

Dopo qualche mese, la Chiesa di Palermo produsse un documento che segnerà un momento nevralgico nella transizione da una pastorale sacramentale ad una pastorale evangelizzatrice: la Chiesa aveva bisogno di credenti più che di praticanti e per questo occorreva purificare ogni espressione della devozione popolare, risvegliare i valori cristiani propri delle processioni e delle feste religiose, inserire in ogni percorso di catechesi momenti dedicati alla cultura della legalità e alla dottrina sociale della Chiesa.

Tutti i sacerdoti furono, dunque, chiamati ad un impegno concreto e condiviso perché l'evangelizzazione del territorio non era un elemento opzionale della azione ecclesiale ma il fattore in cui la Chiesa stessa si doveva riconoscere e autorealizzare.

Padre Puglisi fu il "precursore" di questo convincimento e la strada da lui inaugurata andava ora percorsa con passi decisi e fermi come lo erano stati i suoi.

2.4 *La situazione attuale*

La Chiesa, con una serie di documenti degli anni Novanta, aveva dunque mostrato di avere acquisito maggior consapevolezza sulla gravità del fenomeno mafioso. La rottura con il silenzio del passato non si realizzò tutta in un sol momento ma certamente a partire dalla fine del Novecento, in un crescendo di intensità, la denuncia contro il "cancro" della mafia fu costante e risoluta ed interessò ogni grado della gerarchia ecclesiastica.

Bisognerà attendere il 2010 per vedere i vescovi italiani tracciare un ampio e dettagliato commento sulla fenomenologia mafiosa e sui suoi rapporti con la Chiesa cattolica. Nel documento della Conferenza episcopale italiana³⁶, si faceva riferimento allo sviluppo delle mafie nell'ultimo ventennio: esse erano riuscite ad affondare le proprie radici anche al di fuori dei territori in cui iniziarono il loro atroce cammino; espansero le loro attività economiche in gran parte del territorio italiano ed estero, prendendo in

³⁶ Il documento prodotto a cura della CEI s'intitola *Per un paese solidale*.

prestato metodi e tecniche del moderno capitalismo e continuando al contempo a mantenere ben fermo il proprio arcaico controllo del territorio e della società.

Nel testo le mafie vengono qualificate come vere e proprie “strutture di peccato” che rifiutano Dio e fraintendono la vera religione. Dopo avere discusso sulla configurazione delle mafie, i vescovi hanno accennato brevemente un “*mea culpa*”: allo stato delle cose, le Chiese non avevano ancora del tutto recepito l’insegnamento di Papa Giovanni Paolo II e l’esempio dei testimoni morti per la giustizia; ancora tanti ecclesiastici cadevano alla tentazione di non parlare più del problema sicché il coraggio e l’esempio di quanti sacrificarono la loro vita nella lotta o nella resistenza alla malavita organizzata rischiavano di rimanere un caso isolato.

Padre Puglisi, uno fra i tanti parroci uccisi per mano dei mafiosi, fu la prima vittima di mafia a cui venne riconosciuto il *martirio cristiano*. Nell’atteggiamento del sacerdote di Brancaccio vi è integralmente l’atteggiamento del martire cristiano: egli ha testimoniato ogni giorno il suo credo e l’amore per Cristo, con la consapevolezza che gli sarebbe stato chiesto il dono della vita; non ebbe neppure l’istinto umano di fuggire dinanzi ai suoi assassini ed anzi serbò a loro il suo sorriso.

Cinque anni dopo la sua uccisione, tempo richiesto dalla formale procedura della Santa Sede, l’allora arcivescovo di Palermo Salvatore De Giorgi decise di avviare il procedimento di beatificazione perché era fortemente convinto che quello di Puglisi fu un martirio che ebbe come causa la sua decisa presa di posizione nei confronti della mafia, esplicita soprattutto attraverso i suoi comportamenti e le sue scelte educative.

La beatificazione di don Puglisi fu frenata a più riprese. La fede è elemento centrale per accettare il martirio: essa deve essere amata dal martire ed odiata dal persecutore. E proprio quest’ultimo fu uno degli aspetti critici che rallentarono il processo di beatificazione: da più parti si levarono perplessità su come fosse possibile che gli assassini del parroco di Brancaccio lo avessero ucciso in odio a quella stessa fede che essi praticavano.

Anche se a fatica, il 25 maggio 2013, a leggere la lettera apostolica di beatificazione fu l’arcivescovo emerito De Giorgi, colui che aprì la causa di beatificazione nel 1999.

Il prete di Brancaccio, con la sua morte, rese evidente agli occhi della Chiesa quello che lui stesso conobbe in vita: i riti e le preghiere dei mafiosi, pur rifacendosi a

quelli della religione cattolica, sono espressione di una forma di idolatria che non permette l'esistenza di un Dio diverso da quello venerato dalla mafia.

Pino Puglisi fu dichiarato dalla Chiesa martire in *odium fidei*: egli fu ucciso perché professava una fede il cui Dio, prendendosi cura dei bisogni delle persone, confliggeva irrimediabilmente con il Dio prepotente ed arrogante, adorato dai mafiosi, al quale deve essere sacrificato tutto, inclusa la vita propria e altrui.

Con la sua beatificazione, don Puglisi “parlò” non solo alla comunità dei credenti ma a tutti coloro che nella lotta alla mafia rinvergono un dovere prioritario di ogni cittadino.

Il 21 giugno del 2014, durante l'omelia nella Piana di Sibari, Papa Francesco, per la prima volta nella storia della Chiesa, pronunciò in maniera chiara e netta la parola “scomunica” rivolgendosi ai mafiosi.

La questione della scomunica ai mafiosi è stata a più riprese discussa ed adombrata e, in realtà, non può dirsi ancora del tutto risolta neppure dopo lo storico discorso del Pontefice.

Già sul finire del 1944, al termine di una riunione dell'Episcopato siciliano, i vescovi indirizzarono la loro scomunica a quanti si fossero resi autori dei reati di rapina o di omicidio ingiusto e volontario.

Gli stessi vescovi, nel 1952, estesero la pena canonica della scomunica anche a coloro che, pur non autori dei reati, si fossero presentati come mandanti o collaboratori dei reati di rapina o di omicidio volontario.

Ma si trattava in entrambi i casi di una scomunica che andava comminata dall'ordinario del luogo.

La scomunica è la pena più significativa che la Chiesa Cattolica può irrogare, poiché con essa si priva il soggetto battezzato dei diritti che gli derivano dall'appartenenza alla Chiesa: in presenza di gravi comportamenti vietati dall'ordinamento canonico, il soggetto colpito da scomunica non può più ricevere ed amministrare i sacramenti.

Nel Codice di diritto canonico, al Can. 1314, si distingue fra scomunica automatica che sussegue ad un certo comportamento per il solo fatto di essere stato tenuto, purché la persona sia cosciente della sanzione che per questo motivo gli sarà applicata, e scomunica che invece viene inflitta dall'autorità ecclesiale solo in seguito ad un processo nell'ambito del quale viene accertata la colpa.

Si tratta pur sempre di una pena che mira alla conversione e al ravvedimento del soggetto che, già membro della comunità dei fedeli, ne viene escluso per effetto della scomunica. Il fedele che pone riparo al proprio comportamento ha diritto alla remissione della scomunica.

Nel 1989, alla vigilia dell'assemblea della Conferenza episcopale italiana, Michele Giordano, cardinale di Napoli, sottolineò l'importanza di irrogare sanzioni canoniche nei confronti dei mafiosi e dei camorristi che fossero stati così definiti da una sentenza di tribunale. In particolare, ai mafiosi si sarebbero dovuti vietare i sacramenti e la possibilità di assumere la qualità di padrini nelle cerimonie religiose.

Ma il cardinal Poletti affermò che non vi sarebbe stata alcuna scomunica dei mafiosi poiché questa sanzione era già contenuta nel Codice di diritto canonico fra le sanzioni che valgono per tutti i tipi di violenza; *non rientrava fra i compiti della Chiesa emettere provvedimenti specifici* a maggior ragione quando erano le stesse autorità giudiziarie e civili ad aver seri problemi nell'individuare gli autori di atti criminosi.

Le parole del segretario della Cei furono perentorie e pacate, nel senso che la scomunica non era argomento da trattare in occasione dell'assemblea. Ma è anche vero che, all'interno e all'esterno della Chiesa, la problematica della scomunica divenne un tema assai caldo all'indomani degli omicidi di Pio La Torre, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella.

Fino al deciso discorso di Papa Bergoglio, la scomunica nei confronti degli affiliati alle organizzazioni criminali non venne mai pronunciata in modo diretto ed esplicito e non già perché la Chiesa l'avesse ormai considerata strumento desueto e scarsamente utile.

Quindi, partendo dall'assunto che la Chiesa confida ancora oggi nell'effetto di ravvedimento che la sanzione canonica comporta per chi ne è diretto destinatario³⁷ e, soprattutto, nell'effetto di "avvertimento" che essa dispiega nei confronti della collettività, vi è da domandarsi perché essa non sia stata impiegata con decisione nei confronti dei mafiosi, rispetto ai quali la scomunica avrebbe avuto un effetto ancor più

³⁷ Ancora nel 1949 venne dichiarato formalmente scomunicato chi fosse iscritto al Partito comunista. Nel 1988 fu interessato dalla scomunica il vescovo francese Lefebvre che, fondatore di un gruppo tradizionalista, rifiutò molte delle innovazioni del Concilio Vaticano II. Nel 2006 il vescovo africano Milingo è incorso nella scomunica.

isolante se si pensa che le organizzazioni criminali si nutrono dei rapporti con la società e con le istituzioni.

Intanto, occorre ribadire che le mafie non si sono mai presentate come nemico ideologico per la Chiesa cattolica: esse non intendono sottrarre osservanti alla fede cattolica, rispettano le gerarchie ecclesiastiche, non seguono una diversa morale sessuale.

Inoltre, i mafiosi, a differenza dei soggetti colpiti dagli anatemi della Chiesa, sono dei “meri” violatori del sesto comandamento e la Chiesa, nel corso della storia, si è sempre dovuta interfacciare con gli assassini regolandosi nei loro confronti senza ricorrere allo strumento eccezionale della scomunica. Togliere la vita a qualcuno non è considerato dalla Chiesa come comportamento “eccezionale” dell’uomo tale da richiedere l’intervento della scomunica ma anzi rientra nel *normale circuito colpa- pentimento- perdono divino* su cui si fonda la natura stessa della religione.

Quando Poletti affermò che “non era compito della Chiesa varare provvedimenti particolari”, però, correva l’anno 1989: sette anni prima, nel 1982, la legge Rognoni – La Torre introdusse per la prima volta nel codice penale il *reato di associazione criminale di stampo mafioso*.

In base alla previsione dell’articolo 416- bis del codice penale, la condizione di mafioso venne a differenziarsi significativamente da quella del semplice assassino: il mafioso veniva punito, dopo questa svolta normativa epocale, per il sol fatto di appartenere all’organizzazione di tipo mafioso, anche senza essersi macchiato di altri reati, come l’omicidio appunto.

Se era il vincolo associativo a costituire reato e a venire sanzionato con la pena della reclusione, allora la Chiesa avrebbe potuto conformarsi alla differenziazione civile fra le posizioni di mafioso e di omicida ed irrogare la sua scomunica nei confronti del primo; ma la Chiesa, la cui dottrina fu sin dalle origini impostata sul principio di responsabilità in capo al singolo, ha avuto seri problemi a riconoscere il reato di associazione mafiosa, nella misura in cui esso individua la colpa in un atteggiamento e nella forza che deriva dal legame associativo e non invece in un singolo fatto. Scomunicare i mafiosi per la devianza in genere, significava andare a colpire una grande porzione di credenti e la Chiesa non poteva permetterselo.

Nel 2009 il segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, ha sostenuto che: “Non c’è bisogno di comminare esplicite scomuniche, perché chi fa parte delle organizzazioni criminali già automaticamente è fuori dalla comunione ecclesiale”.

Asserendo che i mafiosi sono già esclusi dalla comunità cattolica, la Chiesa è riuscita a schivare l'argomento della scomunica fino alla pronuncia inequivocabile di Papa Francesco.

A differenza di Papa Wojtyla che nel 1993 si riferiva ai mafiosi esortandoli alla conversione, quasi a rimarcare la estraneità di questi ultimi alla Chiesa, Papa Francesco pronunciando la parola "scomunica"³⁸, chiarisce che *i mafiosi sono fedeli*, sono persone interne alla Chiesa che hanno ricevuto il battesimo e che sono stati comunicati: essi d'altronde non potrebbero venir privati dei sacramenti se non fossero fedeli. Così facendo, il Pontefice smentisce tutte le affermazioni degli uomini di Chiesa che in anni recenti, svilendo la problematica della scomunica, avevano ritenuto i mafiosi non facenti parte della Chiesa.

Le parole del Pontefice sono straordinariamente innovative: con Papa Francesco la Chiesa finalmente abbandona l'individualità del peccato per accettare il *peccato collettivo di associazione di stampo mafioso*, già da decenni inserito nel codice penale.

Per il momento, però, la scomunica ai mafiosi per il sol fatto di aderire all'organizzazione rimane nelle parole del massimo esponente della Chiesa. Essa non è ancora stata recepita in alcun testo legale o in un apposito decreto che possa guidare in modo univoco l'attività dei sacerdoti. In questa situazione di ambiguità, la negazione dei sacramenti ai figli del boss Graviano convive con gli inchini delle statue dei santi davanti alle case dei boss mafiosi.

Nel maggio 2021, per dare concretezza ai pronunciamenti e al magistero di Papa Francesco, eliminando definitivamente qualsiasi tipo di compromesso di parte del clero con le mafie, è stato istituito un *gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. L'obiettivo del gruppo è innanzitutto quello di sensibilizzare al tema della scomunica e di creare una rete di approfondimento della materia che coinvolga l'episcopato mondiale perché manca, appunto, una specifica dottrina della Chiesa universale.

³⁸ Nella Piana di Sibari, in Calabria, durante l'omelia del 21 giugno 2014 Papa Francesco usò parole precise ed inequivocabili nei confronti dei mafiosi: "La 'ndrangheta è adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato, bisogna dirgli di no. La Chiesa, che è tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita hanno questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati".

Capitolo II LA LIBERTÀ RELIGIOSA: PROFILI GENERALI

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le fonti normative nazionali. – 3. Le fonti normative sovranazionali.

1. Introduzione

Il problema della libertà religiosa³⁹ non è nato con l'uomo, tant'è che non vi è traccia di esso nel mondo antico. Le prime grandi aggregazioni di uomini conobbero dapprima principi e regole religiose da cui fecero conseguire un determinato modello politico e i principi giuridici. Quando la religione era strettamente intrecciata con la politica, al punto da essere strumentale rispetto alle sorti dell'intera civitas, era “naturale venerare gli dei della città e nessuno pensava di poter venerare altri dei”⁴⁰. Da questa ricostruzione emerge che la civiltà greca e la antica Roma non conobbero la questione della libertà di religione: la pluralità di credenze, legate perlopiù all'identità di una città, non è da confondere con il moderno pluralismo basato sulla libertà di coscienza.

La stretta interconnessione fra religione e politica si rinviene anche in epoche successive: nella Roma repubblicana veniva considerato nemico pubblico chi sviliva “l'autorità” degli dei perché con questo comportamento li avrebbe indotti a non offrire la loro speciale protezione alla città. Nella Roma imperiale, invece, i culti che si rifiutavano di rendere omaggio religioso all'imperatore divinizzato erano perseguitati perché attentavano alla stabilità e alla sicurezza dello Stato.

Con l'avvento e la diffusione del cristianesimo la situazione cambiò radicalmente: venne progressivamente delineata l'autonomia della religione dal potere politico in linea con quella che lo stesso Vangelo fissava come massima decisiva: “Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Inoltre si introdusse con il culto cristiano una concezione di rapporto individuale e personale con la divinità che abbatteva

³⁹ Per la definizione ed i profili storico- giuridici della libertà religiosa si consiglia la lettura di L. Musselli; C. B. Ceffa, *Libertà religiosa obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, II edizione, Giappichelli Editore, Torino 2017, e di M. Madonna, *Libertà religiosa e principi costituzionali. Un breve itinerario di lettura nella dottrina di Arturo Carlo Jemolo*, nella rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, fascicolo 8, 2016, pp. 1-27.

⁴⁰ A. C. Jemolo, *Culti (libertà dei)*, in *Enciclopedia del diritto vol. XI*, Giuffrè, Milano 1962, cit., p. 456.

ogni disegualianza fondata sulla lingua, sulla condizione sociale e sulla nazionalità: “Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, perché tutti voi siete un Cristo Gesù”⁴¹. Il messaggio del cristianesimo era dunque universale e lasciava aperta la porta ad una pluralità di culture.

Il cristiano osservava le leggi ma al contempo non era sottomesso al mondo politico e alle sue norme si opponeva nel momento in cui esse fossero risultate ingiuste e bisognose di una modifica eticamente orientata che rispettasse la vita, la giustizia e la solidarietà.

Il collegamento fra cristianesimo e libertà di coscienza venne enfatizzato durante le persecuzioni dei cristiani, allorché rivendicarono il proprio diritto di non essere obbligati ad agire in campo religioso contro la propria coscienza. Dunque, il concetto di “obiezione di coscienza”, che sul piano giuridico indica il rifiuto di rispettare una norma in virtù di principi morali e/o religiosi che vengono considerati preminenti, è assai risalente nel tempo.

Proprio nel momento in cui il cristianesimo si trovò a fronteggiare i politeistici culti del mondo classico, si configurò “l’impostazione della questione della libertà religiosa che resterà immutata nella sua essenza in seno alla nostra civiltà”⁴². Alcune voci avanguardistiche, come quelle degli apologisti Tertulliano e Lattanzio, difesero la libertà religiosa ma, fino all’eccezione rappresentata dall’editto del 313 d.C., fu il principio di intolleranza a prevalere e a ripresentarsi più volte nel corso della storia.

Con l’editto di Milano del 313 d.C., si ebbe il primo ufficiale riconoscimento del diritto di libertà religiosa, dal momento che l’imperatore Costantino concesse a tutti i sudditi dell’impero la possibilità di praticare la religione in cui più si riconoscevano. Nel variegato panorama dei culti professati, che andava dalla religione politeista romana passando per l’ebraismo fino al crescente cristianesimo, il provvedimento non costituì un atto di mera tolleranza delle religioni ma si connotò per un impianto straordinariamente moderno nella tutela del diritto di libertà religiosa di tutte le genti.

⁴¹ Paolo, Galati, 3,28.

⁴² A. C. Jemolo, *Culti (libertà dei)* in *Enciclopedia del diritto vol. XI*, Giuffrè, Milano 1962, cit., p. 457.

Con il passare degli anni, però, la modernità di Costantino venne soppiantata dall'affermazione della religione di Stato: con l'editto di Tessalonica emanato dall'imperatore Teodosio nel 380 d.C. venne imposta a tutti i sudditi la religione cristiana e prevista la persecuzione di chiunque professasse una religione diversa.

Nel corso del Medioevo la dottrina cristiana divenne parte integrante dell'impero che proteggendone i principi faceva di essi una verità di Stato. In questo contesto storico non vi fu spazio per un'interiorità individuale che si potesse porre in conflitto con lo Stato e la Chiesa: si pensava ed agiva per collettività ed ogni deviazione dottrinale, del singolo o di gruppi sociali, veniva condannata come eresia. Anche il diritto positivo recepì "la regola della persecuzione dell'eretico, già entrata nella coscienza comune"⁴³.

Il pensiero del singolo tornerà in scena solo con l'Umanesimo, che segnò la "rinascita" dopo il buio medievale. Nacque l'esigenza di addivenire ad una pacificazione che mettesse fine alle sanguinose guerre di religione. In questo contesto ebbero modo di spiccare le figure di Martin Lutero e del suo seguace Erasmo da Rotterdam e di Lorenzo Valla che posero le prime basi per la Riforma protestante.

Essa, pur configurandosi come una rivoluzione propriamente religiosa, ebbe il merito di dare avvio ad un percorso verso la moderna laicità spezzando l'unità di fede: il protestantesimo fece di Dio un'entità capace di parlare a tutti gli uomini con una pluralità di linguaggi diversi e di rispondere ad altrettante diverse sensibilità.

Anche in ambito protestante la libertà religiosa subì notevoli restrizioni: ne furono esempi il fatto che Lutero non fosse tollerante verso le altre Chiese, la "persecuzione" verso gli anabattisti e il rogo che bruciò il medico spagnolo Michele Serveto rifugiatosi a Ginevra per scampare all'Inquisizione spagnola e successivamente condannato per aver preso una posizione sulla Trinità contrastante con quella della Chiesa calvinista.

Lutero venne superato in positivo da uomini miti come Ugo Grozio e Thomasius che compresero l'importanza della libertà religiosa come strumento per consentire a tutti gli uomini di migliorare se stessi ed i propri rapporti con gli altri, senza odio o diffidenza.

Il principio di libertà religiosa non si consolidò immediatamente nelle sue diverse sfumature: dapprima si concesse la libertà di coscienza secondo cui nessuno può esser perseguitato per le proprie opinioni in ambito morale, politico e religioso. Venne poi

⁴³ A. C. Jemolo, *Culti (libertà dei)*, in *Enciclopedia del diritto vol. XI*, Giuffrè, Milano 1962, cit., p. 457.

riconosciuta ai dissidenti la facoltà di praticare il culto nel proprio privato senza estrinsecazioni pubbliche; si arrivò in seguito ad affermare la libertà di culto anche in pubblico e da ultimo la libertà di proselitismo. L'affermazione del diritto di libertà d'espressione in ambito religioso venne sostenuta dai "libertini della mente", ma il XVIII secolo, contrassegnato sì dal dispotismo illuminato ma pur sempre di impostazione autoritaria, non era ancora pronto ad aprire definitivamente le porte a questa idea di libertà di religione senza limiti precisi e rigorosi.

Riconosciuta progressivamente la libertà di religione, sorse il problema dello *status* giuridico da riconoscere agli appartenenti alle diverse confessioni religiose. Durante l'Illuminismo settecentesco si diffuse un atteggiamento di semplice tolleranza nei confronti dei dissidenti religiosi con la condizione che essi fossero membri di religioni dotate di una propria stabilità e consolidata tradizione.

La tolleranza "che reca con sé una nota di riprovazione per quel che si tollera"⁴⁴ venne superata con l'avvento degli Stati moderni, eredi dell'Illuminismo, che sancirono l'eguaglianza di tutti i cittadini a prescindere dalle diverse idee sostenute e difese in ambito religioso.

Nel 1789, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, venne affermata in Francia la libertà di culto e di coscienza: nel testo la libertà di coscienza, di credenza e di culto vennero riconosciute come principi fondamentali, nei limiti in cui non recassero turbamento all'ordine pubblico⁴⁵. Con il testo normativo si affermava anche un concetto di libertà religiosa di tipo negativo, ovvero la libertà dall'essere costretti a seguire imposizioni confessionali e culturali.

Dopo la parentesi dei regimi totalitari del Novecento e della loro drammatica compressione dei diritti umani, lo scenario che si presentava agli Stati usciti dal conflitto mondiale rese inequivocabile l'emergenza di fissare in testi normativi i diritti fondamentali dell'uomo che erano stati atrocemente calpestati dalle dittature⁴⁶.

⁴⁴ A. C. Jemolo, *Culti (libertà dei)*, in *Enciclopedia del diritto vol. XI*, Giuffrè, Milano 1962, cit., p. 459.

⁴⁵ L'articolo 10 della Dichiarazione afferma che: "Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge".

⁴⁶ Per la costituzionalizzazione della garanzia dei diritti fondamentali della persona nei diversi Paesi all'indomani del secondo conflitto mondiale si veda G. Morbidelli; L. Pegoraro; A. Rinella; M. Volpi, *Diritto pubblico comparato*, V edizione, Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. 305-357.

L'articolo 4 della Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, promulgata nel maggio 1949, si occupa in un unico contesto normativo della libertà di coscienza e di professione religiosa o ideologica di cui viene sancita l'inviolabilità. Tale norma condivide con l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 la protezione della libertà di coscienza anche sul piano ideologico oltre che su quello religioso.

Non altrettanto completa risulta essere la previsione dell'articolo 19 della Costituzione italiana in cui non si parla espressamente di "coscienza" né si protegge il diritto all'obiezione di coscienza.

2. *Le fonti normative nazionali*

In Italia, nel corso di un secolo, si visse l'esperienza evolutiva del *separatismo moderno* che venne succeduto dall'*involutione autoritaria* sotto il regime fascista di Benito Mussolini. Con la nascita della *Costituzione democratica*, promulgata nel gennaio 1948, l'Italia approdò a pieno titolo nell'epoca dei diritti umani universali⁴⁷.

A metà del mese di febbraio 1848, il poco progressista Re Carlo Alberto di Savoia si dimostrò inaspettatamente pronto a realizzare una svolta significativa: egli concesse le libertà civili ai sudditi che professavano la fede valdese ed ebraica; come conseguenza questi gruppi, che nel corso dei secoli furono bersaglio di spietate persecuzioni, si mostrarono immediatamente disponibili al dialogo con il Re e divennero vigorosamente filo-monarchici.

Quella concessione rappresentò un passaggio strettamente funzionale al più ampio programma politico- strategico perseguito dal sovrano sabauda: infatti, il riconoscimento delle libertà civili alle comunità ebraica e valdese gli avrebbe permesso di apparire come un Re moderno rispetto alle altre reazionarie monarchie del continente europeo e di guadagnarsi il consenso dell'Inghilterra "protestante" rispetto al suo obiettivo di farsi promotore del processo di unificazione nazionale.

⁴⁷ Per una approfondita ricostruzione dell'evoluzione storica della libertà religiosa in Italia e dei relativi provvedimenti normativi si veda E. Vitali; A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, XVII edizione, Giuffrè, Milano 2022, pp. 7- 28.

La concessione, però, si sostanziava in un mero *riconoscimento degli ebrei e dei valdesi come sudditi del Regno* mentre non veniva loro riconosciuta la libertà di esprimere la propria fede.

Nello Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848, si legge inequivocabilmente all'articolo 1 comma primo che “la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”; l'articolo prosegue con un secondo comma che mitiga quanto esposto nel precedente: “Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi”.

Considerati come “incidenti” nello scenario massicciamente cattolico dell'Italia albertina, dunque, gli altri culti vennero gestiti in nome di un principio di mera *tolleranza*. Nell'ambito di questa tolleranza, con la legge Sineo del giugno dello stesso anno, vennero poste le basi per il riconoscimento di eguali diritti civili e politici ai sudditi, indipendentemente dal culto professato che dunque non avrebbe costituito un discrimine.

Con la concessione ai sudditi dello Statuto Albertino, nasce in Italia lo Stato liberale.

Sono questi gli anni in cui con una serie di leggi si intraprese nel regno sabauda e successivamente nel regno d'Italia un cammino di progressiva separazione dalla Chiesa cattolica, al fine di poter edificare le proprie istituzioni, fino ad allora in competizione con quelle ecclesiastiche, e rafforzare la propria economia.

Con la legge Siccardi del 1850 fu abolito il foro ecclesiastico e venne realizzata l'unicità della giurisdizione penale e civile. Le proprietà della Chiesa cattolica vennero smantellate con due leggi successive, la prima del 1855 e la seconda del 1866. Con queste ultime vennero anche soppressi gli ordini religiosi contemplativi e in seguito tutti gli ordini religiosi con incameramento dei relativi beni.

Il codice civile del 1865 riconobbe l'esclusiva validità del matrimonio civile ed escluse gli effetti civili del matrimonio canonico.

Con le leggi Casati e Coppino, rispettivamente del 1859 e del 1877, le strutture scolastiche vennero laicizzate, sottraendole al controllo e alla direzione delle autorità ecclesiastiche.

Nelle diverse svolte della politica ecclesiastica italiana, la presenza sul territorio statale del centro del mondo cattolico ha sempre condotto a soluzioni originali per risolvere i problemi di convivenza fra Stato italiano e Chiesa cattolica. Questo sistema di rapporti con il Pontefice, con la Santa Sede e con il Vaticano, che deve soddisfare i loro

diritti, ma al contempo anche le aspettative degli altri Stati cattolici, ha permeato di *moderazione* anche la svolta separatista nel nostro Paese.

Nella sua crescita ed espansione, lo stato liberale, infatti, necessitò di consenso e si rese impellente risolvere l'annosa questione dei rapporti con la controparte cattolica che ancora non riconosceva il neonato Regno d'Italia. È il periodo in cui si concepiscono in più città del Regno grandi edifici di culto con cui i liberali lanciano un messaggio chiaro alla Chiesa di Roma: se il mondo cattolico non avesse riconosciuto l'autorità dello Stato unitario, quest'ultimo avrebbe garantito la piena *libertà religiosa* nel nuovo contesto nazionale.

Il sogno liberale delle minoranze religiose di potere "competere" con la Chiesa di Roma in termini di libertà e diritti iniziò a sgretolarsi durante gli anni della prima guerra mondiale per essere definitivamente sotterrata quando, l'11 febbraio 1929 con la firma dei Patti Lateranensi, si assistette alla formale conciliazione fra Stato italiano e Stato vaticano e alla "ri- cattolicizzazione" del Paese.

Nella perdurante vigenza dello Statuto Albertino fu il comma primo dell'articolo 1 a tornare preponderante a scapito della previsione del secondo comma che, fino a quel momento, era riuscita in qualche modo ad operare: infatti, pur nella mancanza a livello normativo di una positiva affermazione della libertà religiosa, il periodo liberale si caratterizzò sul piano pratico per un ampio riconoscimento di questa libertà anche se unicamente nella sua *dimensione individuale* "come mera sfera di autonomia del singolo nei confronti dello Stato"⁴⁸.

Al Concordato del 1929 seguì l'approvazione della "legge fondamentale sui culti ammessi" n. 1159/1929. All'articolo 1 veniva sancito: "Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero".

Le confessioni religiose di minoranza furono soddisfatte da questa previsione normativa firmata dall'Onorevole Rocco: esse ritennero che, nonostante fosse necessaria l'approvazione dei ministri di culto da parte del Ministero dell'Interno e nonostante la negazione di effetti civili agli atti che fossero stati compiuti da ministri di culto non

⁴⁸ P. Lillo, *I limiti all'esercizio della libertà religiosa* in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", rivista trimestrale, fascicolo 1/2003, Il mulino, Bologna 2003, cit., p. 38.

approvati dal governo, finalmente era stata promulgata una regola certa che offriva la possibilità di esplicitare il proprio culto.

Dunque, in pieno periodo fascista, l'errore commesso da personaggi di rilievo della Chiesa valdese e dell'ebraismo fu quello di ritenere di essere ancora parzialmente tutelati dalla vecchia scuola liberale.

Per previsione della legge sui culti ammessi, il governo si arrogava la possibilità di "rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici"; venne dunque inaugurata una fitta strada di disposizioni specifiche per le diverse confessioni ma una legislazione speciale giunse solo per le comunità israelitiche con il R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731.

Tra i suoi aspetti più significativi va segnalato il principio *dell'obbligatoria appartenenza alle comunità* che non appariva però coerente con il diritto di libertà religiosa: secondo il giurista Arturo Carlo Jemolo ⁴⁹ la normativa si sostanziava in una vera e propria "costituzione civile di una confessione religiosa, in contrasto con la libertà di organizzazione dei culti" ⁵⁰.

Con il R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, vennero emanate le norme attuative della legge sui culti ammessi che sancirono diverse limitazioni alla libertà religiosa: le attività degli enti delle confessioni acattoliche furono sottoposte ad una serie di autorizzazioni e controlli e la nomina dei ministri di culto doveva essere approvata dal governo. I culti minoritari si trovarono dunque a vivere sotto la vigenza di una normativa a dominanza cattolica: ogni loro diritto viveva in subordine al riconoscimento di privilegi concessi alla religione di Stato e poteva essere in ogni momento ristretto o smantellato.

Con il codice penale del 1930, si sancì una maggior tutela per la religione cattolica rispetto agli altri culti ammessi: i reati di vilipendio e di bestemmia erano configurabili solo nei confronti della religione dello Stato. Le altre ipotesi di delitto contro il sentimento religioso furono punite anche quando perpetrate ai danni delle confessioni diverse da quella cattolica anche se con pena ridotta. L'impostazione del codice Rocco è

⁴⁹ Arturo Carlo Jemolo fu storico e giurista italiano. Allievo di Francesco Ruffini, nel secondo dopoguerra e sino agli inizi del Novecento egli fu studioso e critico di spicco delle principali questioni della società civile e, soprattutto, di quella religiosa che ha contraddistinto la storia d'Italia dalla nascita dello Stato unitario alla tenace difesa da parte delle autorità della Santa Sede di valori morali considerati "irrinunciabili".

⁵⁰ A.C. Jemolo, *Alcune considerazioni sul R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle Comunità israelitiche*, "Il diritto ecclesiastico", 42, 1931, pp. 27-28.

di palese impronta confessionista e il bene giuridico tutelato non è la libertà religiosa, ma la religione nella sua dimensione istituzionale, con un evidente favore per il cattolicesimo.

Nel 1935, il Ministero dell'Interno emanò la circolare Buffarini Guidi. Non erano ancora state promulgate le leggi razziali eppure i tempi erano già maturi per un chiaro riferimento all' "integrità della razza": quest'ultima all'interno della circolare venne indicata come il motivo per cui non poteva essere ulteriormente ammesso il culto professato da associazioni di fatto, diffuse in varie province del Regno sotto la denominazione di Pentecostali.

Con l'emanazione di questo provvedimento, le autorità poste a guida delle minoranze confessionali compresero la portata assai negativa della legge 1159/1929. Nel 1939, venne rilanciata la repressione dei Pentecostali e lo stesso trattamento fu esteso anche ai testimoni di Geova; nel 1940 vennero sciolte le associazioni dell'Esercito della salvezza che, ancora oggi esistente, è un movimento internazionale evangelico fondato a Londra nel 1865 con lo scopo di diffondere il cristianesimo e prestare aiuto ai bisognosi.

Con le leggi razziali del 1938, la persecuzione degli ebrei si perpetrò proprio sulla base dell'appartenenza religiosa. Con tale legislazione fascista, il principio di eguaglianza dei cittadini a prescindere dal credo professato, consacrato nel 1848 e ribadito nella legge sui culti ammessi del 1929, subisce un profondissimo danno.

All'indomani del secondo conflitto bellico, con l'affermazione della democrazia repubblicana, si assiste ad una profonda svolta.

In Assemblea Costituente, eletta per la stesura della Costituzione italiana, si giunse non senza difficoltà e riserve all'approvazione dell'attuale articolo 7⁵¹. Esso sancisce che: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".

⁵¹ Per una analitica ricostruzione delle vicende che interessarono l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione si consiglia L. Musselli, *Chiesa e Stato dall'unità d'Italia alla seconda Repubblica*, Giappichelli Editore, Torino 2018, pp. 83-139.

Il ruolo di primazia della Chiesa cattolica venne di fatto inserito organicamente nel testo costituzionale per il tramite dell'articolo sopracitato. Nell'ambito della Costituente, il comunista Umberto Terracini sollevò con fervore la vergogna per l'inserimento in Costituzione di un articolo che riguardava la sola religione cattolica: l'assenza di un articolo che considerasse le altre confessioni religiose sanciva un ritorno di fatto allo Stato confessionale.

Il voto favorevole espresso dai comunisti per l'approvazione dell'articolo 7 fu dettato dall'esigenza di compattare le forze antifasciste, anche se ciò significava sacrificare il tema del pluralismo religioso. Il democristiano Aldo Moro comprese l'importanza del problema sollevato dal presidente dell'assemblea Terracini e, con un gruppo di lavoro, diede vita ad un articolo costituzionale che non era nei programmi della Costituente, l'articolo 8. Quest'ultimo, occupandosi della *dimensione collettiva della libertà di religione*, sancisce che: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"⁵².

Con l'articolo in questione l'ordinamento italiano passò da posizioni di "tolleranza" verso le cosiddette confessioni acattoliche a una posizione di *pieno riconoscimento e tutela dei loro diritti*; si creò un doppio sistema di protezione delle minoranze perché da un lato si riconobbe loro il diritto di organizzarsi con proprie regole e statuti e dall'altro lato lo Stato, nel momento in cui avesse voluto disciplinare una specifica confessione religiosa, era tenuto a passare necessariamente attraverso la stipulazione di intese con le rappresentanze della confessione medesima.

La prima intesa ad essere stipulata fu quella con la Chiesa valdese nel 1984; ad essa seguirono una serie di intese, fra cui quella con le comunità ebraiche, che ricalcano i temi affrontati dal Concordato nella versione risultante dalla sua totale revisione con gli Accordi di Villa Madama, datati 1984.

⁵² Per una disamina dell'articolo 8 della Costituzione è possibile consultare E. Vitali; A. G. Chizzoniti, *Manuale breve diritto ecclesiastico*, XVII edizione, Giuffrè, Milano 2022, pp. 46- 54, e L. Musselli, *Diritto e religione in Italia ed in Europa*, II edizione, Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. 47- 50.

La comunità islamica italiana, che riunisce circa due milioni di persone, è ancora oggi priva di intesa.

Gli articoli 7 e 8 si occupano entrambi del modo in cui lo Stato guarda al carattere istituzionale rispettivamente della Chiesa cattolica e delle altre confessioni. Alla Chiesa di Roma si riconosce costituzionalmente rilievo di ordinamento primario, sovrano ed indipendente, in ragione della sua personalità giuridica di diritto internazionale; ne deriva che l'Italia instaura con essa un rapporto pattizio di tipo internazionale con la stipulazione dei Patti Lateranensi. Invece, attraverso la stipulazione di intese le confessioni acattoliche acquisiscono sì uno *status* giuridico peculiare che le distingue dalle altre formazioni sociali operanti nell'ordinamento, ma si tratta di una personalità giuridica priva di rilevanza internazionale e dunque confinata al diritto pubblico interno.

Sullo scenario di fondo rappresentato dal principio costituzionale di laicità, vi è lo spazio per inquadrare la tutela della libertà religiosa.

La separazione fra l'ordine temporale e quello spirituale costituisce la premessa storica ineludibile per lo sviluppo del pensiero laico⁵³. Le basi per considerare la separazione fra politica e religione come vera e propria condizione necessaria per lo sviluppo, l'estrinsecazione e la tutela della dignità umana vennero poste con l'avvento dello Stato moderno.

Il principio di laicità non è espressamente contemplato nella Costituzione italiana, ma può comunque essere ricavato dal sistema di democrazia pluralista delineato a più riprese nella Carta del 1948: in essa si rinvencono tre "direttrici" che ispirano la laicità del nostro ordinamento.

Lungo la prima direttrice si trova l'eguaglianza dei cittadini in ambito religioso. Capisaldi di uno Stato laico sono in particolare il divieto di discriminazione per motivi religiosi che si legge all'articolo 3 e il riconoscimento della libertà religiosa come diritto inviolabile dell'uomo agli articoli 2 e 19.

⁵³ A proposito del concetto di laicità dello Stato e della tutela della libertà religiosa in uno Stato laico si veda ad esempio C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, V edizione, Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 115- 256.

In Assemblea Costituente si decise che la Costituzione non doveva essere ideologicamente orientata di modo che per il suo tramite si potesse rendere possibile la libera azione di tutti i movimenti ideologici.

La seconda direttrice si sostanzia nel riconoscimento di carattere sociale alle confessioni religiose. All'articolo 2 lo Stato accorda a queste ultime la qualità di formazioni sociali in cui si esterna e sviluppa la personalità del singolo individuo e si impegna positivamente all'articolo 3 per rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena formazione della persona.

Il carattere sociale delle religioni spinge alla stipulazione di accordi bilaterali che devono in ogni caso ispirarsi al principio di laicità per cui non potranno riconoscersi ad una determinata confessione privilegi che contrastino con la libertà e l'eguaglianza dei culti e dei cittadini.

La terza direttrice concerne il rapporto fra pubblico e privato: lo Stato è il principale erogatore e gestore di servizi pubblici essenziali come l'educazione e l'assistenza sanitaria. Ma di fronte al progressivo aumento della richiesta educativa, sanitaria e sociale lo Stato non fu capace di rispondere autonomamente ed efficacemente alla domanda trovando supporto nelle attività di associazioni di volontariato che saranno gradualmente riconosciute ed apprezzate nella normativa del cosiddetto terzo settore. Proprio questa nuova conformazione del rapporto fra pubblico e privato ha permesso importanti scambi e cooperazioni fra Stato e confessioni religiose.

A proposito del significato da attribuire alla laicità del nostro Stato, con la sentenza 203/1989 la Corte costituzionale ha affermato esistere nel nostro ordinamento la cosiddetta "laicità positiva", tale per cui Stato laico non significa Stato indifferente dinanzi alle religioni ma Stato che salvaguarda la pari libertà di credo in un sistema pluralistico dal punto di vista culturale e confessionale.

Con questa decisione, la Corte non ha dunque accolto la concezione di laicità sostenuta dal giurista e costituzionalista Mortati, per il quale lo Stato laico era quello che considerava le convinzioni religiose dei fatti privati da relegare esclusivamente alla coscienza dei credenti.

Inseritosi nell'ambito del principio di laicità come sopra ricostruito, l'articolo 19 della Costituzione dedicato alla *libertà di religione del singolo individuo* statuisce che: "Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi

forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”⁵⁴. Questa previsione costituzionale garantisce a tutti, *cittadini e non*, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, il diritto di propaganda della fede stessa e la libertà di culto.

Nella sua pluralità di contenuti, la libertà religiosa va interpretata ed assicurata nel rispetto delle direttive e dei principi costituzionali nonché dei limiti fissati da disposizioni sovranazionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’articolo in questione sancisce esplicitamente il solo limite del buon costume riferito peraltro ai soli riti intesi come atti concreti posti in essere dagli appartenenti ad una confessione religiosa. Il buon costume non viene specificato nei suoi contenuti dal legislatore, ma viene lasciato alla determinazione dell’interprete poiché si tratta di un concetto mutevole di epoca in epoca. Viene generalmente riferito al rispetto della dignità e della persona umana e della morale sessuale⁵⁵, ma nella specifica materia degli atti di culto esso va inteso in senso più stringente dovendosi fondere con i precetti di decenza, morale, cortesia ed etichetta.

Il testo dell’articolo 19 è il risultato di un emendamento che venne apportato alla originaria formulazione dell’articolo su proposta dei costituenti Calamandrei e Cianca.

All’inizio dei lavori, infatti, l’assemblea costituente optò per la limitazione della libertà di religione allorché ci si fosse trovati dinanzi a principi e riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume: il che avrebbe legittimato forme di controllo di merito e di intervento repressivo in ambito religioso sulla falsariga di quello che avvenne nel ventennio fascista.

Esistono, tuttavia, una serie di limitazioni implicite all’esercizio del culto che è chiamato a sottostare ad ulteriori norme attraverso cui l’ordinamento costituzionale tutela altri beni e diritti, come ad esempio la quiete pubblica il cui turbamento è punito dal codice penale all’articolo 659.

⁵⁴ A proposito delle tre dimensioni in cui si articola la libertà di religione individuale, garantita all’articolo 19 della Costituzione italiana, si veda D. Durisotto, *La libertà religiosa individuale. Contenuti e problematiche*, nel manuale “Diritto e religione in Italia. Principi e temi”, Benigni R. (a cura di), Roma TrE- Press Edizioni, Roma 2021.

⁵⁵ Per tali contenuti del buon costume cfr. sentenza Corte costituzionale, 19 febbraio 1965, n. 9.

Venendo a qualificare la *libertà di culto*, che rappresenta una delle tre dimensioni in cui si esplica la libertà tutelata dall'articolo 19, essa è espressione di un diritto fondamentale delle persone e delle stesse confessioni religiose le quali, per garantire al fedele l'esercizio del culto con altri fedeli, devono aver la possibilità di organizzare attività culturali avvalendosi solitamente di spazi idonei alla preghiera, alla riunione e all'organizzazione di eventi.

In assenza di atti illegittimi, l'ordinamento italiano offre un'ampia tutela all'esercizio libero del culto prevedendo una serie di sanzioni che ne garantiscono l'effettività: l'articolo 405 del codice penale sul "turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa" sanziona con la reclusione fino a due anni chiunque turbi o impedisca l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa.

L'articolo 404 del medesimo codice sanziona le offese che, indirizzate contro una confessione religiosa, si realizzino all'interno di un luogo di culto o nello svolgimento di una funzione religiosa e si sostanzino nel vilipendio riferito a tutti gli oggetti connessi in qualche maniera all'attività religiosa poiché ad esempio venerati dai fedeli o utilizzati per compiere atti rituali o liturgici. Secondo l'interpretazione maggiormente diffusa, il vilipendio non consiste nella mera critica, per quanto forte e brusca, ma in quella critica che ricusando qualsiasi valore sociale ed etico all'entità cui si riferisce ne annulla ogni prestigio e rispetto.

L'attuale formulazione dell'articolo 404 è frutto dell'intervento realizzatosi con legge 85/2006: nel suo testo originario l'articolo tutelava contro il vilipendio la sola religione cattolica mentre oggi la tutela è estesa a tutte le confessioni annullando ogni disparità di trattamento al riguardo.

La *libertà di professione religiosa* risulta avere contenuto indeterminato, tanto che solo a seguito di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si è arrivati a concludere che in questa libertà vi rientra sia l'appartenere che il non appartenere ad alcuna confessione religiosa seguendo l'insegnamento di Francesco Ruffini secondo cui

la libertà di religione “è la facoltà spettante all’individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace a nulla”⁵⁶.

Nelle pronunce degli anni Sessanta, la Corte costituzionale recepì l’orientamento di alcuni giuristi italiani secondo cui l’articolo 19 non tutelava l’ateismo poiché esso “comincia dove finisce la vita religiosa”⁵⁷. Nella sentenza costituzionale n. 117/1979, si affermò, con una inversione di tendenza, che “l’opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della cd. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata all’articolo 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad esempio gli articoli 18 e 21 Costituzione) la corrispondente libertà negativa”⁵⁸.

Rientrano nella libertà di esprimere il proprio pensiero in ambito religioso il diritto di pubblicazione di avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in luogo pubblico e delle notizie ad essi relative, nel rispetto del diritto alla riservatezza del soggetto coinvolto; il diritto di accedere alle fonti di informazione; il diritto di critica che, implicando un giudizio nella narrazione degli accadimenti, non può essere totalmente obiettivo.

Il diritto di libera professione religiosa viene costituzionalmente tutelato nei diversi contesti in cui si esplica la personalità dell’uomo: infatti, non può mai essere disancorato dalla libertà di credere il profilo della divulgazione delle proprie idee a proposito della religione.

Se è vero che il diritto di esprimersi liberamente riceve protezione costituzionale per evitarne un sacrificio, è parimenti vero che tale diritto va temperato con la protezione del sentimento religioso delle altre persone.

Altro limite alla libertà di espressione è costituito dalla lesione della reputazione altrui: di fronte ad una potenziale diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza ha mostrato di considerarla legittima se e quando essa tratti di accadimenti corrispondenti al vero e rispondenti ad un interesse pubblico, indicati in modo corretto e non eccedente lo scopo di informazione. Tale orientamento giurisprudenziale va seguito anche nel caso in cui siano indirizzate critiche ad un ministro di culto e/o a sue attività sempreché,

⁵⁶ F. Ruffini, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, F.lli Bicozza, Torino 1924, cit., p. 198.

⁵⁷ Sentenza Corte costituzionale, 6 luglio 1960, n. 58 in www.consultaonline.it.

⁵⁸ Sentenza Corte costituzionale, 2 ottobre 1979, n. 117 in www.consultaonline.it.

appunto, non si sostanzino in attacchi personali e denigranti non sorretti da fini di pubblico interesse.

Altra dimensione costituzionalmente prevista e protetta della libertà religiosa è rappresentata dalla *libertà di propaganda*. Quest'ultima va intesa come possibilità di diffondere la conoscenza del credo cui si appartiene e di coinvolgerci altre persone.

L'articolo 19 esplicita tale possibilità in termini di "propaganda" anziché di "proselitismo", per prendere le distanze da quanto accadde nel periodo antecedente la stesura della Costituzione. L'articolo 5 della legge sui culti ammessi del 1929 riconosceva agli acattolici la "libertà di discussione in materia religiosa", che venne interpretata dalla giurisprudenza degli anni successivi in senso restrittivo come sola possibilità di esporre ragioni a favore o contro un certo argomento per addivenire ad una conclusione, senza possibilità per gli acattolici di provare a convincere altri ad aderire al proprio credo.

In Italia viene garantito alle diverse confessioni religiose uno spazio indefettibile di intervento nell'ambito di trasmissioni radiotelevisive pubbliche.

Per evitare che il riconoscimento della libera propaganda del proprio credo rimanga lettera morta, si deve riconoscere alle persone un diritto corrispettivo di mutare orientamento e opinione religiosa. La tutela del cosiddetto *ius poenitendi*, quale corollario della libertà di propaganda, non è sancita esplicitamente nella Costituzione ma può esser dedotta dall'articolo 19 e dal più ampio principio di neutralità dello Stato in ambito confessionale.

3. *Le fonti normative sovranazionali*

La complessa e articolata materia della libertà religiosa è tale per cui, ancora oggi, la tutela di tale libertà è consacrata in una pluralità di Patti e Convenzioni sui diritti dell'uomo i cui principi, così come interpretati dagli organi appositamente istituiti per controllare l'attuazione dei succitati trattati, divengono il parametro di riferimento per le normative degli Stati che li hanno sottoscritti.

Sul piano globale merita attenzione l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Dotata di elevato valore simbolico, la dichiarazione approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 non produsse effetti giuridici vincolanti per i Paesi membri dell'ONU.

Le tre libertà di pensiero, coscienza e religione, che rappresentano la triade valoriale di più denso spessore etico, nonché le basi fondanti la soggettività giuridica della persona, sono trattate nel medesimo contesto normativo; recita l'articolo 18: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o credo, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti".

Emerge che, a differenza di quanto prevede la nostra Carta costituzionale, l'articolo parla esplicitamente di *libertà di coscienza* e la protegge al pari di quella religiosa, al fine di tutelare tutte le credenze, religiose o ateistiche, che possono dare risposta alle cosiddette domande ultime della persona.

La norma in esame focalizza la propria attenzione sulla libertà di religione indicandone modalità di espressione e di manifestazione; questo perché il legislatore internazionale è consapevole del fatto che la religione è un convincimento che si coltiva non solo nell'intimo del fedele ma anche nei rapporti con gli altri, estrinsecandosi pubblicamente e talvolta per il tramite organizzazioni più o meno complesse.

La Dichiarazione dell'ONU costituisce il presupposto interpretativo di tutte le Carte sovranazionali che si occupano della tutela dei diritti fondamentali della persona: fra di esse vi rientra, a livello comunitario, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo trattato internazionale, che si caratterizza per l'enunciazione dei diritti dei singoli individui, fu firmato a Roma nel novembre 1950 dai tredici Paesi allora membri del Consiglio d'Europa.

In Italia la legge n. 848/1955 rese esecutive le norme enunciate nella Convenzione che, facendo ingresso nel nostro ordinamento tramite ordine di esecuzione contenuto nella legge ordinaria, posero il problema sulla gestione del rapporto fra le norme CEDU e le norme ordinarie che lo Stato italiano avrebbe emanato successivamente, eventualmente in contrasto con le prime. Infatti l'applicazione del principio di successione delle leggi ordinarie nel tempo avrebbe comportato l'abrogazione delle norme della Convenzione Europea rendendo l'Italia autrice di una violazione degli

obblighi comunitari. Per evitare questa sorte, originariamente la Corte costituzionale italiana ritenne che le norme CEDU godessero di una particolare resistenza passiva all'abrogazione perché scaturenti da fonti atipiche⁵⁹.

In seguito, la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, frutto della legge costituzionale n. 3/2001, introdusse al comma primo il principio per cui: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Ne derivò che, secondo una corrente giurisprudenziale, il giudice ordinario avrebbe potuto non applicare le norme interne in conflitto con le norme della Convenzione. In seguito, la Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 risolse diversamente e definitivamente il problema alla luce di quanto disposto dal riformato articolo 117.

Le norme CEDU, precisò la Corte, integrano il parametro costituzionale di cui all'articolo 117 ma non si sottraggono ad un possibile sindacato di legittimità costituzionale rimanendo pur sempre ad un *livello sub- costituzionale*; l'incompatibilità della norma interna italiana con la norma CEDU, e dunque con gli obblighi internazionali che vincolano la legislazione italiana ex articolo 117 comma 1, concreta una violazione del medesimo parametro costituzionale.

Con queste premesse, in caso di contrasto fra norme interposte, quali quelle CEDU che integrano il parametro dei giudizi di legittimità costituzionale, e norme interne si dovrà innanzitutto accertare la conformità a Costituzione della norma interposta e la legittimità della norma interna censurata rispetto alla norma interposta stessa.

Desumibile "al negativo" dalle competenze dell'Unione Europea, è il principio generale per cui sono i singoli Stati membri ad occuparsi in via esclusiva delle relazioni fra essi e le Chiese e della disciplina delle materie ecclesiastiche, senza possibilità di ingerenze da parte dell'Unione Europea nelle legislazioni statali. Questo principio è poi confermato dalla circostanza che, nell'enunciare il diritto di libertà religiosa all'articolo 9, la Convenzione Europea non tratta il tema delle relazioni che possono instaurarsi fra il singolo Stato membro e le Chiese.

⁵⁹ Sentenza Corte costituzionale, 12 gennaio 1993, n. 10 in www.consultaonline.it

L'articolo 9 sancisce al primo paragrafo: "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente e collettivamente, sia in pubblico che in privato mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"⁶⁰.

Si tratta di una previsione che, come l'articolo 18 della Dichiarazione Universale del 1948, garantisce contestualmente tre libertà diverse ma funzionalmente connesse fra di loro: la *libertà di pensiero* costituisce la premessa delle altre due libertà poiché garantisce la libera formazione del pensiero al riparo da qualsiasi vincolo; la *libertà di coscienza* concerne il momento della costruzione di convinzioni interiori che, nel momento in cui si affacciano al panorama religioso, si sostanziano nella scelta di appartenere o meno ad una confessione religiosa; quindi, l'articolo in questione, includendo libertà di pensiero e di coscienza, garantisce non solo la libertà di religione nella sua dimensione positiva ma anche una *libertà negativa di religione* nel senso di tutelare le situazioni in cui il soggetto decide di non appartenere ad alcuna confessione religiosa.

Come emerge dal secondo periodo del primo paragrafo, il legislatore europeo si è preoccupato anche dell'esteriorizzazione delle scelte compiute dalla persona nel proprio intimo: viene garantita la libertà di manifestare la propria religione o credo sia individualmente che collettivamente; proprio il profilo collettivo della libertà religiosa sta alla base del riconoscimento di diritti alle comunità religiose in termini di insegnamento religioso, finanziamento da parte istituzioni, riunioni in assemblea.

In aggiunta va sottolineato che il diritto di manifestare il proprio credo religioso è riconosciuto anche pubblicamente, rendendo il *diritto di esercitare atti di culto* una parte integrante della libertà religiosa.

Al paragrafo secondo si prevede che: "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione

⁶⁰ Genesi e contenuto dell'articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sono approfonditi da S. E. Leotta, *La libertà religiosa nell'articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, nella serie periodica "Fogli di lavoro per il diritto internazionale", 2014/1, Cattedra di diritto internazionale presso l'università di Catania, Catania 2014.

dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Con lo strumento della *legge* gli Stati membri potranno porre limitazioni al diritto di manifestare il proprio credo ma nei limiti e nella misura in cui ciò si renda necessario alle esigenze della democrazia; il *pluralismo* che connota le moderne società democratiche, infatti, può ed anzi giustifica l'adozione di queste misure soprattutto per permettere la convivenza pacifica degli interessi di cui sono portatori i diversi gruppi.

Mentre con il primo paragrafo il legislatore comunitario ha fornito protezione convenzionale alla integrità morale ed intellettuale dell'individuo, intesa come libertà di formare ed eventualmente modificare il proprio pensiero, con il secondo paragrafo egli si è occupato della estrinsecazione della personalità morale dell'individuo e l'ha ristretta con una serie di limitazioni di cui sono precisate condizioni e modalità.

In particolare è la Corte Europea dei diritti dell'uomo ad occuparsi di effettuare un controllo sulla proporzionalità dei provvedimenti nazionali che vanno a sacrificare il diritto di libertà religiosa. Essa è organo giurisdizionale costituito con la Convenzione del 1950 a cui è assegnata la funzione di garantire la tutela effettiva dei diritti in essa sanciti.

La Corte può essere adita da uno Stato membro quando accusi un altro Stato di non avere osservato le disposizioni della Convenzione ma può essere adita anche da ogni persona fisica, gruppo di privati od organizzazione non governativa che si ritenga vittima di una violazione dei diritti sanciti nella Convenzione perpetrata da uno Stato membro. Tuttavia ci si potrà appellare alla Corte di Strasburgo solo dopo aver esaurito le possibilità di ricorso e di tutela dei diritti previste dall'ordinamento interno del Paese membro.

Con le proprie sentenze, la Corte si limita a dichiarare se vi sia stata effettiva violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, con efficacia esclusivamente *infra partes*; può stabilire risarcimenti monetari a favore della parte offesa e vincolare con la propria pronuncia lo Stato condannato a cessare la violazione constatata, lasciando a quest'ultimo la scelta dei mezzi per rimediare alla violazione medesima.

L'orientamento della giurisprudenza della Corte è nel senso di riconoscere agli Stati membri un ampio *margin of appreciation* nell'adempiere ai propri obblighi positivi di tutela della libertà religiosa e nel fissare limiti all'esercizio di tale libertà, bilanciando gli interessi contrapposti dell'individuo e della comunità complessivamente intesa. Ciò ha permesso che, nel garantire la protezione del diritto di libertà religiosa, la

Corte EDU abbia cercato di rispettare le consolidate tradizioni nazionali in materia di simboli religiosi e rapporti con le confessioni religiose.

Caso emblematico della cosiddetta *giurisprudenza prudente* della Corte è rappresentato dalla sentenza Kokkinakis del maggio 1993. La Corte in questo caso si occupò del ricorso individuale presentato dal cittadino greco e testimone di Geova Kokkinakis in cui veniva lamentata la violazione da parte dello Stato greco del diritto di libertà religiosa. Il ricorrente in particolare venne condannato dallo Stato di cittadinanza per aver svolto attività di proselitismo vietata dalla Costituzione del 1975 nei confronti di tutte le confessioni religiose.

La sentenza della Corte, che accolse il ricorso del cittadino greco, rappresenta ancora oggi un *leading case* in materia di libertà di religione; in quell'occasione l'organo giurisdizionale tracciò un modello-guida che non verrà più abbandonato: prima di passare alla decisione del caso concreto, la Corte enuncia i principi generali desumibili dall'articolo 9 secondo lo schema regola-eccezione, la prima tracciata nel primo paragrafo e la seconda invece sancita in quello seguente.

Nella decisione si leggeva che: "La libertà di professare la propria religione [...] include, in linea di principio, il diritto di cercare di convincere il prossimo, per esempio tramite 'l'insegnamento'". Nello specifico l'opinione concorrente del giudice De Meyer fu nel senso che il proselitismo, inteso come fervida diffusione della fede, non potesse essere punibile in quanto tale poiché costituente un modo di per sé perfettamente legittimo di esprimere la propria religione.

La corte ha esplicitamente affermato che: "La repressione penale del proselitismo religioso costituisce restrizione alla libertà di manifestare la propria religione. Questa restrizione può giustificarsi, ai sensi dell'articolo 9 par. 2 solo nei limiti in cui essa sia prevista dalla legge, persegua fini legittimi e si riveli necessaria in una società democratica. Quando si tratti di restrizioni introdotte con legge per un fine legittimo, quale la protezione dei diritti e delle libertà altrui, occorre riconoscere agli Stati un certo margine di apprezzamento nel valutare la necessità di ricorrere a quelle restrizioni, ma spetta alla Corte accertare se le misure prese sul piano nazionale si giustifichino in via di principio e se siano proporzionali"⁶¹.

⁶¹ Sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 maggio 1993, *Kokkinakis c. Greece*, n. 14307/88.

La Corte in questo caso non ritenne di censurare la legislazione nazionale ma rilevò la violazione dell'articolo 9, ponendo l'accento proprio sulla *non proporzionalità della condanna* inflitta dallo Stato ellenico al ricorrente Kokkinakis. Dunque, dopo l'importante riconoscimento di tutela effettiva della libertà di religione, la sentenza rivela nelle sue parti conclusive quella cautela che contraddistinse la propria giurisprudenza per lungo tempo: armonizzandola per quanto possibile con una ricostruzione moderna del diritto di libertà religiosa, la Corte salvaguardò parzialmente la normativa nazionale protezionistica verso la religione dominante in Grecia, quella ortodossa.

Con una serie di sentenze, la Corte di Strasburgo ha consolidato una "nuova" tendenza volta ad abbattere le più tradizionali e protezionistiche barriere delle Chiese di Stato soprattutto quando esse andavano ad incidere sulle libertà delle altre Chiese.

Progressivamente la Corte EDU pose le basi per una sempre maggior tutela della libertà religiosa al punto che le sue decisioni divennero punto di riferimento per l'ammodernamento delle normative statali. La giurisprudenza CEDU, incidendo frequentemente sui sistemi normativi statali, quasi dettò i fondamenti per una comune disciplina europea della libertà religiosa.

Capitolo III CHIESA E MAFIA: I PROBLEMI ATTINENTI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA E DI CULTO

SOMMARIO: 1. Le processioni e gli atti di culto. – 2. Le esequie.

1. Le processioni e gli atti di culto

“I momenti di culto hanno un valore molto importante per noi. Mi occupavo io delle feste religiose. Il prete? E che cosa doveva dire? Pensa davvero che i preti non sapessero davvero chi organizzava le feste della Santa?”⁶²: sono queste le parole che Leonardo Messina, collaboratore di giustizia che contribuì all’arresto di più di duecento mafiosi, rilasciò in sede di interrogatorio alludendo alle profonde infiltrazioni della mafia nelle cerimonie religiose senza che ciò destasse preoccupazione o malcontento da parte delle autorità ecclesiastiche e civili.

Se il potere si conquista solo quando esso è riconosciuto da altri⁶³, allora il “merito” dei boss è stato quello sfruttare sapientemente il contesto religioso per conquistare terreno e la fiducia delle comunità locali.

Tradizionalmente le messe, le processioni ed i funerali hanno rappresentato lo scenario ideale in cui gli uomini d’onore si sono mossi abilmente per conseguire la riverenza dei concittadini: inserendosi nell’organizzazione di manifestazioni religiose e divenendone componente estremamente attiva, essi hanno piegato ai propri interessi ed obiettivi il sentimento di profonda e finanche esasperata devozione che connotava le espressioni collettive della pietà popolare.

Durante la processione⁶⁴, le persone si incamminano sotto la guida del clero locale e avanzano le une accanto alle altre per le vie della città evocando il sofferto cammino del popolo fedele verso la comune meta della Gerusalemme celeste.

⁶² Dichiarazione resa in sede di interrogatorio da Leonardo Messina nell’aprile 1992 e riportata da Vincenzo Greco in *diariosette.it*.

⁶³ È questo il punto messo a fuoco dal giornalista Indro Montanelli allorché si pronunciò con ironia pungente sulla Dc e Andreotti: “Mi dicono che lui [Andreotti] e De Gasperi andassero a messa assieme e tutti credevano che facessero la stessa cosa; in realtà, in chiesa De Gasperi parlava con Dio, Andreotti con il prete. Questi ultimi votano. Dio no”.

⁶⁴ Dal latino classico “processio” che può essere tradotto con “avanzamento”.

Nell'ambito di questa funzione rituale religiosa, che in Occidente è perlopiù ancorata alla tradizione cristiana cattolica e ortodossa, la commistione fra sacro e profano raggiunge il proprio apice: i costumi, i riti, i simboli e i canti della tradizione acquiscono il senso identitario di una determinata comunità ma la loro esasperazione rende difficile distinguere il confine fra rito religioso e festa popolare.

Particolarmente esemplificativa di una *religione popolare* con al centro riti corporei e sanguinari è la festa del sabato santo a Nocera Terinese in Calabria: in questa occasione il mito della morte e resurrezione di Gesù Cristo, descritto con dovizia di particolari nel Vangelo, viene emulato dai cosiddetti "vattienti". Essi percorrono le vie del paese, flagellandosi le gambe con un disco di sughero ricoperto da tredici schegge di vetro: tredici come erano Gesù e gli apostoli. Le strade si colorano quasi inevitabilmente di rosso sangue, perché il corpo dei fedeli ha assunto su di sé tutta la sofferenza della divinità.

La passione di Cristo viene rievocata in occasione della Pasqua con processioni e rappresentazioni teatrali, ma, quel che è degno di nota per quel che si sta argomentando, con vere e proprie emulazioni della storia che il Vangelo narra.

A metà fra religioso e pagano, queste tradizioni popolari sono tollerate dalla Chiesa ma digerite a fatica, perché, come spiega l'antropologo Giovanni Vacca in occasione di una intervista rilasciata alla giornalista Lidia Baratta, "nel mondo popolare, la corporeità viene vissuta in maniera più dirompente, al contrario di quello che vorrebbe la pedagogia cristiana, portata invece a valorizzare l'introspezione".

L'utilizzo simbolico del corpo non è relegato alle sole manifestazioni collettive pasquali: il "percuotere" con diversi oggetti la propria persona si rinviene anche in altri momenti di religiosità popolare, ad esempio a Guardia Sanframondi in occasione dei festeggiamenti per l'Assunta. Ogni sette anni migliaia di spettatori si riversano nel paese beneventano per assistere ai cosiddetti Riti settennali di penitenza.

Durante la settimana di festeggiamenti, i quattro rioni della città si alternano nei cortei dei "misteri": si tratta di vere e proprie rappresentazioni in costume di episodi dell'antico e del nuovo Testamento o che ineriscono la vita di Santi o i principi morali.

In particolare nella giornata di domenica, quella conclusiva e più partecipata, si tiene una Processione Generale al seguito del vescovo e del parroco. Con la

partecipazione del clero, dei “misteri” dei quattro rioni e della popolazione, fra le strade del paese viene fatta sfilare la statua della Madonna impreziosita nel corso dei secoli dall'oro e dagli ex voto offerti dai fedeli.

La giornata, e con essa la celebrazione settennale, si conclude con cupi momenti di penitenza e di sofferenza: “Con fede e coraggio, fratelli, in nome dell’Assunta battetevi!” sono le parole che, provenienti dall’interno del santuario mariano, danno inizio alla fase più cruenta della manifestazione. Escono dalla Chiesa, volgendo la schiena al resto della processione per non distogliere lo sguardo dalla statua della Madonna, uomini incappucciati e vestiti di bianco che muovendo i loro passi in processione si percuotono ripetutamente il petto con uno strumento artigianale detto “spugna”: si tratta di un disco di sughero in cui sono fissati diversi chiodi appuntiti. L’altra mano del penitente stringe un piccolo crocifisso e l’immagine della Assunta chiamata a proteggerlo.

Il comportamento devozionale poi non si estrinseca esclusivamente nell’atto del percuotere o fustigare: il giorno dopo Pasqua, durante la celebrazione della Madonna dell’Arco che si tiene in provincia di Napoli, i “fujenti”, letteralmente “coloro che fuggono”, per spirito di sacrificio camminano a piedi nudi per strada e, nelle vicinanze dell’edicola votiva dedicata alla Madonna, proseguono il loro cammino in ginocchio. Alla vista della Vergine dell’Arco, fra urla e pianti, molti fedeli sono colpiti da svenimenti e convulsioni che, a volte, sembrano assumere la forma estrema di possessione.

Una profonda umiliazione del fedele dinanzi alla figura della Madonna nera di Moiano connota la fase terminale della processione dell’8 settembre. In questa giornata tardo estiva e in quelle che la precedono, a Moiano in provincia di Benevento, si segue con diligenza e fervida partecipazione un rituale ben preciso e codificato che dal lontano 1514 rende omaggio alla Madonna bruna.

Dopo essersi aggiudicati il diritto di portare la statua della Vergine in spalla e di godere della sua protezione, i fedeli si riuniscono nel sagrato della chiesa. Dalle nove del mattino sino alle nove di sera la statua adornata con elegantissimi drappi viaggerà per le strade di Moiano accompagnata dal popolo in festa. Concluso il percorso stabilito, il corteo al seguito della Madonna si dirigerà verso la chiesa in cui avrà luogo l’atto di

devozione più profondo: dall'ingresso all'altare, un gruppo ristretto di penitenti seguirà il ritorno della Vergine strusciando la propria lingua sul pavimento.

Si tratta di un momento toccante accompagnato da canti antichissimi in cui viene simboleggiato il contatto dell'uomo con il mondo degli inferi: dopo aver toccato con la propria lingua il momento più basso dell'esistenza, il devoto rialzandosi potrà sentirsi perdonato e riconciliato.

Nella città pugliese di Bitonto, la processione dei Santi medici Cosma e Damiano riunisce folle in cerca di ascolto divino. Tra canti accorati e tragiche scenografie, a precedere le statue dei due santi sono uomini e donne che, mai voltandogli le spalle, trascinano pesanti ceri devozionali accesi, talvolta a piedi scalzi, incuranti della cera che cola lungo le braccia segnandone i corpi. Più grosso è il cero più martoriante è la prova ma ancor più forte è la fede, perché, amalgamati con la cera, ci sono sia i peccati da scontare sia le benedizioni da conseguire.

Quelle appena descritte sono tradizioni popolari, alcune con una storia secolare, che la Chiesa tollera ma che, in fondo, poco gradisce. Perché se è vero che con questi gesti il devoto “offre alla divinità la propria sofferenza”⁶⁵ in segno di riconoscenza e gratitudine, è anche vero che essi, ponendo al centro dei riti il corpo dei fedeli, sostanziano comportamenti eterodossi rispetto alla liturgia ufficiale. Mentre la pedagogia cristiana è improntata a valorizzare l'introspezione e l'interiorizzazione, la cultura religiosa popolare pone al centro la materialità del corpo che il fedele utilizza e punisce durante le manifestazioni religiose.

Fino a più recenti prese di posizione, la Chiesa del sud Italia è sempre stata “accondiscendente” nei riguardi di queste esternazioni estreme di fede che oscurano la sostanza della spiritualità.

Il rapporto confidenziale dei rappresentanti della chiesa locale con il singolo fedele ha di fatto permesso, in un contesto di religiosità popolare, di considerare la gerarchia dei santi come la trasposizione di un ordine terreno con conseguente avallo di comportamenti egoistici, violenti ed antisociali dei sodali mafiosi.

⁶⁵ Sono queste le parole dell'antropologa Annabella Rossi.

Con lo sviluppo dei processi di secolarizzazione, la morale religiosa fu quasi abbandonata a favore di esteriorità devozionali e fu in questo contesto che statue di santi, vare⁶⁶ e trasfigurazioni umane si intrecciarono con denaro, “commercializzazione” di ruoli di rilevanza nelle processioni ed interessi clientelari.

La disponibilità economica delle famiglie d’onore permise loro di conquistare le postazioni di maggior prestigio in occasione delle processioni ed alimentò questo immorale “gioco” della vendita dei ruoli da parte dei comitati organizzatori delle feste patronali.

“In alcuni paesi della Calabria, durante i riti pasquali, il privilegio di slacciare il nodo che tiene legato il manto della Madonna è stato accordato per anni dopo il pagamento di ingenti somme di denaro. A Sant’Onofrio il privilegio di portare a spalla il labaro con la statua del Risorto nella festa dell’Affrontata poteva costare oltre cinquemila euro”⁶⁷.

Alcuni collaboratori di giustizia rivelarono alla procura di Vibo Valentia che in occasione della tradizionale festa pasquale dell’Affrontata, in cui viene riprodotto l’incontro fra Gesù, la Madonna e San Giovanni Apostolo, i posti di “portantini” venivano messi all’incanto: chi vinceva l’asta aveva il prestigio di portare le statue dei tre personaggi che animano la processione; in particolare portare sulla propria spalla il peso dell’apostolo è “una prova di forza” tale per cui i prescelti sono “battezzati” padrini di mafia per quell’anno.

Proprio per fare fronte a questo meccanismo diffuso, il parroco del comune casertano di Casal di Principe, don Giuseppe Diana, decise di rinunciare agli spettacoli musicali e a tutte le manifestazioni che si svolgevano all’esterno della Chiesa di San Nicola di Bari in occasione delle feste patronali. Don Diana era consapevole che per porre fine ai finanziamenti milionari dei camorristi devoti era necessario ricondurre le feste ad una dimensione esclusivamente formativa e religiosa. La sua scelta rivoluzionaria, chiaro segno di rottura con la tradizione, lo resero ancor più intollerabile per coloro che “avevano posto il sacro a servizio del proprio domino”⁶⁸.

⁶⁶ Il termine “vara” nel gergo popolare è utilizzato per indicare i carri trionfali che trasportano in processione statue o dipinti dei santi, della Madonna e di Gesù Cristo.

⁶⁷ A. Nesti, *Editoriale: sulle molteplici sfere intorno a cui si salda il rapporto fra mafia e religiosità*, in “Religioni e società” XXXVI, 99, 2021, Fabrizio Serra Editore, Pisa 2021.

⁶⁸ La storia di don Pepe Diana, ucciso per mano della camorra nel marzo 1994, è approfondita dal politico e storico delle religioni Sergio Tanzarella nel capitolo *Peppino Diana: contributo per una ricerca storica*

Nel sud Italia si rinvencono le cosiddette confraternite religiose che, quasi inesistenti al nord, si adoperano per organizzare le feste patronali e le funzioni religiose, esprimendo tutta la loro grandezza proprio in occasione delle processioni dei santi. Si tratta di associazioni di fedeli costituite anche con lo scopo di incrementare il culto pubblico di una confessione religiosa mediante l'esercizio organizzato di opere di pietà e di carità. Esse sono istituite in una chiesa con un formale decreto dell'autorità ecclesiastica che è la sola a poterne decidere le sorti in termini di modifica o soppressione. Devono dotarsi di un proprio statuto in cui devono essere indicati il titolo ed il nome, la foggia speciale di abito per i confratelli, lo scopo dell'associazione ed i rapporti sociali interni.

Mediante l'erezione canonica, la confraternita acquista personalità giuridica distinta da quella dei singoli componenti; secondo il diritto civile, invece, la confraternita non è persona giuridica se non è riconosciuta come tale dal potere dello Stato.

È stato in particolare il contesto delle confraternite ad agevolare le intromissioni degli uomini di mafia nelle celebrazioni religiose: Luigi Patronaggio scrisse che: “È processualmente accertato che diverse confraternite operanti nelle borgate palermitane sono sorrette da Cosa nostra perché tramandano una religiosità che è ordine e legittimazione”. Già nel 1887, il delegato di pubblica sicurezza Rampolla del Tindaro si accorse che la Confraternita del SS. Sacramento di Marineo in Sicilia era parte di un complesso sodalizio di stampo mafioso a capo del quale si trovava il sindaco dell'epoca Filippo Calderone. Fondata nel 1556 con finalità apostoliche e formative, la confraternita era dotata di un antico statuto che prevedeva fra le attività dei confratelli quelle di “coltivare ed accrescere la fede e la devozione del SS. Sacramento” e di “solemnizzare col massimo decoro, le feste in onore del SS. Sacramento per manifestare la propria fede ed incrementare la pietà dei fedeli”. Ma sul finire dell'Ottocento la confraternita si presentava agli occhi del delegato come una congregazione formata da diversi soggetti ammoniti o processati per sodalizio mafioso; lo stesso sacerdote a capo della confraternita, Ciro Romeo, era pregiudicato.

sul parroco che per amore del suo popolo non tacque in “Martiri per la giustizia, martiri per il Sud. Livatino, Puglisi, Diana, testimoni della speranza”, M. Naro; S. Tanzarella (a cura di), Il pozzo di Giacobbe Editore, Trapani 2021.

Nicola Gratteri, magistrato ed esperto conoscitore del fenomeno mafioso, ha sottolineato che è fatto risaputo che “per le feste patronali i mafiosi sono molto generosi con le offerte. Per loro è una sorta di ostentazione del potere, ma anche una forma di superstizione”. Di orpelli profani, opulenza e grandiosità l'onorata società si è sempre adornata per cui non deve sorprendere che la processione, in cui iniziò a regnare sempre di più la dimensione terrena, divenne “il momento” nel quale ostentare la potenza del singolo affiliato o dell'intero gruppo mafioso.

In nome del consolidamento di legami sociali e del rispetto di gerarchie e di rapporti di forza non esplicitamente dichiarati ma sotto gli occhi di tutti, i boss mafiosi si sono resi finanziatori, gestori e dirigenti delle cerimonie religiose collettive.

“Per la festa dell'otto settembre, della Madonna Santissima dei Miracoli, piglia il coppo e fa la raccolta dei soldi. Si mette in un punto, vicino al campanile, e chi ci dà cinquecento lire, chi cinquanta, chi mille, chi dieci, a seconda della persona. Raccoglie lui solo centocinquantamila lire, li versa alla commissione della festa, ogni anno”: sono queste le parole che un contadino di Mussomeli riferisce al sociologo Danilo Dolci sulla figura di Giuseppe Genco Russo. Al capomafia di Mussomeli era sempre riservata una panca in Chiesa che occupava ogni settimana in occasione della Santa messa. Egli venne inoltre nominato Superiore della Confraternita del SS. Sacramento di Mussomeli acquisendo il diritto di sfilare davanti al baldacchino durante le processioni.

Ancor prima delle parole di Gratteri, nel 1956 il comandante del Gruppo Carabinieri di Agrigento Renato Candida scriveva: “In ogni paese della Sicilia occidentale, per esempio, si sa che c'è una speciale devozione per un determinato santo e che presso la chiesa ove lo si venera esistono una confraternita e un comitato permanente per i festeggiamenti. Confraternita e comitato sono, per intenderci, diretti da mafiosi e i motivi, possiamo con molta attendibilità pensare stiano nel fatto che per poter effettuare i festeggiamenti religiosi bisogna mungere denaro alla gente; denaro per la processione; denaro per la luminaria; denaro per i fuochi d'artificio e soprattutto molto denaro per le saccocce dei mafiosi. I preti forse in tutti questi maneggi non intrigano, ma fatto si è che non li impediscono”.

Lo scritto del comandante descrive una realtà che a distanza di mezzo secolo non è affatto caduta in desuetudine e lo confermano, fra gli altri, i fatti del quartiere Borgo Vecchio a Palermo.

Da oltre quattro secoli, nel mese di luglio gli abitanti di questa zona della città si prodigano per rendere omaggio alla loro patrona Sant'Anna. I festeggiamenti hanno luogo l'ultima settimana del mese di luglio ma possono proseguire sino agli inizi di agosto perché la solenne processione si tiene la domenica successiva al 26 luglio, il giorno che la Chiesa Cattolica dedica alla madre di Maria, Sant'Anna appunto.

Il giovedì precedente la processione domenicale, i simulacri di Sant'Anna e della Immacolata dal "Cappellone" vengono calati dalla nicchia in cui si trovano abitualmente per entrare a diretto contatto con il popolo fedele: poggiati a terra, folle di devoti si presentano al loro cospetto per offrire preghiere affinché la santa interceda per le loro necessità e le affidano la vita di figli e nipoti.

Ultimata la venerazione le statue vengono issate sulla "vara", in vista della processione che si muoverà per le vie del borgo e che farà tappa al porto di Palermo in segno di riconoscenza ai pescatori che, nel lontano 1555, fondarono la Confraternita di Sant'Anna al Borgo. La processione viene talvolta fatta sostare sotto i balconi delle persone ammalate e prosegue poi il suo cammino verso il carcere dell'Ucciardone per un momento di raccolta preghiera alla santa; giochi pirotecnici e bande musicali fanno da scenario alla statua della protettrice del quartiere palermitano.

Durante i festeggiamenti, per molti anni, i ringraziamenti per la grandiosità dell'evento furono rivolti alla famiglia Tantillo che fino a luglio 2015 guidò il "comitato festeggiamenti". Ogni cosa all'interno del quartiere parlava di questa potente famiglia: gli sponsor della festa di "matri" Sant'Anna erano legati ai Tantillo, le luminarie che sovrastavano le vie erano formate da luci che componevano la scritta "Tantillo", i presentatori del concerto musicale citavano i vari componenti della famiglia mafiosa ogni volta che ne avevano occasione.

L'"enclave" dei Tantillo aveva fatto del proprio quartiere d'origine un microcosmo governato dalla "legge del più forte": i commercianti della zona erano strangolati ogni mese dall'ingente pizzo che dovevano pagare ai fratelli Domenico e Giuseppe che, insieme al padre Vittorio, gestivano un chiosco di frutta e verdura nel centro del quartiere.

Nel dicembre 2015, Domenico e Giuseppe Tantillo vennero arrestati nell'ambito dell'operazione "Panta Rei" per estorsione e traffico di stupefacenti. Ma il loro arresto non ostacolò le ingerenze di Cosa nostra nelle feste patronali di fine luglio al Borgo Vecchio. Ancora nel 2019 i mafiosi, infatti, raccoglievano forzatamente dai commercianti del quartiere le somme di denaro che venivano utilizzate per finanziare la festa e per ingaggiare i cantanti neomelodici che avrebbero animato le serate canore.

Ma i contanti riscossi con la forza venivano impiegati anche per rimpinguare le tasche della famiglia mafiosa che li utilizzavano per il sostentamento dei propri affiliati in carcere e per la gestione di ulteriori traffici illeciti come quello degli stupefacenti.

L'operazione "Resilienza" condotta fra il 2020 e il 2021, dopo aver individuato nella prima fase il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio ⁶⁹, rilevò una serie di reati- fine dell'associazione mafiosa che riflettevano plasticamente l'aggressività e l'ostinazione con cui il clan mafioso si muoveva costantemente alla ricerca di consensi.

La rivendicazione di una "funzione sociale" si è materializzata anche attraverso la gestione delle feste rionali: la famiglia mafiosa, che aveva il pieno controllo del comitato organizzatore e che dopo l'operazione "Panta Rei" vedeva in Angelo Monti il suo nuovo protagonista, decideva in particolare quali cantanti neomelodici dovessero esibirsi nel corso della manifestazione. Il loro ingaggio era realizzato con il denaro ricavato dalle estorsioni e dalle sponsorizzazioni dei titolari delle attività commerciali locali. Il comitato inoltre autorizzava i commercianti ambulanti a vendere i loro prodotti durante la festa, regolamentando anche la loro collocazione lungo le strade del quartiere.

È questa una delle tante vicende che permettono di comprendere come le cerimonie collettive religiose siano state egemonizzate dagli uomini d'onore. Queste occasioni di festa, ormai prive di religiosità, permettono ancora oggi alle famiglie mafiose di legittimare la propria potenza, raggiunta o in divenire, mostrandosi portatrici dei valori tradizionali della famiglia, della religione e dell'ordine al punto da finanziare interamente feste ricche di ornamenti che duravano giorni.

Mostrandosi devoti e generosi con le elargizioni, gli uomini d'onore hanno "venduto" alla comunità un'immagine di sé che hanno sempre mostrato di amare: quella

⁶⁹ Le investigazioni delle forze dell'ordine del 2020 hanno individuato il nuovo reggente del clan mafioso di Borgo Vecchio nella persona di Angelo Monti che si era reso autore della riorganizzazione degli assetti di quella articolazione mafiosa. Affidò ruoli direttivi ai suoi uomini di fiducia: il fratello Girolamo, Giuseppe Gambino, Salvatore Guarino e Jari Ingarao.

di uomini caritatevoli e benefattori che nella loro opera trovano anche il sostegno e la legittimazione delle autorità ecclesiastiche.

Nel proprio manoscritto datato 1923, l'allora vescovo di Patti Angelo Ficarra avanzò in maniera ironica questa riflessione sulla realtà delle processioni: "Spesso nel corso di questo studio abbiamo accennato a coloro che sono pronti a portare il santo a piedi scalzi o colla spalla denudata, ma non a confessarsi; a coloro che non si vedono quasi mai in Chiesa, e poi si presentano soltanto quando si tratta di portare l'urna del Crocifisso o la bara dell'Addolorata [...]. Ecco: Tizio è governatore della festa; Caio tiene presso di sé la cassa della cera; Filiano ha diritto di portare l'urna del Crocifisso; Martino ha portato sempre la bara dell'Addolorata; Sempronio è il depositario geloso della lancia e dei chiodi; e così di seguito. Spesso tutte queste persone non si vedono mai in Chiesa e non sono tanto tenere dei Sacramenti, ma spuntano soltanto in certi giorni di festa per custodire tenacemente i loro diritti tradizionali. Una religione assai comoda, non è vero?"⁷⁰.

Dunque, finanziatori sì ma anche protagonisti delle processioni, i boss mafiosi mettevano a disposizione il proprio corpo e talvolta il proprio sacrificio per conquistare la benevolenza delle genti locali: a Momo Grasso di Misilmeri era riconosciuto il privilegio di interpretare annualmente la parte di Gesù Cristo durante le rappresentazioni della Passione pasquale.

Il collaboratore di giustizia Leonardo Messina rivelò di occuparsi delle feste religiose e di esserne parte attiva in un ruolo di primario rilievo: "Io ero in processione accanto alla Santa. Chi voleva capire, capiva. [...]. I momenti di culto hanno per noi un valore molto importante. Quando mi sono sposato, ho giurato fedeltà a mia moglie e alla mafia...".

⁷⁰ L'opera del vescovo Angelo Ficarra datata 1923 è stata pubblicata postuma a cura di Roberto Cipriani nel 1990 dalla casa editrice La Zisa di Palermo.

Il protagonismo degli uomini legati alla mafia connota anche la festa di Sant'Agata che dal 2008 è stata inserita fra i beni antropologici patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco.

Il martirio della santa patrona della città etnea di Catania è celebrato nel mese di febbraio con due processioni, una esterna ed una interna alla città, in cui la “vara” riccamente decorata e contenente le reliquie della santa viene preceduta dalle dodici “candelore”⁷¹ che rappresentano le corporazioni dei mestieri e delle arti che si svolgono in città.

A trainare il fercolo della santa patrona sono fedeli che indossano un saio bianco detto “saccu”, un copricapo di velluto nero ed un cordone monastico bianco intorno alla vita e che agitano un fazzoletto, anch'esso di colore bianco, al grido di “Semu tutti divoti, tutti. Cittadini, cittadini! Viva sant'Àjita!”.

Trasportare la “vara” significa entrare a diretto contatto con il busto- reliquario della santa che a più riprese, secondo la tradizione, ha protetto il popolo catanese. Quello di portantino è un ruolo dunque di straordinario prestigio a cui ambiscono tutti i catanesi, chi per fede e chi per ostentare la propria potenza sociale. Come trampolino di lancio o palcoscenico cittadino, il fercolo di Sant'Agata è stato portato in processione sulle spalle dei boss Francesco e Nino Santapaola mentre Enzo Mangion, l'uomo di Cosa nostra che si occupava di ripulire i fondi neri della cupola catanese, è salito su di esso occupando il posto che dovrebbe normalmente spettare a un sacerdote.

Questo protagonismo così attivo, potente e sfacciato si realizzò negli anni in cui il socio numero uno del Circolo di Sant'Agata era proprio Nino Santapaola, fratello di Nitto che fu mandante della strage di via d'Amelio. Dal 1999 al 2005 Cosa nostra colpì con i suoi tentacoli ogni profilo organizzativo dei festeggiamenti in onore della santa: era della mafia il business dei fuochi d'artificio e della vendita della cera che serviva per i “cerei” così come lo era il controllo dei tempi e dei ritmi della processione: l'ordine impartito dagli organizzatori mafiosi determinava la velocità di avanzamento delle candelore e di conseguenza quella della “vara” della santa che, a differenza del passato,

⁷¹ Le “candelore” o “cerei” sono grandi sculture in legno intarsiato che, dorate in superficie, richiamano lo stile del barocco siciliano. Contendenti al centro un imponente cero, il cui peso oscilla fra i 400 e i 900 chilogrammi, le candelore vengono portate a spalla da un gruppo di uomini che le fa avanzare a balzi, con la cosiddetta andatura “a ‘nnacata”.

è oggi posizionata al seguito dei ceri lignei. I ritardi ingenerati determinavano le sorti delle scommesse clandestine che venivano fatte sull'orario di rientro di Sant'Agata nella Cattedrale della Collegiata che la custodisce per il resto dell'anno. Scommesse pilotate, dunque, che permettevano di raccogliere contanti destinati ad ulteriori affari illeciti, come l'acquisto di armi e droga.

L'ingente disponibilità economica delle famiglie d'onore permise anche di conquistare vere e proprie fermate del fercolo della santa o delle candelore nelle vicinanze della propria abitazione o di quelle in cui si trovava latitante qualche affiliato.

Il collaboratore di giustizia Natale Di Raimondo ricordò con emozione il prestigio derivatogli dal far portare la candelora nel "suo" quartiere, quello di Monte Po. Tutti qui sapevano che la venuta della "vara" era legata ad un'iniziativa del boss che gli costò dai 30 ai 40 milioni di lire. Di Raimondo sottolineò nel corso di un interrogatorio che: "Nel 1992 e nel 1993 la candelora stazionò due giorni nel quartiere e pernottò sotto casa mia. Decisi di farla arrivare per maggiore prestigio quale 'mafioso' e sia per senso di devozione verso la santa".

Il dominio della festa di Sant'Agata da parte dei clan Santapaola e Mangion conobbe nel 2004 anche una lunga quanto non programmata sosta della processione e del reliquiario davanti alla casa del capofamiglia Mangion, Giuseppe detto Enzo, che uscì dal carcere in quello stesso anno. L'allora cerimoniere Luigi Maina durante il processo sulle infiltrazioni mafiose nella festa cittadina ricordò "che in un'occasione, una fermata della processione fu causata da dei fuochi d'artificio sparati a metà tratto di via Vittorio Emanuele, ricompreso tra l'incrocio di via Plebiscito e via Risorgimento. In quella occasione io chiesi di questa lunga esplosione di fuochi e mi venne risposto che lì abitavano i Mangion e che forse qualcuno di loro era appena uscito dal carcere". Ribadì inoltre la frequentazione del Circolo Sant'Agata da parte di soggetti che successivamente scoprì essere stati arrestati per fatti di mafia. Il potere incontrastato del clan Ercolano-Santapaola- Mangion sia nella Basilica della Collegiata sia nell'attiguo circolo religioso divenne oggetto di un'indagine sfociata nel processo che vide imputati Francesco e Antonino Santapaola, Alfio, Vincenzo, Agatino e Giuseppe Mangion e Pietro Diolosà, ex presidente del Circolo Sant'Agata.

Nel 2013 vennero tutti assolti, non già perché la festa di Sant'Agata risultò libera dalle interferenze di Cosa nostra ma perché le stesse persone erano già state accusate di

associazione mafiosa nel precedente processo “Dioniso”: infatti per la legge italiana non è possibile giudicare due volte la stessa persona per la medesima ipotesi di reato.

Questi episodi degli ultimi decenni mettono in evidenza come il protagonismo degli uomini d'onore in occasione delle celebrazioni dei santi patroni sia perlopiù di tipo passivo: non si affiancano al parroco o alla “vara” in occasione delle processioni ma è la folla in festa che si dirige nei pressi dell'abitazione dei boss per rendere loro omaggio.

A fronte di una cospicua offerta, soprattutto pubblica per ostentare la propria potenza, il mafioso costringe la statua del santo o della Vergine ad un percorso obbligato o ad una deviazione che la conduce “ai piedi” di famiglie malavitose. Quando la statua portata in processione, pregata e venerata dai cittadini, viene fatta “piegare” dinanzi al sodale mafioso si concretizza un rapporto di subordinazione del sacro rispetto al profano: l'inchino del santo esprime non solo riverenza ma, paradossalmente, il riconoscimento del primato sociale del mafioso.

Se il santo rende omaggio a questi uomini violenti in presenza di un sacerdote e di autorità civili e militari, la comunità ne ricava che questo gesto di sudditanza è legittimato dai rappresentanti in terra della divinità; e se il santo “si piega” a maggior ragione deve farlo la comunità.

La pratica dell'inchino rappresenta ancora oggi l'occasione in cui trovano triste conferma i ruoli gerarchicamente imposti nella realtà quotidiana. In questi momenti il boss si sente il capo indiscusso e si autocelebra nutrendosi dei gesti di ossequio che celano la paura e la fragilità di un popolo oppresso che si trova a vivere relegato nella dimensione che il boss, assistito dal santo, gli concede.

A Riesi, in provincia di Caltanissetta, la processione in onore di San Giuseppe non solo sostò sotto la casa della famiglia Di Cristina, ma fece da sfondo al passaggio di consegne fra il boss Giuseppe Di Cristina e suo figlio Francesco. Lo storico Giuseppe Carlo Marino, con il suo libro intitolato “I padrini”, ha descritto questo episodio in cui un momento religioso si prestò ad essere palcoscenico per un rito di straordinaria importanza per i clan mafiosi: Francesco Di Cristina, nel 1937 o 1938, ricevette il “bastone” del comando dal padre Giuseppe che si convinse a rinunciare al suo ruolo di guida e di direzione della cosca mafiosa di Riesi.

L'anno è impreciso ma sicuramente si trattò dell'ultima domenica di luglio quando a Riesi si festeggiava il patriarca San Giuseppe. Era sera quando “Francesco Di Cristina restò a piè fermo in attesa dell'investitura, attorniato da amici, sul balcone della sua abitazione, che stava quasi all'inizio della scalinata della chiesa. Finalmente la statua del Santo con il suo lungo corteo lo raggiunse. Egli scese in strada e la statua gli si parò dinanzi, a pochi passi dalla porta di casa. Intorno si fece subito silenzio e suo padre, emerso dalla folla, gli andò incontro lentamente ed altero. Lo baciò tre volte sulle guance. Egli si inchinò devotamente al padre e al Santo. Dal popolo dei devoti e delle autorità civili e religiose si levò un applauso scrosciante mentre le campane suonavano a martello. Così Francesco Di Cristina divenne ufficialmente boss”⁷².

La plateale dimostrazione di potenza che si realizzò in quella circostanza fece comprendere immediatamente agli abitanti chi avrebbe dovuto ricevere da quel giorno il loro rispetto ed ossequio.

Su questa cerimonia venne composta da un cantastorie locale una filastrocca⁷³ che mette in risalto tutta la sottomissione e la paura del popolo riesino: scrisse il cantastorie che, mentre i mafiosi ritirati in casa banchettavano alla faccia dei “cretinica si dicinu cristiani” e fanno penitenza, i riesini nelle loro case si domandavano quale dei due “patriarchi” conveniva pregare fra San Giuseppe, che era di “carta e di gesso”, e don Francesco, che era invece vivo e “può fare miracoli, può dettare leggi e disfarle”. La decisione fu semplice da prendere: conveniva inchinarsi a Di Cristina “se nò la fossa ci fa scavari...”.

Per lungo tempo i religiosi presenti in queste occasioni di festa cercarono di schivare il problema del monopolio e protagonismo indiscusso degli uomini di mafia e negarono le proprie responsabilità giustificando il perpetuarsi di “inchini” e di gesti irreligiosi quali tradizioni difficili da sradicare perché tramandate di generazione in generazione.

Spesso il clero sostenne che non era suo il compito di ripulire le cerimonie collettive dalle incrostazioni superficiali e immorali che Cosa nostra inquinava: quando la festa di Sant'Agata era organizzata dal comitato che vedeva come primo socio Nino

⁷² G. C. Marino, *I padrini*, Newton Compton Editori, Roma 2008, pp. 273-274.

⁷³ La filastrocca del cantastorie locale è stata pubblicata per intero nell'opera citata alla nota 72.

Santapaola, monsignor Barbaro Scionti affermò riguardo alle infiltrazioni del clan criminale che: “Non siamo qui per cacciare le persone, non possiamo chiedere il certificato penale a chiunque chieda di entrare in un’associazione religiosa. La Chiesa non può imporre questi limiti, ma siamo chiamati a pronunciarci affinché i suoi membri siano dei buoni cittadini, rinnovando le coscienze e fissando delle regole che ci impegneremo a far rispettare”⁷⁴. Furono parole caute quelle di monsignor Scionti, ma ancor di più lo furono quelle dell’allora vescovo di Catania Luigi Bommarito che fu sentito come testimone nel processo sulle infiltrazioni mafiose a Sant’Agata che, svoltosi a partire dal 2008, vide imputati alcuni esponenti dei clan Santapaola e Mangion. Sul quotidiano “La Repubblica”, il giornalista Francesco Merlo pubblicò nel 2014, all’indomani dell’assoluzione dei mafiosi in primo grado, un articolo in cui chiese al Pm Fanara quale fu l’atteggiamento del vescovo Bommarito in aula.

Il vescovo di Catania rivelò innanzitutto che agli inizi degli anni Novanta venne avvicinato dalla moglie di Nitto Santapaola, la quale gli chiese aiuto per tenere lontani i propri figli da quella malavita che aveva condotto al 41 bis suo marito: “Le raccomando i miei figli a cui lei ha dato la cresima che si allontanino da certe strade...” sono le parole di Maria Grazia Minniti che Bommarito riportò in occasione del suo interrogatorio. Il vescovo aveva dunque già avuto a che fare con la famiglia Santapaola ma, secondo la voce del Pm Fanara, egli comunque “negò di sapere che quelli erano mafiosi, disse molti «non ricordo», molti «non so», raccontò di avere cresimato il figlio di Santapaola che, va precisato, allora non era stato ancora condannato, aggiunse che era suo dovere pregare anche per loro...”⁷⁵.

Nell’articolo in cui il giornalista Merlo scrive dell’interrogatorio del Pm Fanara a Bommarito, riportandone anche alcuni estratti e definendolo “fulminante e spudorato”, si legge: “Il Pm chiede a chi spetta la scelta del capovara: «Io non so se viene nominato dal municipio». Il Pm insiste: «secondo lei viene nominato dal Comune?»», «Dico: può essere, non sono mai entrato nei dettagli». «Ma i cordoni, la vara non appartengono alla

⁷⁴ Estratto dall’articolo *Sant’Agata, la festa religiosa che “dava la tessera” al boss Santapaola*, articolo di Andrea Sessa, 5 febbraio 2012, in <https://www.linkiesta.it/2012/02/santagata-la-festa-religiosa-che-dava-la-tessera-al-boss-santapaola/>.

⁷⁵ Estratto dell’intervista di Francesco Merlo ad Antonio Fanara, pubblico ministero nel processo sulle infiltrazioni mafiose di Sant’Agata. L’intervista è stata pubblicata nel luglio 2014 sulla rivista “La Repubblica” ed è disponibile al seguente link http://www.repubblica.it/cronaca/2014/07/09/news/quando_la_processione_fa_fuggire_i_sacerdoti-91094715/.

chiesa?» «Per modo di dire». E Bommarito - bisognerebbe conoscerlo - ha pure la faccia esagerata di carne e mascelle, sembra quel protagonista dei Beati Paoli che annunzia: «Per entrare devi pronunciare la parola segreta». Ma qual è la parola segreta? E quello portò l'indice alle labbra nel segno del silenzio: la parola segreta era il silenzio" ⁷⁶.

Ancora, l'autore dell'intervista ricava dalla lettura degli atti processuali che: "Il vescovo, nel suo codice muto, indica in Maina il vero vescovo, scarica sul Comune".

Nel 2014 il parroco di Tresilico, frazione di Oppido Mamertina in Calabria, all'indomani dell'apertura di un'indagine della direzione distrettuale antimafia sulla sosta della "vara" sotto casa dell'ndranghetista Giuseppe Mazzagatti, lanciò messaggi ambigui sul comportamento tenuto dalle istituzioni e dalla stessa DDA.

Ancora recentemente, dunque, ci sono stati preti che hanno preferito mediare e non condannare, legittimando i gesti e le attività di criminali.

"La processione ha sempre fatto lo stesso percorso, da decenni [...] si faceva già molto prima che la famiglia Mazzagatti si trasferisse in quella strada. [...] In questo periodo piace molto il sacerdote che fa le manifestazioni, partecipa ai cortei, lancia slogan che hanno un certo effetto. Io scelgo la strada del silenzio e della mediazione [...] Per me la 'ndrangheta si combatte agendo sull'humus nel quale si sviluppa. Gli arresti non servono, la situazione non è cambiata, bisogna dare risposte, lavoro e giustizia, ma quella giusta, le sembra normale che due ragazzi siano stati assolti dall'accusa di omicidio dopo tredici anni? [...] Si criminalizza e basta. Tra i portatori della Madonna che sono finiti sotto inchiesta c'è chi ha avuto un tumore e ha fatto un voto e c'è anche chi ha avuto problemi con la giustizia, ma la redenzione è per tutti. Saremo al fianco di questi ragazzi, ci costituiamo con loro: non possiamo abbandonarli, perché non hanno fatto niente" ⁷⁷.

In occasione dei fatti del luglio 2014, l'atteggiamento del parroco del paese, don Benedetto Rustico, fu antitetico rispetto a quello tenuto dalle autorità civili. Pochi giorni dopo le forti parole di scomunica dei mafiosi pronunciate da Papa Francesco nella piana

⁷⁶ Sono queste le parole con cui nel suo articolo Francesco Merlo riflette sull'interrogatorio del vescovo Luigi Bommarito e sull'atteggiamento nebuloso e restio dell'alto prelato.

⁷⁷ G. Mazzucca, *L'inchino al boss? Sarò al fianco dei denunciati*, 16 luglio 2014, in <https://www.lastampa.it/vatican-insider-it/2014/07/16/news/l-inchino-al-boss-saro-al-fianco-dei-denunciati-1.35733051>.

di Sibari, si tenne come da tradizione la processione della Madonna delle Grazie. La statua della Madonna il 2 luglio di quell'anno venne fermata davanti alla casa del boss ottantaduenne Giuseppe Mazzagatti che, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e per omicidio, si trovava in quel momento agli arresti domiciliari per problemi di salute.

Alla vista di questa scena, il maresciallo dei carabinieri Andrea Marino abbandonò la processione ed ordinò ai militari che si trovavano ai lati della “vara” di seguirlo. Sotto gli occhi del sindaco, di don Rustico e della folla ammutolita, l'arma dei carabinieri lanciò un chiaro segnale di presa di distanza “da una pratica sottaciuta ai più ma che sembra sia molto diffusa anche nella Piana”⁷⁸.

Pochi giorni dopo, il maresciallo ringraziò sul suo profilo Facebook, per l'appoggio ricevuto, gli oppidesi realmente devoti alla Vergine: “[...] Li ringrazio particolarmente perché, pubblicamente e non, hanno comunque scalfito quel muro di silenzio che qui è più duro del cemento armato. Li invito a perseverare, a non avere paura di vivere liberi, a dimostrare che i cambiamenti sono frutto dei fatti e dei sacrifici e non solo delle belle parole [...]”⁷⁹.

Nessun'altra autorità civile lasciò la celebrazione di Tresilico: il sindaco Domenico Giannetta rivelò di non aver avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo, perché la processione era quasi giunta al termine. Cercò in un primo momento di ridimensionare la portata della vicenda che, all'indomani del discorso del Pontefice, destò l'attenzione di tutte le testate giornalistiche che la lessero come un affronto alle parole del Papa. Successivamente, ma pur sempre in una posizione meno intransigente di quella di Marino, il sindaco in una lunga nota si prodigò a descrivere nel dettaglio gli accadimenti di quel 2 luglio, precisando di aver chiesto ad uno dei sacerdoti presenti delucidazioni in merito a quella rotazione della “vara” in senso opposto alla direzione di marcia del corteo: il parroco a quella sua domanda rispose che era tradizione consolidata da ormai un trentennio, quella di far fermare la “vara” della Vergine

⁷⁸ M. Albanese, *La statua della Madonna fa l'inchino al boss* nella rivista “Quotidiano del Sud” del 6 luglio 2014. Pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo, al giornalista calabrese Michele Albanese, che per primo raccontò dell'episodio dell'inchino al boss Mazzagatti, venne assegnata dalle autorità la scorta perché ritenuto in pericolo. Già da tempo la sua cronaca nera e giudiziaria sui traffici di droga, faide fra cosche ed estorsioni della Piana di Gioia Tauro lo aveva posto nel mirino della criminalità organizzata.

⁷⁹ *Oppido, il maresciallo: “la ‘ndrangheta forma odiosa di sopraffazione”*, articolo non firmato, 9 luglio 2014, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/09/oppido-il-maresciallo-su-fb-la-ndrangheta-forma-odiosa-di-sopraffazione/1055041/>.

all'intersezione fra via Ugo Foscolo e Corso Aspromonte e farle compiere una rotazione. Al che il sindaco espose nella nota dell'amministrazione comunale la propria perplessità sul clamore che quell'anno si riversò sul gesto dei portatori del carro della Madonna delle Grazie e, titubante, decise comunque "di condannare il gesto se l'obiettivo era rendere omaggio al boss"⁸⁰.

"[a Oppido Mamertina] non è concepibile che un organo delle istituzioni possa esprimersi timidamente di fronte a fatti così gravi, dimostrando col suo (mi passi il termine dialettale) 'annaccari u pecuru' di temere anche solo di pronunciare il nome del boss Mazzagatti, responsabile di efferati delitti per i quali sta scontando l'ergastolo ai domiciliari. Il sindaco ha molto impropriamente usato per l'occasione un linguaggio politichese per non dire nulla come se si stesse trattando di una delle solite stupidaggini di cui spesso i politici si nutrono"⁸¹. Sono queste le parole che Antonio Bartuccio riserva al primo cittadino di Oppido. Ex sindaco di Rizziconi in provincia di Reggio Calabria, Bartuccio era consapevole dei crimini che nella propria zona venivano commessi dagli 'ndranghetisti, ma decise di non abbassare la testa e non scese a compromessi quando si trattò di far arrestare il boss che era solito manovrare le elezioni comunali. Un uomo che, dentro la politica, si adoperò per il bene della comunità al costo di vivere la propria vita sotto scorta dopo le numerose minacce ricevute per il suo occuparsi di fatti di mafia.

Nonostante nel mese di febbraio 2014 l'arcivescovo di Reggio Calabria- Bova Giuseppe Fiorini Morosini vietasse espressamente che si realizzassero soste nei pressi di case o edifici, pochi mesi dopo l'inchino al boss Mazzagatti si realizzò sotto lo sguardo indisturbato di don Rustico che, nonostante le critiche che lo colpirono nei giorni successivi alla vicenda, non mostrò segni di amarezza per quanto accaduto e anzi affermò di essere rammaricato "dell'interpretazione del maresciallo così rigida e anche dell'eco sproporzionata che la stampa ha dato pur sapendo che questo non è un evento così catastrofico. Si è fatto quello che si è fatto tutti gli anni. La processione ha la consuetudine di un percorso già definito. Per alcune situazioni, in alcuni posti, la

⁸⁰ La nota dell'amministrazione comunale di Oppido Mamertina è stata pubblicata nell'articolo di G. Baldessarro intitolato *Calabria, la Madonna fa l'inchino al boss*, 6 luglio 2014, in https://www.repubblica.it/cronaca/2014/07/06/news/calabria_la_madonna_fa_l_inchino_al_boss-90814677/.

⁸¹ Le parole di Antonino Bartuccio si trovano nell'articolo *Oppido Mamertina, inchino della Madonna al boss. De Lieto: "Se vero, drastici provvedimenti"*, articolo non firmato, 8 luglio 2014, in https://www.adnkronos.com/Archivio/cronaca/oppido-mamertina-inchino-della-madonna-al-boss-de-lieto-se-vero-ci-vogliono-drastici-provvedimenti_3NNq2wXhXhZsIRMc3NFno?refresh_ce.

Madonna fa un giro rispetto alla posizione dove non può andare, soprattutto perché non può entrare nei vicoli. Quindi la statua si gira per guardare la strada e le case che normalmente non può guardare per una questione di percorso”⁸².

Certamente più netta e intransigente è stata la reazione di monsignor Francesco Milito, ai tempi vescovo della diocesi di Oppido-Palmi. L'arcivescovo Morosini nel febbraio 2014 prevede una sanzione per chi non avesse rispettato il divieto di soste della “vara” rivolte verso edifici: gli sarebbe stata negata l'autorizzazione a celebrare la festa dell'anno successivo. Tale indicazione venne presa alla lettera dal vescovo di Oppido-Palmi che non tardò ad emanare un decreto, datato 10 luglio, in cui veniva disposta la sospensione delle processioni in tutta la diocesi da lui stesso presieduta. La sospensione durò quasi due anni e venne seguita da un altro decreto che reca nel suo titolo tutto l'impegno condotto dalla diocesi per “purificare” le celebrazioni religiose dall'inquinamento mafioso: “Dalla liberazione alla Comunione. Principi e norme su feste e processioni nella diocesi di Oppido Mamertina- Palmi”. Il testo del decreto, trasmesso anche ai sindaci dell'intera Piana di Gioia Tauro, aveva come obiettivo quello di consentire “il radicamento e la maturazione di aspetti necessitanti una definitiva accoglienza ed un efficace recupero”⁸³.

Monsignor Luigi Renzo, all'epoca dei fatti vescovo di Mileto- Nicotera- Tropea, pur rispettando la scelta di monsignor Milito di sospendere temporaneamente le processioni, ritenne che siffatto provvedimento non costituisse l'arma migliore per risolvere un problema che permea l'intera società calabrese: la cessazione delle celebrazioni, a suo dire, avrebbe sacrificato la fede della maggioranza della popolazione che vive la processione come uno dei momenti più alti e significativi della propria esistenza.

⁸² *Oppido, don Rustico: “Avrei modificato percorso. Maresciallo troppo rigido”*, articolo non firmato, 7 luglio 2014, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/07/oppido-don-rustico-avrei-modificato-percorso-maresciallo-troppo-rigido/1052899/>.

⁸³ *Diocesi: Oppido Mamertina- Palmi, il vescovo ripristina le processioni in diocesi dopo la sospensione di due anni fa*, articolo non firmato, 24 marzo 2016, in <https://www.agensir.it/quotidiano/2016/3/24/diocesi-oppido-mamertina-palmi-il-vescov-ripristina-le-processioni-in-diocesi-dopo-la-sospensione-di-due-anni-fa/>.

Se in passato erano le voci dei padri Peppe Diana e Pino Puglisi a levarsi fuori dal coro della cautela e dell'indifferenza⁸⁴, in tempi recenti si assiste ad una generalizzata consapevolezza del clero in ordine alla necessità di debellare le ingerenze mafiose nelle processioni e di restituire loro lo spirito di religiosità che meritano. Oggi, grazie al lavoro e alla dedizione di parroci, vescovi e diocesi, è possibile dire che sono gli episodi come quello di Oppido a costituire l'eccezione.

Nel febbraio 2015, fu lo stesso monsignor Luigi Renzo a promulgare un regolamento diocesano per le processioni⁸⁵, in cui vennero normate in maniera rigorosa sia la preparazione sia lo svolgimento delle processioni. Il vescovo di Mileto- Nicotera-Tropea invitò i cittadini fedeli a non lasciarsi “espropriare di ciò che appartiene al loro patrimonio religioso più genuino, lasciandolo in mano a gente senza scrupolo, che non ha nulla di cristiano e anzi persegue una 'religione capovolta', offensiva del vero Cristianesimo popolare. Occorrono segnali concreti di rottura da certi andazzi impropri”⁸⁶.

E i segnali di rottura si evincono all'interno dello stesso regolamento della diocesi: innanzitutto, viene precisato che con la processione devono essere espressi sentimenti di vera devozione a Dio, rappresentando essa il momento in cui il popolo terreno si muove verso chi dimora nei cieli: “Non si tratta di un momento folkloristico, di marcia civile, o di spettacoli a soggetto religioso” si legge nella sezione del provvedimento dedicata alla “disciplina e allo svolgimento”.

Tema particolarmente posto all'attenzione è quello dei portatori delle statue. Per troppo tempo questi incarichi sono stati assegnati ai fedeli delle famiglie mafiose: la svolta segnata dal regolamento consiste nel vietare che questo compito venga assegnato

⁸⁴ I padri Diana e Puglisi non voltarono il proprio sguardo altrove e durante il loro magistero sospesero la pratica antica e generalmente inopinata dai più di garantire una manipolazione mafiosa delle cerimonie religiose. Come si legge nelle pagine di “La mafia devota” di Alessandra Dino, uno dei promotori dell'Associazione intercondominiale del quartiere Brancaccio di Palermo, Pino Martinez, racconta a proposito di don Puglisi che: “Da quando era parroco a Brancaccio aveva vietato la festa di San Gaetano. I palermitani degli ambienti più tradizionali, però, non volevano cambiamenti e, poiché il sacerdote avvertiva questa opposizione, una mattina di luglio, si rivolse al cardinale. L'appoggio della diocesi significava non essere soli. Ma quel giorno la curia non ci dimostrò grande sostegno”.

⁸⁵ Per il contenuto del regolamento si veda <https://www.arciconfraternitarosarioviboventia.it/l-arciconfraternita/regolamento-diocesano-processioni/>.

⁸⁶ Le parole del vescovo Renzo sono documentate nell'articolo *Le regole della Chiesa calabrese per processioni pasquali senza “inchini”*, articolo di Roberto Galullo, 2 aprile 2015, in <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-04-01/le-regole-chiesa-calabrese-processioni-pasquali-senza-inchini-171002.shtml?uid=ABSzCwID>.

“a persone aderenti ad associazioni condannate dalla Chiesa, che siano sotto processo in corso per associazione mafiosa o che siano incorse in condanna per mafia, senza prima aver dato segni pubblici di pentimento e di ravvedimento”⁸⁷. In particolare, venne indicato come compito del parroco, eventualmente in collaborazione con il comitato festa debitamente costituito, quello di vigilare sulla scelta dei portatori che dovranno estratti in presenza del pubblico da un elenco di soggetti prenotatisi gratuitamente e senza “aste” pubbliche né velate.

Significativa è anche la regola che vieta le soste “votive” verso le famiglie mafiose. Viene in particolare fatto divieto alla lett. e) del punto 7 della sezione B di “girare o sostare con le sacre immagini davanti a case o persone, tranne che si tratti di ospedali, case di cura, ammalati” e alla lett. h) di interrompere la processione mediante l’uso di fuochi d’artificio vari che possano intralciare il normale passaggio dei fedeli.

Le indicazioni del regolamento dettato da monsignor Renzo nel 2015 non sono rimaste sulla carta: lo dimostra la vicenda di domenica 5 agosto 2018, quando a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, le forze dell’ordine hanno proceduto all’interruzione della processione della Madonna della Neve, perché fra i portantini dell’effigie della Vergine era comparso anche Giuseppe Antonio Accorinti. La presenza del capo indiscusso dell’omonimo clan di Zungri non era stata concordata con il comitato organizzatore della celebrazione religiosa sicché, alla sua comparsa accanto alla raffigurazione della Madonna, si è reso necessario l’intervento dei militari.

Al termine della processione, ripresa regolarmente dopo che l’Accorinti riuscì a scomparire fra la folla presente, il comitato promotore e il parroco don Giuseppe La Rosa furono sentiti nella locale caserma per poter ricostruire in maniera dettagliata l’accaduto.

Repentino fu anche l’intervento del vescovo Luigi Renzo che descrisse la vicenda come un “fatto increscioso. [...] Purtroppo, accade a volte che circostanze di questo tipo non possano essere previste nell’immediatezza, ma nel momento in cui si verificano è necessario intervenire con risolutezza, così com’è avvenuto in questa occasione”⁸⁸.

⁸⁷ Punto 6 della sezione B rubricata “disciplina e svolgimento” del regolamento diocesano del 12 febbraio 2015.

⁸⁸ *Vibo Valentia. La processione si ribella al boss*, articolo non firmato, 6 agosto 2018, in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zungri-processione-bloccata-boss>.

Don Francesco Michele Stabile, rispondendo alle domande di Davide Fadda autore del libro “L’inchino. Santi, processioni e mafiosi nel meridione italiano”, dichiara che anche in Sicilia sono stati adottati criteri simili a quelli di monsignor Renzo, da Monreale ad Acireale, fino a Palermo.

Risale al maggio 2014 il decreto vescovile n. 210/14 che, emanato dall’allora arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, sancì l’esclusione dalle confraternite di tutti coloro che si fossero resi autori di crimini disonorevoli o che appartenessero ad associazioni di stampo mafioso o ad altre associazioni contrarie ai valori evangelici.

Il provvedimento seguì alla vicenda dell’arresto di Stefano Comandè, superiore della Confraternita delle Anime Sante di Palermo e boss di Cosa nostra pregiudicato per traffico di droga⁸⁹.

Due giorni dopo il suo arresto, il 21 aprile 2014 la Curia palermitana lasciò decadere Comandè dal suo ruolo di superiore e la sua Confraternita fu sospesa a tempo indeterminato per timore che potesse essere divenuta il centro di attività illecite di controllo sul territorio.

In occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata del 2019, il parroco della cattedrale di Catania monsignor Scionti e il “capovara” Claudio Consoli convennero, di comune accordo con le forze dell’ordine e dopo aver sentito l’arcivescovo Gristina e il prefetto, di non far condurre il fercolo con le reliquie della santa nella “salita di via Sangiuliano”: troppi devoti erano presenti per tirare i cordoni del fercolo mettendo in pericolo la sicurezza dei presenti; poiché molti fedeli rifiutarono di lasciare il cordone, il capovara decise di farli staccare tutti sicché il fercolo raggiunse la basilica autonomamente.

La folla sul momento protestò con fervore dinanzi a questo imprevisto che rompeva la tradizione: “Sant’Agata è la nostra, ti tagghiamu a testa” sono alcune delle frasi rivolte agli autori di questa “svolta”.

Di fronte alle minacce, il parroco prese prontamente in mano la situazione affermando che: “Sant’Agata non è ostaggio di alcuno. I devoti di Sant’Agata sono per

⁸⁹ *Il capo della confraternita che accoglieva il cardinale è un boss di Cosa nostra*, articolo di Salvo Palazzolo, 1 maggio 2014, in https://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/05/01/news/il_capo_della_confraternita_che_accoglieva_il_cardinale_un_boss_di_cosa_nostra-84983140/.

Sant'Agata. Cari delinquenti, perché di questo si tratta, siete soli e isolati. Ora fate silenzio perché dobbiamo pregare" ⁹⁰.

Per aver voluto recuperare la legalità e il vero spirito religioso della celebrazione della santa, Scionti e Consoli sono stati messi sotto tutela in via precauzionale dal prefetto e dal questore di Catania.

“No ad ogni forma di mafie! Linee guida per un ‘sentire e agire comuni’ del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria” è il titolo del documento, datato 17 settembre 2021, con cui la Conferenza episcopale calabra ha fissato una serie di criteri e principi per contrastare le prassi negative ed antievangeliche della ‘ndrangheta⁹¹.

I Vescovi calabresi, richiamando i precedenti documenti emanati in materia, esprimono la loro convinzione circa la capacità ed il coraggio del popolo cristiano di riconoscere e prendere le distanze dalle strutture di peccato che inficiano la società: “Il popolo cristiano crede che esiste sempre una risorsa dall’alto: la possibilità di scegliere di non arrendersi mai, anche di fronte a ciò che corrode il campo del buon grano del Signore” ⁹².

I presuli ribadiscono l’incompatibilità fra l’essere mafioso e l’essere cristiano nonostante la criminalità organizzata trovi terreno fertile in alcuni contesti religiosi. E dettano alcune regole pratiche per l’individuazione dei padrini e delle madrine resesi necessarie per evitare che la scelta degli educatori alla fede dei bambini possa tradursi in un “allargamento perverso della ‘famiglia criminale’”.

Le linee guida, inoltre, disciplinano tutti i profili organizzativi relativi alle feste patronali e alle processioni religiose, affinché esse rispettino lo spirito religioso e la legalità, dettando fra l’altro criteri per garantire che “la composizione dell’elenco dei portatori sia frutto di un preciso e attento discernimento comunitario”.

⁹⁰ Le parole di don Barbaro Scionti sono riportate nell’articolo *Catania. Festa di Sant’Agata, sotto tutela parroco e capovara*, articolo di Antonio Maria Mira, 9 febbraio 2019, in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/santagata-sotto-tutela-parroco-e-capovara>.

⁹¹ A tal proposito si veda <https://www.conferenzaepiscopalecalabra.it/documenti/>.

⁹² Tratto da <https://www.paroladivita.org/Chiese-di-Calabria/Le-Linee-Guida-No-ad-ogni-forma-di-mafia-dei-Vescovi-calabresi>.

Sono riconducibili alle Linee guida del 2021 le iniziative del vescovo Attilio Nostro. Il problema della consistente presenza di esponenti mafiosi nelle Confraternite, già da tempo oggetto di inchieste dei magistrati e di servizi televisivi, fu affrontato per la prima volta nella diocesi di Mileto- Nicotera- Tropea proprio sotto il magistero di monsignor Nostro.

Con il proprio decreto, mons. Attilio Nostro richiese ai priori delle Confraternite presenti nel territorio della diocesi di “far pervenire alla Curia diocesana, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente precetto singolare, l’elenco completo degli iscritti, elenco che deve comprendere nome e cognome del confratello/ consorella, luogo di nascita, residenza”⁹³.

Il vescovo spiega al giornalista Antonio Mira che il provvedimento non ha l’intenzione di punire le migliaia di iscritti alle Confraternite della provincia di Vibo Valentia, bensì quella di realizzare una collaborazione fra la diocesi e le associazioni di fedeli ispirata alla legalità: il vescovo intende integrare e non già sostituire il ruolo di vigilanza e controllo che spetta al priore della associazione religiosa.

Secondo le parole del Monsignore, l’operazione di liberazione prende le mosse da una richiesta “dal basso” che gli è stata infatti avanzata proprio da alcuni fedeli iscritti alle Confraternite i quali, lamentando un malavitoso inquinamento, sono desiderosi di vedere di nuovo perseguiti gli originari obiettivi per cui le strutture di appartenenza erano sorte. Nostro a tal proposito avanza anche una specifica proposta: “Sarebbe bello che in un territorio dove la sanità è in difficoltà, le Confraternite tornassero a essere una forza propulsiva a favore degli ultimi, dei poveri, dei più fragili, dei non tutelati”.

L’operazione “trasparenza” di monsignor Nostro interessò anche le feste patronali definite dallo stesso come “una bellissima esperienza tipica della nostra terra, anche se non mancano motivi di apprensione e fatica”⁹⁴. L’occasione delle feste patronali muove molto denaro e il male fa il suo ingresso in processione proprio per suo tramite: perciò Attilio Nostro segnala ai fratelli sacerdoti di prestare estrema attenzione al tema della legalità che si alimenta di piccoli ma quanto mai significativi e necessari gesti. Il vescovo

⁹³ *Mileto- Nicotera- Tropea. Operazione trasparenza della diocesi per le Confraternite*, articolo di Antonio Maria Mira, 15 dicembre 2023, in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/diocesi-di-mileto-nicotera-tropeaoperazione-traspa>.

⁹⁴ Sono queste le parole con cui si apre la accorata lettera del vescovo Attilio Nostro indirizzata ai parroci nel giugno 2022. Per il contenuto della lettera si veda <https://www.diocesimileto.it/feste-patronali-lettera-del-vescovo-ai-presbiteri-e-ai-laici/>.

chiede in particolare ai parroci di pretendere dai fornitori “una fatturazione totalmente trasparente, anche per i piccoli importi”⁹⁵ e di guidare le attività dei comitati organizzatori affinché sia la preghiera ad animare la preparazione e lo svolgimento delle feste; tutti i protagonisti delle celebrazioni abbisognano di una formazione adeguata per far sì che “sentimenti di autentica conversione e di vera fraternità” prevalgano sulla materialità dell’organizzazione perché: “È questa la testimonianza che il mondo si attende da noi”.

In uno spirito di cooperazione con gli esponenti religiosi, in anni recenti anche le autorità civili si sono mosse con passo deciso per sradicare le intromissioni mafiose dalle processioni religiose: in particolare, la questura di Palermo guidata da Leopoldo Laricchia ha instaurato un percorso che coinvolge più istituzioni, per porre fine alla strumentalizzazione della religiosità da parte dei boss. Si legge nell’articolo di Salvo Palazzolo pubblicato su “La Repubblica” nel settembre 2022 che il questore Laricchia “ha messo sotto scorta santi e madonne” avvalendosi di una norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 773/1931⁹⁶. L’articolo 26 al comma 1 prevede infatti che: “Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell’articolo precedente, o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima”⁹⁷; in termini pratici la previsione normativa concede al questore la possibilità di cambiare il percorso o di vietare soste della processione. Così il questore e gli investigatori nel corso del 2022 hanno monitorato 207 processioni che si svolsero nella città di Palermo e nella provincia.

⁹⁵ Mileto. *Il vescovo ai parroci: feste patronali, ai fornitori chiedete la fattura*, articolo di Francesco Ognibene, 7 giugno 2022, in <https://www.avvenire.it/vita/pagine/il-vescovo-di-mileto-ai-parroci-trasparenza-e-legalita-nelle-feste-patronali-e-chiedete-la-fattura>.

⁹⁶ Palermo, *santi e madonne “scortati” dalla polizia. La legge del 1926 sulle processioni evita gli inchini ai boss*, articolo di Salvo Palazzolo, 30 settembre 2022, in https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/09/30/news/palermo_santi_e_madonne_scortati_dalla_polizia_legge_del_1926_sulle_processioni_per_evitare_gli_inchini_ai_boss-368050835/?ref=pay_amp&_gl=1*vprp2m*_ga*bllsZkZWcHVsnDh3bml6YlJMX01sY2RDa0FmWjdKNHNINzdUYk1hYjFmRjlSZjJ5NmJsNTA1NXA2UDFueGoyaw.

⁹⁷ Per il contenuto del TULPS si veda <https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773!vig=>.

L'attenzione in particolare fu rivolta all'itinerario dei cortei, comunicato dai diversi parroci, per accertare se in quelle vie potessero trovarsi boss ai domiciliari o sorvegliati speciali. Questura e diocesi si unirono contro ogni forma di prevaricazione mafiosa sicché ogni decisione di deviare percorso fu condivisa dal vescovo della città di Palermo Corrado Lorefice, come accadde quando a maggio 2022 Laricchia deviò il tradizionale percorso della processione del Santissimo Crocifisso all'Olivella, depennando la centralissima via Scianna dove abitava Luigi Salerno, ex reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro.

L'8 settembre dello stesso anno, con in mano un'ordinanza del questore, i carabinieri e la polizia guardarono a vista la statua della Madonna di Loreto sfilare a Borgetto, comune della città metropolitana di Palermo. L'ordinanza vietava ogni sosta dinanzi a determinati civici di via del Crocifisso e via Prainito, dove si trovavano due esponenti di spicco della criminalità organizzata: Andrea D'Arrigo, boss condannato per traffico di sostanze stupefacenti e per mafia, e Nicolò Salto reggente del clan Partinico-Borgetto.

Il 2022 fu anche l'anno in cui il giudice di legittimità confermò la condanna a sei mesi di reclusione per violazione dell'articolo 405 del codice penale, pronunciata in primo grado e in appello, a carico del confrate Leoluca Grizzaffi.

Il 29 maggio 2016, nella veste di "capovara"⁹⁸, il Grizzaffi determinò la sosta della vara dei santi Giovanni Evangelista e Battista dinanzi al civico 24 di via Scorsone a Corleone. I santi, che in vita si distinsero proprio per il rifiuto a compiacere i potenti del tempo, vennero fatti fermare per due volte davanti alla porta dell'abitazione in cui vissero Totò Riina e sua moglie Ninetta Bagarella. In quell'occasione i carabinieri presenti per motivi istituzionali abbandonarono il corteo non appena si resero conto del gesto di ossequio che stava per essere compiuto dinanzi alla casa, insolitamente illuminata, della famiglia Riina-Bagarella. Immediatamente dopo la conclusione della processione le forze dell'ordine convocarono in caserma il confrate che si rivelò essere lontano parente dei Bagarella.

⁹⁸ Nell'ambito delle processioni il "capovara" è colui al quale il parroco o il comitato promotore dei festeggiamenti affida il compito di dirigere i movimenti della "vara" ovvero sia dell'impalcatura su cui viene fatta poggiare la statua del santo o della Vergine in occasione della sfilata per le vie della città.

Subito si adoperò anche l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, che vietò a tutte le processioni di passare dall' "incriminata" via Scorsone.

Le soste della vara che vennero ordinate dal Grizzaffi in quella giornata primaverile erano ascrivibili a quella consuetudine *contra legem e contra moralem lexam doctrinam* che da decenni interessava le vie dei piccoli e grandi centri abitati del meridione. Secondo i giudici di merito, infatti, l'episodio di Corleone non trovava alcuna plausibile giustificazione che non fosse quella di manifestare rispetto e sudditanza al mafioso e alla sua famiglia.

Sicché il Tribunale di Termini Imerese nel 2018 condannò il Grizzaffi a sei mesi di reclusione per il reato di turbamento di funzioni religiose ex articolo 405 del codice penale. La Corte d'appello di Palermo fu chiamata a pronunciarsi su appello del "capo-vara" che continuò a respingere le accuse avanzate contro di lui. Il giudice di secondo grado confermò la condanna irrogata dal giudice di primo grado in data 23 ottobre 2018 al confrate imparentato con Ninetta Bagarella.

Grizzaffi ricorse per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo datata 19 giugno 2020, ritenendo che il caso concreto che lo vedeva coinvolto non poteva essere ricondotto al reato contestatogli poiché esso non integrava alcun segno manifesto di impedimento o turbamento della processione religiosa, come potrebbe essere ad esempio l'"inchino", che invece la fattispecie normativa astratta richiede per la configurazione del reato. Il confrate impostò la sua difesa proprio sul fatto che in quella processione non si realizzarono ossequi e preghiere indirizzati a specifiche persone e che i giudici di merito fraintesero quella che era una "comune consuetudine usata dai fedeli per riposare o per attendere il cambio da altri confratelli"⁹⁹.

L'articolo 405 del codice penale, che punisce il reato di "turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa", recita al comma 1: "Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un

⁹⁹ La sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione n. 2242 del 20 gennaio 2022 è consultabile al seguente link https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embdedd/Documenti/2022/06/09/cassa2242.pdf.

luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni”.

L’attuale formulazione dell’articolo in esame è frutto della modifica apportata con la legge 85/2006 che ha sostituito le parole originarie “del culto cattolico” con quelle “del culto di una confessione religiosa” dopo che con la sentenza 327/2002 la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale della differenziazione di trattamento sanzionatorio a seconda che le funzioni religiose turbate fossero quelle del culto cattolico o quelle di altre confessioni.

Ad essere tutelato dalla norma penale, è il bene giuridico della libertà religiosa intesa non già nella sua dimensione individuale ma come diritto spettante a ciascun credente uti socius e perciò nella sua dimensione dinamica ed esteriore.

Il reato di cui al 405 c.p., conosciuto anche con il nome di “*turbatio sacrorum*”, si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte alternative dell’impedimento o del turbamento di funzioni, pratiche o cerimonie religiose alla presenza di un ministro di culto. Si ha impedimento quando si ostacola la preparazione della funzione o il suo inizio o proseguimento fino a determinarne la cessazione; il turbamento ricorre invece quando la funzione non si svolge nei modi e nei tempi previsti.

Dopo aver affermato che: “La processione, avendo finalità di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio anche fuori dal tempio alla divinità, alla Madonna ed ai Santi, costituisce una pratica religiosa tutelata dall’art. 405 c.p., a condizione che vi sia, come nel caso in esame, l’assistenza di un ministro di culto cattolico”, la terza sezione penale della Suprema Corte nella sentenza n. 2242 del 20 gennaio 2022 ritenne infondato il motivo di ricorso presentato dal Grizzaffi.

Ponendo l’accento sul bene giuridico tutelato dalla norma del codice penale, la Corte superò la ricostruzione esclusivamente materiale di turbamento o impedimento che sembrava essere fino a quel momento prediletta dalla dottrina e dalla scarsa giurisprudenza in materia. Nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, la Corte di Cassazione sancì l’interpretazione da dare alla previsione dell’articolo 405 c.p. stabilendo che: “[Nel reato di ‘*turbatio sacrorum*’ ex 405 c.p.] Ciò che viene in rilievo è la dimensione ‘spirituale’ del bene protetto la cui tutela non consiste tanto (e solo) nell’assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell’impedire che essa possa essere dissolta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi dalla fede

professata”. Prosegue poi il giudice di legittimità: “Il turbamento di una funzione/ pratica/ cerimonia religiosa rileva, dunque non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e ‘onorare’”.

Se la processione dei santi rappresenta una “funzione” che implica il coinvolgimento di un ministro di culto allora essa ha un unico ed inequivocabile senso: quello di omaggiare la vita e l’insegnamento dei santi e, per il suo tramite, adorare e pregare il Dio cristiano. Alla luce di questo scopo, la “fermata” del santo fatta compiere in occasione della processione dinanzi alle abitazioni di famiglie d’onore sarebbe da considerare un atto lesivo della pratica religiosa cattolica poiché simboleggia un asservimento della religione e dei suoi valori ad un mondo fatto di violenza, ricatti e soprusi.

Alla sentenza n. 2242/2022 va riconosciuto il merito di costituire uno strumento utilissimo per la difesa della libertà religiosa dinanzi a gesti blasfemi che la ledono e per dissipare ogni possibile dubbio sulla facoltà di invocare l’articolo 405 c.p. quando si tratta di denunciare pratiche e cerimonie deviate rispetto al loro originario valore spirituale e poste al servizio del potere mafioso.

All’indomani di questa pronuncia, il problema più complesso da affrontare è quello dell’istruzione delle coscienze. Subito dopo l’udienza in Cassazione sul caso Grizzaffi dell’ottobre 2021, il centro studi Rosario Livatino, formato da magistrati e docenti universitari e costituitosi nel 2015, ha pubblicato un articolo in cui si afferma che “la questione irrisolta rimane quella dell’inchino sociale”¹⁰⁰. In tale pubblicazione si osserva che, se è vero che la recente sentenza della Corte colpisce il singolo episodio e crea un importante riferimento per eventuali futuri casi simili, è altrettanto vero che essa non è sufficiente per sradicare una prassi fortemente consolidata nella società.

¹⁰⁰ *Quell’inchino al mafioso duro a morire*, articolo del vice presidente del centro studi Livatino Domenico Airoma, 4 novembre 2021, in <https://www.centrostudilivatino.it/quellinchino-al-mafioso-duro-a-morire/>.

Nonostante l'intensa attività di prevenzione e repressione che vede oggi coinvolte le autorità militari, civili ed ecclesiastiche alla maggioranza della popolazione riesce più comodo sminuire l'importanza degli episodi relegandoli a comportamenti individuali. Le cause di questo atteggiamento sono da ricercare nei vuoti sociali ed esistenziali che, lasciati aperti dalle istituzioni, vengono inadeguatamente e talvolta illegalmente "tappati" dalla criminalità organizzata.

"La storia finirà quando gli uomini smetteranno di sentire il bisogno di inchinarsi alla mafia" si legge nell'articolo di Domenico Airoma e ciò sarà possibile solo con quando tutti gli attori sociali si muoveranno in maniera coordinata e consapevole, per purificare ogni settore della società dal cancro delle mafie; la capillarità con cui esse si sono diffuse in ogni contesto sociale ed economico chiama anche ciascun cittadino ad una maggior consapevolezza.

2. Le esequie

Le esequie hanno sempre costituito una sentita forma di aggregazione sociale, poiché è intrinseca nel significato della morte cristiana la dimensione sociale e solidale. Partendo da questo assunto, è accaduto che uno dei più emblematici ministeri della Chiesa cattolica si sia ridotto ad un momento di mera implorazione congiunta durante il quale le famiglie mafiose hanno avuto l'opportunità di ribadire la loro presenza sul territorio e la loro potenza. Attorno al feretro migliaia di persone si sarebbero ancora una volta "prostrate" al cospetto degli uomini di mafia riconoscendo il loro ruolo sociale.

Dunque, la celebrazione dei funerali fu anch'essa strumentalmente adoperata dagli autori di crimini di mafia per ingenerare quel sentimento di riconoscenza e "devozione" verso la figura dei boss che in vita si macchiarono di atroci crimini.

Diffusa fu la prassi dei familiari di fare stampare sul retro del santino funebre frasi di elogio nei confronti dei defunti capomafia che avrebbero rievocato nella quotidianità di tutti i concittadini l'audacia, la galanteria e la generosità in vita del boss.

Nel luglio 1954 si leggeva sul santino del defunto boss Calogero Vizzini: "Vedi giudizio umano, come spesso erra! [...] Poco generosi/ su la sua bara non ancora chiusa/ invano tirarono gli ultimi strali/ l'odio e l'invidia/ in quella estrema ora di pianto/ fu più

forte l'amore/ e con voce di vasta risonanza/ disse/ a tutti gli onesti/ la gentilezza sua del tratto/ e la nobiltà del cuore”¹⁰¹.

Estrinsecazione della potenza dell'uomo d'onore di Villalba, la cerimonia funebre si svolse in una calda giornata d'estate fra le vie di negozi chiusi a lutto. L'intero paese sfilò dalla casa della famiglia Vizzini fino alla piazza, muto e addolorato per aver perso un concittadino che tanto si adoperò per il bene della sua comunità.

I valori mafiosi furono descritti come qualità di pregio nell'epitaffio che venne affisso sul portale della Chiesa di Villalba; si leggeva: “Calogero Vizzini/ con l'abilità di un genio/ sollevò le sorti del distinto casato/ sagace dinamico mai stanco/ diede benessere agli operai della terra e delle zolfare/ operando sempre per il bene/ e si fece un nome assai apprezzato/ in Italia e fuori/ grande nelle persecuzioni/ assai più grande nelle disdette/ rimase sempre sorridente/ e oggi/ con la pace di Cristo/ ricomposto nella maestà della morte/ da tutti gli amici dagli stessi avversari/ riceve l'attestato più bello/ fu un galantuomo”¹⁰².

Le celebrazioni pubbliche del rito funebre ambirono a rispecchiare la ritenuta magnificenza e bontà delle azioni compiute dal sodale deceduto. Correva il mese di agosto 2015 quando a Roma, nel quartiere Tuscolano, la strada veniva bloccata per lasciare libero il passaggio ad una carrozza che, trainata da sei cavalli neri, conduceva per le vie della capitale Vittorio Casamonica. La banda musicale seguiva il feretro, intonando le note della celebre colonna sonora del film “Il padrino”, mentre dall'alto un elicottero lanciava petali sulla folla che si riunì il 20 agosto per rendere saluto all' “ultimo Re di Roma”. Così parenti e amici definivano Vittorio, il boss che negli anni Settanta iniziò la sua carriera criminale affiliandosi alla Banda della Magliana che riunì attorno a sé la frastagliata realtà della vita criminale della capitale. Operativa fra gli anni Settanta e i primi anni Novanta, la Banda si macchiò di diverse attività criminali fra cui sequestri di persona, rapine e traffico di droga; estese progressivamente i suoi contatti con Cosa nostra, con la Camorra e anche con esponenti della massoneria italiana.

¹⁰¹ A. Dino, *La mafia devota. Chiesa, religione e Cosa Nostra*, II edizione, Laterza, Bari 2010.

¹⁰² Ibidem.

E negli anni Novanta proprio i Casamonica fecero il loro salto di qualità: alleandosi con alcuni esponenti della 'ndrangheta dei Piromalli, la famiglia si inserì nel mercato degli stupefacenti divenendone il punto di riferimento per i quartieri di Anagnina e Tuscolano.

Davanti a questo episodio, che indignò l'intera capitale all'indomani delle celebrazioni funebri in stile hollywoodiano, si pronunciarono sia le autorità civili sia quelle ecclesiastiche. In particolare, ferma e indignata fu la reazione dell'allora arcivescovo di Monreale Michele Pennisi da sempre preoccupato ed impegnato attivamente per la salvaguardia dei sacramenti e della spiritualità della religione. Al giornalista di "Famiglia Cristiana", monsignor Pennisi sottolineò la sua riprovazione per "quel funerale trasformato in una sceneggiata napoletana che aveva come scopo non tanto quello di invocare la misericordia di Dio su un uomo che aveva tanti peccati da farsi perdonare, ma quello di esaltare un capo di un clan di stampo mafioso"¹⁰³. A colpire negativamente il prelado furono il contenuto e la simbologia di un manifesto affisso in occasione delle pubbliche esequie all'entrata della chiesa di Don Bosco: il volto del boss vestito di bianco era in primissimo piano con il crocifisso al collo mentre sullo sfondo erano raffigurati il Colosseo e la Cupola di San Pietro, il tutto sintetizzato dalla frase celebrativa "Hai conquistato Roma ora conquisterai il paradiso".

"[In quello striscione] Il defunto veniva rappresentato come un papa con tanto di croce pettorale e come un re che, dopo aver spadroneggiato nella capitale, doveva regnare anche in cielo": è questa la percezione che animò Pennisi quando prese conoscenza di quanto avvenuto a Roma.

Prosegue poi nella sua intervista ponendo l'accento sulla maggior collaborazione che avrebbe dovuto realizzarsi in una simile occasione fra pubblici poteri e parrocchia: "Per evitare simili episodi ci vorrebbe maggior coraggio e chiarezza da parte del clero e una maggiore collaborazione con le autorità che potrebbero vietare simili manifestazioni".

¹⁰³ Le parole di monsignor Michele Pennisi sulla vicenda del funerale al boss Vittorio Casamonica si leggono in *I funerali del boss Casamonica. L'arcivescovo di Monreale: sono disgustato*, articolo di Pietro Scaglione, 21 agosto 2015, in <https://www.famigliacristiana.it/articolo/monsignor-pennisi/246761.aspx>.

La vicenda si svolse quando in più zone del sud Italia erano già stati emanati dalle questure e dai parroci, in chiave di cooperazione, una serie di provvedimenti per evitare che le pubbliche esequie si traducessero in una sorta di “beatificazione” dei boss mafiosi.

Roma evidentemente non era altrettanto pronta a fronteggiare una simile evenienza ed anzi, evocando le tristi prassi di Sicilia Calabria e Campania, l’allora prefetto di Roma Franco Gabrielli si apprestò ad affermare che i fatti del quartiere Tuscolano del 20 agosto non erano paragonabili per disvalore a quelli contro cui le tre regioni del sud Italia stavano combattendo in anni recenti. Secondo le parole del prefetto, i fatti della capitale non costituivano una connivenza di Roma verso l’operato di quel “Re” la cui bara lasciò la chiesa in una Rolls Royce nera; in particolare il prefetto sottolineò che: “Sicilia, Calabria e Campania, terre che conosco e amo, hanno un'altra storia in quanto a radicamento del sistema mafioso. Storia dalla quale per altro si stanno affrancando con intelligenza e vigore, sviluppando gli opportuni anticorpi sociali, di legalità e anche religiosi”¹⁰⁴.

Egli proseguì lamentando il problema che “in una società perennemente connessa non c’è stata la necessaria tempestività di informazione”: al questore, l’unica autorità che avrebbe potuto dare indicazioni sullo svolgimento della cerimonia, non venne segnalato alcunché e parimenti la stessa prefettura non era stata informata. Riconoscendo le mancanze dell’apparato di pubblica sicurezza, il prefetto ammise gli errori di sottovalutazione che furono commessi in quell’occasione, ma sottolineò che il fatto era stato più mediatico che partecipato e che pertanto non si poteva parlare di criticità del luogo.

Il giorno successivo alla “parata” funebre, don Giancarlo Manieri affidò al web le proprie riflessioni sulla vicenda che lo resero bersaglio di pesanti critiche: “Credo di aver fatto solo il mio dovere. Sono un prete, non un poliziotto e nemmeno un giudice. Se una persona viene da me chiedendo di confessarsi, lo confesso; se un’altra si accosta alla comunione gli porgo l’ostia, non gli chiedo la fedina penale, se un signore mi chiede di celebrare il funerale di un suo congiunto lo celebro; non è scritto da nessuna parte che debba indagare chi è, tanto più che l’addetto di sagrestia, compilando il foglio per il

¹⁰⁴ L’intervista del prefetto Gabrielli è presente nell’articolo *Funerali Casamonica, il Prefetto: "Commessi errori". L'Anfp: "Presenti pregiudicati"*, articolo del giornalista di “Famiglia Cristiana” Alberto Chiara, 21 agosto 2015, in <https://www.romatoday.it/cronaca/funerali-vittorio-casamonica-prefetto-gabrielli.html>.

funerale, sotto dettatura della persona venuta a prenotarlo, alla voce ‘notizie’ che si desidera tenere presenti nella celebrazione eucaristica ha scritto: praticante cattolico”¹⁰⁵.

A tal proposito, il vescovo di Roma Est Giuseppe Marciante precisò che in mancanza di una presa di posizione contro la dottrina della Chiesa cattolica il funerale non può essere negato. Ma aggiunse: “Nessuno di noi sapeva, nemmeno il prefetto: la morte è stata strumentalizzata da una mentalità mafiosa, arrogante, violenta”¹⁰⁶. Nelle parole di monsignor Marciante accanto al ripudio della mentalità mafiosa si rinveniva il metodo della misericordia: era Dio, infatti, a dover giudicare ed i parroci non avrebbero certo potuto sostituirsi.

Mancherebbe in questi ecclesiastici la percezione che con l’istituto del diniego delle esequie pubbliche non si intende fare delle autorità ecclesiastiche dei giudici: con esso ci si limiterebbe infatti a riscontrare e dichiarare il carattere ostativo alla celebrazione solenne del comportamento tenuto in vita dal defunto, perché “la doverosa pietà verso i morti è chiamata a rispettare la verità dei segni ma anche a concorrere all’edificazione dei vivi”¹⁰⁷.

Consapevole del fatto che nessuno può essere sottratto alla sepoltura e alla misericordia di Dio ma altrettanto convinto che non tutti meritino il funerale solenne alla presenza del pubblico è monsignor Michele Pennisi. In occasione degli opulenti funerali di Vittorio Casamonica, Pennisi dichiarò: “Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio, ma occorre ricordare che essa ci è stata donata a caro prezzo con il sacrificio di Cristo e non può essere svenduta a prezzo di liquidazione”¹⁰⁸.

Le sue parole erano sostenute dai fatti. Nel 2007, quando si trovava a Piazza Armerina in qualità di vescovo, monsignor Pennisi proibì i pubblici funerali del boss

¹⁰⁵ La posizione di don Giancarlo Manieri sulla vicenda del funerale Casamonica è ricostruita dettagliatamente nell’articolo *Casamonica, il parroco: lo rifarei, ecco come si sono svolti i funerali*, articolo di Alessandro Tittozzi, 21 agosto 2015, in https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/casamonica_parroco_rifarei_funerali_roma-1203948.html?refresh_ce.

¹⁰⁶ L’intervento del Vicariato è consultabile nell’articolo *Funerali al boss, il Parroco: “Non sono un giudice, lo rifarei”*, articolo di Giacomo Galeazzi, 22 agosto 2015, in <https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2015/08/22/news/funerali-al-boss-il-parroco-non-sono-un-giudice-lo-rifarei-1.35234788/>.

¹⁰⁷ M. Del Pozzo, *Il riconoscimento del diritto alle esequie ecclesiastiche nella società secolarizzata*, nella rivista “Annales Theologici”, fascicolo V. 29 N. 1, 30 maggio 2015.

¹⁰⁸ *I funerali del boss Casamonica. L’arcivescovo di Monreale: sono disgustato*, articolo di Pietro Scaglione, 21 agosto 2015, in <https://www.famigliacristiana.it/articolo/monsignor-pennisi/246761.aspx>.

gelese Daniele Emmanuello che venne ucciso dalla polizia mentre tentava di sottrarsi alla cattura dopo undici anni di latitanza: “A Gela, conoscendo il costume dei mafiosi, ho proibito il funerale solenne del capo mafia in accordo con le autorità ma ho permesso il funerale privato al cimitero per i soli parenti”¹⁰⁹.

All’indomani di questa sua decisione non tardarono ad arrivare numerose e preoccupanti minacce. La prefettura decise perciò di sottoporlo a “vigilanza” per un periodo di tempo. Neanche in questa delicata situazione il vescovo mostrò segni di irrequietudine: “Siamo sereni, la nostra azione contro l’illegalità è in sintonia con la linea della Chiesa italiana. Dio ci liberi dal pizzo e dalla mafia”.

Dieci anni più tardi, Pennisi era arcivescovo di Monreale quando Totò Riina morì nel reparto detenuti dell’ospedale Maggiore di Parma. Per la sepoltura la salma del boss avrebbe fatto rientro a Corleone dopo molti anni ed il rischio che quel ritorno potesse nutrire uno spirito di connivenza era molto alto.

Così, nel 2017 le autorità della Chiesa e la questura si mossero all’unisono per vietare la pubblica celebrazione delle esequie.

I vescovi della Conferenza episcopale italiana, dopo avere ribadito che non è nelle intenzioni della Chiesa cattolica sostituirsi al “Tribunale di Dio”, hanno sostenuto con fermezza il loro dovere di “considerare anche l’importanza dei segni. E i funerali pubblici per Riina sarebbero un segno che confonde”¹¹⁰. Secondo le parole del portavoce della Cei monsignor Ivan Maffei celebrare i funerali solenni del boss di Cosa nostra avrebbe significato confondere le coscienze e ciò non poteva essere permesso visto che “alla Chiesa sta a cuore l’educazione delle coscienze, l’educazione alla legalità, sostenere le tante persone che alzano la testa contro la mafia”¹¹¹.

La necessità di educare la coscienza delle persone, che è caposaldo del magistero di monsignor Michele Pennisi, si fece ancor più sentita nel delicato momento in cui le spoglie di Riina avrebbero fatto il loro rientro nella cittadina natia. L’arcivescovo della diocesi di Monreale non poté che condividere la scelta della Conferenza episcopale italiana: “Il compito della Chiesa è quello di educare le coscienze alla giustizia e alla

¹⁰⁹ Ibidem.

¹¹⁰ Per la scelta della Cei di negare le esequie pubbliche al boss Totò Riina si veda *La Chiesa vieta i funerali a Totò Riina. Il pizzino della figlia: “Adesso tutti in silenzio”*, articolo di Serena Sartini, 18 novembre 2017, in <https://www.ilgiornale.it/news/politica/chiesa-vieta-i-funerali-pizzino-figlia-adesso-tutti-silenzio-1464516.html>.

¹¹¹ Ibidem.

legalità e di contrastare la mentalità mafiosa [...] Trattandosi di un pubblico peccatore non si potranno fare funerali pubblici. Ove i familiari lo chiedessero si valuterà di fare una preghiera privata al cimitero”¹¹².

Il canone 1184 del Codice di diritto canonico costituisce la base normativa su cui si fondò la decisione della Conferenza episcopale italiana e di monsignor Pennisi.

Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a “Corriere.it”, illustrò la portata del canone 1184, il quale “per evitare il pubblico scandalo dei fedeli, stabilisce che i peccatori manifesti e non pentiti devono essere privati delle esequie”.

Mentre la preghiera di suffragio è possibile per qualsiasi defunto, il canone 1184 indica diverse categorie di soggetti che devono essere privati delle esequie ecclesiastiche.

Sancisce il primo paragrafo del canone in esame: “Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: 1. quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici; 2. coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana; 3. gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli”.

La previsione del n. 3 del primo paragrafo contempla una fattispecie aperta, poiché introduce una clausola generale che, indeterminata e di non agevole interpretazione, costituisce condicio sine qua non del rifiuto: il pubblico scandalo dei fedeli. Inteso dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi come “un’azione che muove al male”¹¹³, lo scandalo è il fatto che, implicante la negazione delle esequie, deve essere accertato dal soggetto preposto alle celebrazioni in presenza di una condotta del defunto che lasci presumere la sua volontaria autoesclusione dalla comunione ecclesiale.

In particolare, la condotta impenitente del defunto deve suscitare l’effettivo turbamento delle coscienze del popolo di fedeli; se per potersi dire “pubblico” lo scandalo deve coinvolgere una pluralità di soggetti allora il comportamento peccaminoso del deceduto deve aver avuto risonanza sociale.

¹¹² Riina, la Cei: “Impensabile un funerale pubblico”. Non è stata chiesta benedizione salma, articolo non firmato, 17 novembre 2017, in https://www.ilmattino.it/primopiano/vaticano/riina_cei_impensabile_funerale_pubblico-3372859.html?refresh_ce.

¹¹³ A proposito del concetto di scandalo in ambito ecclesiastico si veda in generale Astigueta D., *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in “Periodica” 92, 2003, pp. 589- 681.

L'assunzione da parte dell'ordinamento canonico di un *autonomo e concreto impegno contro il fenomeno mafioso* ha reso la Chiesa maggiormente sensibile alla possibile ingerenza dei provvedimenti civili sulla propria autonomia decisionale: la netta linea di demarcazione fra le competenze delle autorità civili e di quelle ecclesiastiche è andata progressivamente sbiadendosi allorché i due ordini di autorità si sono trovati ad agire sulle medesime fattispecie.

In materia di negazione delle pubbliche esequie, le questure si sono storicamente mosse con un certo anticipo e con maggior disinvoltura in nome di *superiori e laici interessi di pubblica sicurezza*.

Nel secondo capo del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, rubricato "Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili", vengono indicati una serie di compiti che il questore è chiamato a svolgere in occasione di questi eventi.

Dopo avere individuato nella figura del questore l'autorità che deve essere tempestivamente informata dello svolgimento di funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto ovvero di processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie da parte del soggetto che promuove o dirige tali celebrazioni ¹¹⁴, l'articolo 26 T.U.L.P.S. riconosce al questore la possibilità di negare lo svolgimento delle attività appena menzionate "per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica". Per le stesse ragioni può, in alternativa alla denegazione, prescrivere determinate modalità di svolgimento da comunicare agli organizzatori almeno ventiquattro ore prima dell'evento.

L'articolo 27 al comma 2 riconosce al questore la facoltà di vietare il solenne trasporto funebre ovvero di determinare speciali cautele "a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini".

Le ordinanze di pubblica sicurezza con cui il questore dispone sul da farsi generalmente vengono adottate di comune accordo con la Prefettura, previo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tale organo è istituito presso ogni prefettura o Ufficio Territoriale del Governo e quando viene consultato relativamente alla prevenzione di reati della criminalità organizzata il prefetto può chiamare a

¹¹⁴ L'articolo 25 T.U.L.P.S. sancisce: "Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51".

parteciparvi membri dell'Ordine giudiziario, fra cui quelli della Direzione distrettuale antimafia, d'intesa con il Procuratore della Repubblica competente¹¹⁵.

Attualmente le questure in Italia si muovono in maniera abbastanza omogenea dinanzi ai casi di morte di esponenti di sodalizi mafiosi: hanno optato per il divieto di celebrazione pubblica dei funerali in Chiesa permettendo invece la partecipazione dei soli congiunti del defunto presso la cappella del campo santo in cui avrà luogo la sepoltura.

Per impedire che le esequie possano essere strumentalizzate dai clan mafiosi per “lanciare messaggi sociali” o sancire nuovi equilibri di governo del territorio, è stata prevista un'ulteriore cautela rappresentata dallo svolgimento delle esequie in forma privata ad orari inconsueti, tendenzialmente nelle prime ore del mattino.

Questa modalità operativa, che vede il questore emanare un'ordinanza da comunicare ai familiari e al sacerdote che officerà il rito funebre, è stata confermata di recente quando il questore di Palermo Guido Longo decise di negare le esequie pubbliche ai boss di Cosa nostra Bernardo Provenzano e Procopio Di Maggio.

Sempre Longo nel 2016 vietò con ordinanza la celebrazione dei pubblici funerali della madre di uno dei protagonisti della strage di Capaci, il boss Giuseppe Barranca.

Dunque, la mera presenza di un legame parentale con l'affiliato fu in quell'occasione sufficiente al questore per vietare la celebrazione pubblica, ritenendo sussistenti comprovate ragioni di sicurezza ed ordine pubblico.

In realtà quello del 2016 fu uno dei tanti provvedimenti che le questure adottarono nei confronti di soggetti legati in qualsivoglia modo ad esponenti mafiosi ma non condannati essi stessi per reati di associazione mafiosa o aggravati dalla modalità mafiosa. Misure che dovrebbero rappresentare l'eccezione finirono per essere largamente impiegate con l'effetto di impedire la celebrazione del rito delle esequie nelle forme previste dal diritto canonico. Di qui la doglianza proveniente da parte del clero che lamentò una assunta lesione della propria autonomia confessionale che lo Stato si impegnò a rispettare in maniera assoluta con l'articolo 7 della Costituzione e con la sottoscrizione degli Accordi di Villa Madama del 1984.

¹¹⁵ A tal proposito si veda l'articolo 20 della Legge 121/1981 sul “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza” dedicato a composizione e funzioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo le parole degli ecclesiastici, inoltre, con questa prassi si andrebbe a ledere la libertà religiosa del fedele che verrebbe privato delle solenni esequie per ragioni di pubblica sicurezza ma non già per una condotta oggettiva a lui ascrivibile.

Stante la dimensione comunitaria della sacramentale delle esequie, le esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza dovrebbero essere interpretate restrittivamente dai pubblici poteri, per circoscrivere la compressione della libertà religiosa e della autonomia confessionale ai soli in casi in cui ciò risulti assolutamente indispensabile.

Lo ribadisce l'articolo 9 CEDU che prevede la possibilità di limitare la libertà religiosa con misure restrittive che siano previste dalla legge e che si presentino come "misure necessarie", in una società democratica, a garantire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. Ne deriva che un'interpretazione dei concetti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico non può essere strumentalizzata per dilatare in maniera indebita la sfera di competenza delle autorità civili.

Se in passato suscitava sdegno l'ammissione in chiesa della salma di peccatori ostinati e notori, oggi molti ritengono che scelte di vita contrarie alla dottrina cattolica siano compatibili con il patrimonio salvifico, facendone discendere il diritto di tutti all'assistenza postuma. Una diffusa convinzione di questo genere porta quasi inevitabilmente a considerare la denegazione delle esequie come un'intollerabile mancanza di pietà e un giudizio di condanna. Ma con il rifiuto delle esequie la Chiesa "non imprime un marchio di condanna" al defunto ma si limita a constatare la sua volontà espressa in vita, esplicitamente o per fatti concludenti. In diversi casi la vera benevolenza ha il significato di adottare gli accorgimenti necessari e di intervenire tempestivamente.

CONCLUSIONI

Il ruolo centrale della Chiesa, specie nelle cattolicissime regioni del sud Italia, consente di iscrivere la Chiesa cattolica stessa dentro le vicende delle classi dominanti delle quali condivise interessi, scopi e difetti, ivi incluso quello dei rapporti intrattenuti con le mafie. Come parte integrante delle istituzioni e dei ceti che contribuirono allo sviluppo del Sud contemporaneo, il clero non condusse alcuna deliberata battaglia di opposizione ai “valori” mafiosi e non offrì valide alternative ad un modo di pensare e di operare fortemente violento ed antievangelico.

Se nello specifico campo religioso la pacifica convivenza fra Chiesa e mafia rappresenterebbe un vero e proprio tradimento del Vangelo e dei suoi insegnamenti, nei propri rapporti con le classi dirigenti l’atteggiamento della Chiesa cattolica, pur non giustificabile, è quantomeno comprensibile: nel meridione essa, condividendo ideologie e punti di riferimento dei ceti dominanti, guardò alle mafie con gli stessi sentimenti che animavano il potere politico. Sentendosi più legato alla circostante società che appartenente all’ordinamento religioso, il clero fu una vera e propria classe dominante, espressione di una religione giustificatrice degli atti più ignobili. Accadde così che clientelismo, violenza e affari unirono anziché separare due ordinamenti che in teoria non avrebbero avuto nulla da condividere. E non è un caso se le prime prese di distanza dalle mafie avvennero quando il partito cattolico entrò in crisi: la Chiesa, liberandosi dal rapporto con il partito democristiano largamente compromesso con le mafie, lentamente e a fatica tornò ad essere guidata dai suoi originari valori spirituali alla luce dei quali riconsiderò i fenomeni criminali mafiosi.

Lo scandalo degli intrecci che a più a riprese unirono Chiesa e mafie verso obiettivi comuni fu sottovalutato e taciuto. Permettendo di fatto la crescita e lo sviluppo dei fenomeni mafiosi, la Chiesa non può chiamarsi fuori da responsabilità perché il male delle mafie scaturì anche dal suo silenzio serbato per un lungo periodo storico.

Sulla strada inaugurata da diversi preti di periferia, come padre Pino Puglisi, la Chiesa è oggi chiamata ad operare attivamente per l'emarginazione delle mafie dalla storia futura. A tal proposito non possono dirsi sufficienti i plurimi interventi posti in essere dalle autorità ecclesiastiche, autonomamente o congiuntamente alle autorità civili, avverso specifiche prassi del mondo mafioso. Quest'ultimo prese in prestito molto dal contesto sociale in cui si mosse sapientemente e restituì alla società un complesso di "valori" radicalmente capovolti, perversi ed apparentemente perfetti a soddisfare le esigenze di un popolo inesperto e debole. Le mafie hanno raggiunto i propri scopi criminosi, facendo credere alla comunità di essere il "nobile fine" del loro violento agire ma la realtà che si è andata palesando nel tempo è ben diversa: per gli uomini d'onore il popolo costituisce un semplice mezzo da "tenere buono" per arricchirsi indisturbatamente.

Non deve dunque meravigliare il fatto che ancora nel 2017, dinanzi alla negazione dei funerali pubblici per Totò Riina, si trovino ancora per le strade di Corleone persone che sostengono la bontà e la "galanteria" di un uomo che per la sua brutalità sanguinaria era stato condannato a ventisei ergastoli. La mentalità mafiosa affondò le proprie possenti radici in una terra fertile che, metafora di una società bisognosa di aiuto e priva di validi strumenti, si compattò attorno ad esse divenendo un tutt'uno: non si riconobbe più alcuna differenza fra sentire mafioso e cultura meridionale ed in un simile contesto la mafia ebbe modo di agire incontrastata dettando una legge percepita dai più come verità indiscutibile.

Ma oggi non si può e non si deve permettere che le fragilità ed ignoranze del passato continuino a sussistere e ad essere abilmente sfruttate dalla criminalità organizzata. Perché se "loro ci provano, ci provano sempre, in ogni occasione"¹¹⁶, l'unica arma davvero efficace per sradicare il sentire mafioso è l'educazione delle coscienze alla cultura della legalità.

¹¹⁶ L'insistenza dei mafiosi di fronte alla quale si rende necessario agire sulle coscienze dei cittadini è efficacemente riassunta dalle parole di don Enzo Gabrieli che, pubblicate sul settimanale della diocesi di Cosenza – Bisignano, vengono riprese nell'articolo *Liberiamo Maria dalle mafie: nasce un dipartimento contro l'uso strumentale della fede*, articolo di Raffaele Iaria, 17 settembre 2020, in <https://www.famigliacristiana.it/articolo/liberiamo-maria-dalle-mafie-nasce-un-osservatorio-contro-l-uso-strumentale-della-fede.aspx>.

Già in occasione dei funerali di Giovanni Falcone e delle altre quattro vittime della strage di Capaci del maggio 1992, il cardinale Salvatore Pappalardo sottolineò l'importanza di una epurazione dal potere mafioso che coinvolgesse ogni cittadino; il suo accorato e fermo appello fu: "È necessaria una profonda salutare reazione liberatrice da ogni potere criminale o mafioso, della cui attuazione non possono essere caricati o delegati soltanto alcuni determinati ceti o persone: le Autorità, i politici... essi hanno certamente una specifica responsabilità, ma si richiede la generale partecipazione di tutta la popolazione, sia sotto il profilo delle comunità civili che di quelle ecclesiali"¹¹⁷.

Il Vangelo e i fatti concreti si unirono saldamente nell'opera di padre Pino Puglisi, un'opera sociale che vedeva come protagonisti i ragazzi di Brancaccio: la svolta si sarebbe realizzata togliendo i bambini dalle strade macchiate di sangue ed educandoli alla legalità sin dalla tenera età. I valori "innocenti" che avrebbero dovuto animare la vita dei più piccoli furono riportati alla luce nel "Centro Padre Nostro", grazie all'incessante sforzo del parroco della chiesa di San Gaetano e dei volontari che a lui si unirono consapevoli della potenza sociale di una siffatta attività educativa. Non furono più soli quei ragazzi abituati ad una quotidianità violenta: a loro venne data la possibilità di comprendere l'esistenza di un'alternativa al sangue, alla vendetta e alla soggezione. Le loro coscienze furono finalmente libere.

Sanare la società partendo dalle sue creature più fragili fu una missione di vita per don Puglisi: gli scantinati di via Azolino Hazon vennero individuati dal parroco e dal Comitato Intercondominiale che lo affiancò come il "luogo simbolo" della svolta che si intendeva imprimere alla storia: da scantinati dell'"orrore", epicentro dell'attività criminale di Cosa nostra a Brancaccio, a centro di aggregazione sociale e sede della prima scuola media del quartiere.

Cosa nostra impedì al giovane Puglisi di vedere realizzato questo ambizioso progetto. Nel settembre 1993, in occasione dei suoi funerali, l'arcivescovo di Palermo Pappalardo lanciò un importante messaggio alla cittadinanza: "Occorre lavare nel sangue

¹¹⁷ T. Mira, *Rinascere dalla mafia. La reazione di istituzioni, società civile e Chiesa dopo le stragi del 1992*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2022, pp. 225- 226.

di padre Puglisi la propria coscienza. Non si può combattere e sradicare la mafia se non è il popolo tutto che reagisce alla sua presenza e prepotenza”¹¹⁸.

Dai magazzini che negli anni Novanta stiparono armi e droghe oggi provengono le risate dei bambini. Dopo più di vent’anni dalle richieste fatte al comune di Palermo, nel 2014 si concretizzò una delle più grandi ambizioni di don Puglisi: il 22 ottobre, grazie ad un investimento europeo da 950 mila euro, alla presenza dell’allora primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando e dei fratelli di padre Puglisi, vennero inaugurati i locali di via Hazon. In un’intervista rilasciata al “Giornale di Sicilia”, il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, spiegò con grande entusiasmo che: “Grazie alla Regione siciliana, al Comune e a un gruppo di associazioni costituite in Ats (Centro di accoglienza Padre Nostro, Engim Sicilia, Immagininaria Ragazzi, Gruppo Sali) siamo riusciti ad aprire gli sportelli integrati territoriali, per promuovere il benessere degli individui e delle famiglie, in particolare in situazioni di fragilità, sviluppando le risorse delle famiglie e degli individui, supportando le capacità genitoriali e le relazioni intergenerazionali all’interno della famiglia”¹¹⁹.

Dopo molte peripezie, ancora oggi in via Hazon sono attivi uno sportello di ascolto psicologico e sociale, un servizio di pronto soccorso sociale per le situazioni di emergenza, un servizio di orientamento per favorire l’inserimento lavorativo, attività di supporto ai disabili e alle loro famiglie e uno spazio ricreativo per minori tra i 18 e i 36 mesi che integra l’offerta dei servizi pubblici. Le attività ed i progetti guidati da una pluralità di professionisti, fra cui psicologici e assistenti per disabili, sono rivolti ai residenti del comune di Palermo che vivono in condizioni di disagio economico- sociale e di emarginazione.

Costantemente alla ricerca di un rapporto costruttivo con i giovani, il vescovo di Locri- Gerace monsignor Francesco Oliva presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, per spronare gli studenti ad avere costante voglia di conoscere la verità in contesti sociali in cui “anche dei consacrati hanno mostrato di non avere la schiena dritta, ma un

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ *Il sogno di padre Puglisi diventa realtà: un centro per bambini nei magazzini di via Hazon a Brancaccio*, articolo di Alessandra Turrisi, 23 ottobre 2014, riportato in <https://www.beatopadrepuglisi.it/2014/10/il-sogno-di-padre-puglisi-diventa.html>.

rassegnato silenzio”¹²⁰. Nel dicembre 2016, davanti a centinaia di ragazzi e di parroci del territorio, monsignor Oliva ribadì a gran voce il dovere della Chiesa di porsi in prima linea nella lotta alle ingiustizie ma soprattutto il dovere di “creare una forte coscienza morale, sociale e politica, che susciti concrete iniziative” perché “bisogna essere forti contro l’ingiustizia, non si deve tacere”¹²¹.

Le concrete iniziative che monsignor Oliva accennò ai ragazzi delle scuole non sono rimaste solo parole: in occasione di un seminario correlato alla Giornata della memoria e dell’impegno celebrata nel marzo 2017, la diocesi di Locri-Gerace presentò il risultato di un lavoro di mappatura e monitoraggio dei beni confiscati alla mafia insistenti sul proprio territorio. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione Libera e con il contributo degli animatori di comunità del Progetto Policoro, mette in evidenza una serie di importantissime esperienze di riutilizzo dei beni confiscati realizzate nel territorio della Diocesi anche grazie al punto di riferimento che monsignor Oliva continua a rappresentare. Grazie al suo sentito coinvolgimento, la parrocchia di Santa Maria del Pozzo ad Ardore trasformò un palazzo di due piani in un centro aggregativo e la parrocchia San Nicola da Bari di Gioiosa Jonica adibì la villa confiscata al boss Antonio Femia a sede del centro di aggregazione giovanile “San Michele Arcangelo”. La stessa diocesi di Locri- Gerace si fece promotrice, unitamente al comune di Africo e ad alcune comunità locali, di un progetto di riutilizzo di una villetta confiscata che oggi ospita un centro di aggregazione.

“Il desiderio che sento è di condividere con voi una speranza, ed è questa: che il senso di responsabilità piano piano vinca sulla corruzione, in ogni parte del mondo... E questo deve partire da dentro, dalle coscienze, e da lì risanare, risanare i comportamenti, le relazioni, le scelte, il tessuto sociale, così che la giustizia guadagni spazio, si allarghi, si radichi, e prenda il posto dell’iniquità”¹²².

¹²⁰ Le parole di monsignor Oliva sono state pronunciate all’indomani dello scioglimento, da lui stesso operato, del consiglio pastorale parrocchiale di Platì che si era mostrato favorevole alla celebrazione di pubblici funerali per il boss Domenico Barbaro. Il discorso tenuto dal vescovo agli studenti nel dicembre 2016 è ripreso nell’articolo *Monsignor Oliva: “La ‘ndrangheta è l’antivangelo”*, articolo di Antonio Maria Mira, 28 dicembre 2016, in <https://www.avvenirecalabria.it/monsignor-oliva-la-ndrangheta-e-lantivangelo/>.

¹²¹ Ibidem.

¹²² Il messaggio pronunciato da Papa Francesco il 21 marzo 2014, eletto Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, alla presenza delle famiglie i cui parenti morirono per mano della mafia è consultabile al seguente link

Tre anni dopo queste parole di Papa Francesco, il 21 settembre 2017, l'associazione "Libera" pubblicò un importante documento in cui riportò i numeri di un costante impegno delle Chiese italiane nel restituire alla società quanto tolto alle mafie, facendone un simbolo di rinascita: 155 esperienze nate in 13 regioni italiane e in 46 diocesi.

I dati sulle pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata sono riportati nella pubblicazione del 2017 il cui titolo "Libera il bene. Dal bene confiscato al bene comune. L'impegno della Chiesa italiana nei percorsi di legalità e giustizia sociale" riflette le proposte e gli obiettivi di un percorso promosso da Libera, associazione fondata da don Luigi Ciotti il 25 marzo 1995, con la partecipazione dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, del Servizio pastorale giovanile e della Caritas italiana.

Partendo dagli orientamenti in tema di giustizia, legalità, politiche sociali e lavoro anticipati con lungimiranza dai più significativi documenti della Chiesa in materia¹²³, diverse parrocchie, cooperative ed associazioni promuovono ogni giorno l'educazione, la cultura e l'accoglienza con l'ausilio di "Libera" e degli animatori sociali del "Progetto Policoro".

Il gruppo "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" annovera fra i suoi impegni diversi percorsi formativi nelle diocesi, concernenti l'analisi della presenza nei territori della criminalità organizzata e di altre forme di illegalità, una pluralità di seminari e commemorazioni che educano alla legalità, un'attività di mappatura e progettazione in ordine al riutilizzo pubblico e sociale dei beni sottratti alle mafie.

Si tratta perlopiù di beni immobili che vengono incisi da misure di prevenzione patrimoniale applicate ai soggetti indiziati di una serie di reati indicati dettagliatamente nel Codice Antimafia ovvero nel D. Lgs. n. 159/2011. A seguito di una riforma che ha interessato il Codice, fra i reati che comportano la confisca del bene vi sono anche quelli commessi contro la Pubblica Amministrazione come la corruzione per il controllo delle gare di appalto.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/march/documents/papa-francesco_20140321_fondazione-libera.html.

¹²³ Tra di essi si annoverano due note pastorali della Cei: "Educare alla legalità" del 1991 e "Per un Paese Solidale, Chiesa Italiana e Mezzogiorno" del 2010.

La procedura che restituisce il bene confiscato alla collettività è assai articolata: sulla base del principio di sproporzione fra reddito dichiarato da un determinato soggetto e il patrimonio nella sua diretta o indiretta disponibilità vengono condotte delle indagini patrimoniali che possono portare al sequestro di un bene per il quale non sia stata dimostrata la legittimità della provenienza. Con il sequestro disposto dal tribunale, l'immobile viene sottratto temporaneamente al soggetto sottoposto ad indagine, a fini cautelari, ed è affidato alla cura di un amministratore giudiziario che lo gestisce per conto di un altro soggetto fino al provvedimento di confisca di primo grado. In questa attività di gestione, l'amministratore è coadiuvato dalla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata la quale si occuperà dell'amministrazione diretta del bene confiscato, sotto la guida di un giudice delegato dal tribunale, dalla emanazione del provvedimento di confisca di primo grado sino al decreto di confisca definitiva. Quest'ultimo conclude la fase giudiziaria e segna il momento a partire dal quale il bene è acquisito libero da oneri e vincoli al patrimonio dello Stato. Comunicato il decreto all'ANBSC, nei successivi novanta giorni l'Agenzia stessa adotta il provvedimento di destinazione del bene confiscato.

In base all'articolo 48 comma 3 del Codice Antimafia, i beni immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato "per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile"¹²⁴ oppure possono esser trasferiti per finalità istituzionali, sociali od economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, al patrimonio indisponibile dell'ente locale che ha manifestato interesse.

A questo punto il bene potrà essere gestito direttamente dall'ente territoriale, oppure essere da quest'ultimo assegnato in concessione, a titolo gratuito, ad alcuni soggetti sociali di cui alla legge n. 109/1996.

In questo complesso e lungo iter l'associazione Libera non gestisce direttamente i beni confiscati ma svolge un'importante attività di formazione e supporto alla progettazione di rete. Grazie al suo incessante lavoro, in quasi trent'anni di servizio numerosi immobili sottratti alla malavita sono stati restituiti alla collettività. Oggi quei luoghi sono simbolo di una nuova speranza: libertà, trasparenza, lavoro e legalità animano

¹²⁴ Il testo dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 159/2011 è consultabile al seguente link <https://app.toga.cloud/codici/codice-antimafia/389/38418/art-48-destinazione-dei-beni-e-delle-somme>.

la vita di moltissimi giovani e di soggetti socialmente fragili che nel lavoro cooperativo mettono a frutto le proprie idee e passioni.

Nel territorio della diocesi di Oppido Mamertina- Palmi, nel 2004 le storie di alcuni giovani si uniscono in un progetto comune e pionieristico, quello della cooperativa sociale “Valle del Marro – Libera Terra”. Coltivando i terreni agricoli confiscati alla ‘ndrangheta in diversi comuni della Piana di Gioia Tauro, ogni giorno ragazzi e adulti coltivano anche le proprie coscienze assumendosi il coraggio dell’iniziativa.

Questa realtà, di cui si fece promotore don Pino Demasi, lancia un messaggio inequivocabile: *il cambiamento è possibile ovunque perché parte dall’anima di ognuno di noi.*

BIBLIOGRAFIA

Balsamo F., *Pubblica sicurezza e tutela dell'autonomia confessionale. Riflessioni a partire dalla negazione delle pubbliche esequie per i mafiosi* in "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2016.

Cardia C., *Principi di diritto ecclesiastico*. 5 ed., G. Giappichelli Editore, Torino 2019.

Caretti P.; Tarli Barbieri G., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*. IV edizione, G. Giappichelli Editore, Torino 2017.

Cavadi A., *Il dio dei mafiosi*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2009.

Ciconte E., *Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro Paese*, Manni Editori, San Cesario di Lecce 2017.

Ciconte E., *Storia criminale. La terribile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2008.

Del Pozzo M., *Il riconoscimento del diritto alle esequie ecclesiastiche nella società secolarizzata* in "Annales Theologici", rivista telematica (www.annalestheologici.it), n. 29, 2015, pp. 41-72.

Fadda D., *L'inchino. Santi, processioni e mafiosi nel meridione italiano*, Di Girolamo Editore, Trapani 2021.

Finocchiaro F., *Diritto Ecclesiastico*, XIII edizione, Zanichelli, Bologna 2020.

Fiorita N., *Mafia e Chiesa* in "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2012.

Madonna M., *Libertà religiosa e principi costituzionali. Un breve itinerario di lettura nella dottrina di Arturo Carlo Jemolo* in "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale", rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2016.

Madonna M., *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Libellula Edizioni, e- Reprint Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico, Nuovi itinerari, Tricase (LE) 2012.

Mantineo A., *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2016.

Mira A., *Rinascere dalla mafia. La reazione delle istituzioni, società civile e Chiesa dopo le stragi del 1992*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2022.

Muselli L., *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica*. Seconda edizione, Madonna M.; Tira A.; Varalda E. (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino 2016.

Muselli L., *Chiesa e Stato dall'Unità d'Italia alla seconda Repubblica. Studi e percorsi*, Madonna M.; Tira A.; Varalda E. (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino 2018.

Muselli L.; Ceffa C. B., *Libertà religiosa obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*. II ed., G. Giappichelli Editore, Torino 2017.

Ognibene S., *Diritto canonico e contrasto alle mafie. Riflessioni tra passato e futuro nel mondo ecclesiastico di fronte al fenomeno mafioso* in "Diritto e religioni", semestrale anno XII, n. 2, Gruppo periodici Pellegrini, 2017.

Ognibene S., *L'eucaristia mafiosa. La voce dei preti*, Navarra Editore, Marsala 2014.

Pace T.; Oliveri N.; Crapanzano L., *Verrà il giudizio di Dio! Chiesa e mafia: quale magistero di liberazione oggi?*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2024.

Palumbo B., *Piegare i santi. Inchini rituali e pratiche mafiose*, Marietti Editore, Bologna 2021.

Sales I., *I preti e i mafiosi. Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2016.

Stabile F. M., *Cattolicesimo siciliano e mafia* pubblicato per la prima volta in “Synaxis” *XIV/1*, 1996, pp. 13-55.

Vitali E.; Chizzoniti A. G., *Manuale breve diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 2022.

Zanchini di Castiglionchio F., *Su alcuni episodi ricorrenti di infiltrazione criminale a margine di espressioni collettive della pietà popolare nel mezzogiorno* in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2011.

SITOGRAFIA

<https://www.statoquotidiano.it/20/10/2022/la-festa-in-onore-dei-santi-medici-cosma-e-damiano-a-bitonto-foto/956169/>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-prete-che-ha-detto-no-alle-pretese-dei-clan-1>

<https://www.beatopadrepuglisi.it/2018/05/i-vescovi-siciliani-ai-mafiosi.html>

<https://www.avvenire.it/agora/pagine/due-secoli-di-chiesa-antimafia>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lo-stesso-urlo-mafiosi-convertitevi>

<https://www.avvenire.it/agora/pagine/antimafia-il-cammino-della-chiesa>

<https://www.avveniredicalabria.it/monsignor-oliva-la-ndrangheta-e-lantivangelo/>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/chiesa-e-stato-insieme-polsi-santuario-liberato>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zungri-processione-bloccata-boss>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zungri-processione-bloccata-boss>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/locride-vescovo-restituisce-soldi-sospetti-donati-alla-parrocchia>

<https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/liberare-la-madonna-dalle-mafie>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/locride-vescovo-restituisce-soldi-sospetti-donati-alla-parrocchia>

<https://www.avvenire.it/vita/pagine/il-vescovo-di-mileto-ai-parroci-trasparenza-e-legalita-nelle-feste-patronali-e-chiedete-la-fattura>

<https://meridionews.it/la-mafia-nella-festa-di-santagata-a-catania-nessuna-prova-solo-sospetti-e-congetture/>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mafie-e-vangelo-incompatibili>

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/santagata-sotto-tutela-parroco-e-capovara>

<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mafie-e-funerali-fare-bene-si-pu->

<https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/agrigento-funerali-vietati-al-boss-mafioso>

<https://www.raiplay.it/programmi/melaspettavo-ilsorrisodidonpuglisi>

https://www.repubblica.it/cronaca/2014/07/09/news/quando_la_processione_fa_fuggire_i_sacerdoti-91094715/

<https://www.quotidianodelsud.it/quotidiano/la-statua-della-madonna-fa-linchino-al-boss-il-maresciallo-dei-carabinieri-lascia-la-processione/>

<https://www.arciconfraternitarosariovibovalentia.it/l-arciconfraternita/regolamento-diocesano-processioni/>

ELENCO DELLE PRINCIPALI SENTENZE

Corte Costituzionale, 11 aprile 1989, n. 203.

Corte Costituzionale, 6 luglio 1960, n. 58.

Corte Costituzionale, 2 ottobre 1979, n. 117.

Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 25 maggio 1993, caso Kokkinakis v Greece, n. 14307/88.

Cassazione penale, sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2242.

RINGRAZIAMENTI

“Mi faccio paura perché non mi conosco più, non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita libera dal pensiero di dover studiare. Non mi sono mai dedicata ad altro che allo studio, ho rinunciato a molte cose e passato tutto il mio tempo sui libri. Ha avuto i suoi buoni risultati ma mi ha ridotto in questa situazione difficile. Allora è il caso che cerco di ripartire. Non so bene quello che mi aspetta ma preferisco questo incognito a dover passare un altro periodo come questo. Spero che con la nuova tecnica 30-30 e le sue pause io possa uscire dal mio circolo vizioso, vedere la realtà per quella che è e non per quella che io mi sono creata. Voglio tornare a godermi la vita, a vedere la bellezza della natura e a sentirmi parte attiva del mondo. Sempre così troppo presa per godermi le cose belle che ho dimenticato di essere, prima ancora che studentessa, una persona”.

Queste parole le ritrovo a distanza di anni in uno dei taccuini che quotidianamente compilavo quando intrapresi il percorso di psicoterapia durante i primi anni di università. In quel periodo, fra tanti libri, toccai il fondo. Non voglio in questo giorno di gioia dilungarmi oltre su quello che è stato il mio cammino tortuoso, incerto e sofferto sia a livello accademico sia soprattutto a livello personale. Voglio solo cogliere l’occasione di scrivere nero su bianco che di quella Clarissa che si sentiva quasi rassegnata a dover vivere in una “gabbia” non è rimasto molto.

In una società sempre di corsa ed estremamente competitiva è difficile decidere di “mettersi in pausa” per il proprio bene. Ma quando ho sentito di non appartenere a me stessa, quando ogni situazione mi faceva sentire inadeguata e quando l’ansia mi ha costretta a non uscire di casa, intraprendere un lungo percorso per conoscermi davvero è stata l’unica scelta disponibile. Da quel momento non ho più voluto rinunciare alla possibilità di essere felice nemmeno quando i fallimenti erano più dei successi. Non avevo nulla da perdere ma solo qualcosa da raggiungere anche se all’inizio non mi sentivo pronta ad occupare il mio spazio nel mondo.

Qualche giorno prima di intraprendere la scrittura di questo testo contattai Nicoletta, la psicologa che mi seguì nei momenti più delicati e bui della mia vita. In quella videochiamata mi descrisse efficacemente come un'Idra, l'animale mitologico dalle molte teste: ogni volta che una di esse veniva tagliata, altre due la sostituivano. La metafora mi fu immediatamente chiara: il male mi ha spezzata tante volte ma tante volte *più una* io sono cresciuta e ho acquisito consapevolezza della mia forza e delle mie emozioni.

Oggi ho la prova che volersi bene ad ogni costo, di tempo e di fatica, è la scelta migliore che potessi prendere. Quindi ringrazio innanzitutto me stessa per aver deciso di non rassegnarmi alle circostanze del tempo e per non aver avuto paura dell'ignoto che mi attendeva quando ebbi la possibilità di ricostruirmi da zero. Ringrazio me stessa per l'intraprendenza, la perseveranza e la passione che mi hanno condotto fino a qui.

Voglio ringraziare immensamente i miei adorati genitori Manuela e Fabrizio per il calore degli abbracci e per la forza e l'amore incondizionato che hanno dimostrato quando vivevano accanto ad una figlia che non provava quasi più emozioni. Li ringrazio per aver lottato al mio fianco senza mai farmi sentire sola e per aver avuto la pazienza di aspettare che il sorriso tornasse ad illuminare il mio viso. Il loro cuore è immenso come immenso è l'amore che mi lega a loro.

Ringrazio il mio fidanzato Matteo per avermi tenuto la mano sempre. Lui ha creduto nelle mie potenzialità e nella versione migliore di Clarissa prima di tutti, inclusa me stessa. Ha ascoltato i miei pensieri quando io avrei solo voluto prenderne le distanze, ha asciugato le mie lacrime con coraggio e dedizione, ha avuto la capacità di vedere oltre gli ostacoli e di anticiparmi lo scenario meraviglioso che si celava dietro essi. Oggi sto vedendo tutto questo soprattutto grazie al suo amore.

Una persona è fatta di mille cose, una sola non può e non deve bastare a qualificarla: oggi non sono solo studentessa, sono quello che voglio per Clarissa.